SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 84

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 10 aprile 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

Ministero del tesoro

Ministero delle finanze

Ministero dei lavori pubblici

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Istituto nazionale per la fisica della materia

Università Ca' Foscari di Venezia

Università di Salerno

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 7 aprile 1995, n. 104.

Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 gennaio 1994, n. 4, 8 marzo 1994, n. 155, e 6 maggio 1994, n. 270, recanti disposizioni urgenti per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale, nonché dei decreti-legge 9 agosto 1993, n. 285, 9 ottobre 1993, n. 403, 7 dicembre 1993, n. 506, 7 febbraio 1994, n. 95, 9 aprile 1994, n. 228, 10 giugno 1994, n. 355, 8 agosto 1994, n. 491, 7 ottobre 1994, n. 570, e 9 dicembre 1994, n. 675.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 33 del 9 febbraio 1995.

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 15 aprile 1995 sarà ripubblicato il testo del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2002):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro (DINI) e dal Ministro del bilancio e della programmazione economica (MASERA) il 9 febbraio 1995.

Assegnato alla V commissione (Bilancio e tesoro), in sede referente, il 10 febbraio 1995, con pareri delle commissioni I, II, VI, VII, VIII, X, XI, XIII e della commissione per le politiche comunitarie.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 14 febbraio 1995.

Esaminato dalla V commissione il 23 febbraio 1995; 2 marzo 1995.

Esaminato in aula e approvato il 9 marzo 1995.

Senato della Repubblica (atto n. 1500):

Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente, il 10 marzo 1995, con pareri delle commissioni 1ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 14, 15 marzo 1995.

Esaminato dalla 5ª commissione il 22, 29 marzo 1995.

Esaminato in aula e approvato il 5 aprile 1995.

95G0138

DECRETO-LEGGE 7 aprile 1995, n. 105.

Disposizioni in materia di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni intese a prorogare i trattamenti di integrazione salariale straordinaria per i lavoratori della GEPI e dell'INSAR;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni per l'attivazione dei lavori socialmente utili

1. Al fine di consentire l'attivazione di lavori socialmente utili, con priorità per i lavoratori di cui al comma 5 e all'articolo 5, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato ai sensi del comma 4 e, in attesa della revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a questi ultimi trova applicazione la normativa previgente a quella recata dall'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, integrata ai sensi del comma 2. La commissione regionale per l'impiego e, per i progetti interregionali, la commissione centrale per l'impiego, provvedono, anche attraverso apposite sottocommissioni, all'approvazione del progetto entro venti giorni, decorsi i quali il medesimo si intende approvato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono integrate dalle seguenti norme dell'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451: comma 1, relativamente ai soggetti promotori e gestori, nonché ai soggetti utilizzabili nei progetti; comma 3, come modificato dal comma 3 del presente articolo; comma 4; comma 7; comma 8; comma 9, lettera *f)*, per la parte in cui si prevede la corrispondenza tra la capacità dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti per l'attuazione del progetto e si consente che, per i progetti redatti nel contesto della gestione di crisi aziendale, di settore o di area, l'assegnazione avvenga limitatamente a gruppi di lavoratori espressamente individuati nel progetto medesimo.

3. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Tale importo può non essere dovuto nei casi in cui i lavoratori siano adibiti per un numero di ore ridotto proporzionale alla misura del trattamento previdenziale o sussidio spettante».

4. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per il finanziamento dei piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di lire 129 miliardi per l'anno 1995. Nell'ambito delle disponibilità un importo non inferiore al sessanta per cento è ripartito a livello regionale in relazione al numero dei lavoratori di cui al comma 5 e all'articolo 5 e le relative risorse sono impegnate per il finanziamento di progetti che utilizzano i medesimi lavoratori.

5. Ai soggetti di cui all'articolo 6, commi 1, lettere *b)* e *c)*, 3, 4 e 5, nei cui confronti siano cessati al 31 dicembre 1994 ovvero cessino entro il 31 maggio 1995 i trattamenti di integrazione salariale, di mobilità ovvero di disoccupazione speciale e che non abbiano più titolo a fruire per ulteriori periodi di alcuno dei predetti trattamenti, compete un sussidio nella misura pari al 64 per cento dell'importo mensile di cui alla lettera *a)* dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, limitatamente ai periodi di loro utilizzazione in lavori socialmente utili e per un massimo di dodici mesi. Il sussidio è a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, nei limiti delle risorse preordinate alle finalità di cui al medesimo comma.

6. Fino al 31 maggio 1995, ai soggetti di cui al comma 5 che non siano utilizzati in lavori socialmente utili è corrisposto un sussidio fissato:

a) per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 marzo 1995, nella misura del 70 per cento dell'ultimo trattamento di integrazione salariale, di mobilità ovvero di disoccupazione speciale fruito; tale misura non può essere comunque superiore all'importo derivante dalla misura del 64 per cento di cui al predetto comma 5;

b) per il periodo dal 1° aprile 1995 al 31 maggio 1995, nella misura del 64 per cento di cui al medesimo comma 5, ridotta del 30 per cento; tale misura non può essere comunque superiore all'importo del sussidio previsto nel periodo di cui alla lettera *a)*.

7. Per il sussidio di cui al comma 5 e per quello di cui al comma 6, trovano applicazione le disposizioni in materia di indennità di mobilità e di mobilità, ivi compresi l'iscrizione nelle liste di mobilità, la cancellazione dalle stesse e il diritto di precedenza nell'assunzione, rispettivamente, previsti dall'articolo 6, dall'articolo 9 e dall'articolo 8, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni.

8. Per consentire la prosecuzione dell'utilizzazione in corso alla data del 31 dicembre 1994, in lavori socialmente utili, di soggetti nei cui confronti siano cessati o cessino entro il 31 maggio 1995 i trattamenti di integrazione salariale o di mobilità, ai medesimi soggetti compete il sussidio di cui al comma 5 fino al completamento del progetto e comunque non oltre il 31 maggio 1995.

9. Per i disoccupati utilizzati nei cantieri scuola e lavoro di cui all'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni e integrazioni, nonché nei lavori socialmente utili di cui all'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274. Per i disoccupati utilizzati nei cantieri scuola e lavoro continua a trovare applicazione l'articolo 2 della legge 6 agosto 1975, n. 418, e successive modificazioni e integrazioni.

10. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 342 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

Disposizioni in materia di collocamento

1. Nei casi di assunzioni nominative e di quelle con passaggio diretto ed immediato da un'azienda all'altra, in luogo della richiesta preventiva alla sezione circoscrizionale per l'impiego, il datore di lavoro ha facoltà di inviare alla sezione medesima, entro dieci giorni dall'assunzione, ovvero entro cinque giorni dall'assunzione per i rapporti di lavoro la cui durata è inferiore a dieci giorni lavorativi, una comunicazione contenente l'indicazione del nominativo del lavoratore assunto, la data dell'assunzione, nonché gli altri elementi richiesti dalla vigente normativa e la dichiarazione, sotto la sua responsabilità, di avere effettuato l'assunzione medesima in presenza dei presupposti e dei requisiti di legge. La facoltà di assunzione nominativa e di quella con passaggio diretto ed immediato da un'azienda all'altra è estesa, con le stesse modalità, ai datori di lavoro del settore agricolo.

2. La comunicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è effettuata entro dieci giorni dall'assunzione.

3. In caso di omessa o tardiva comunicazione prevista ai commi 1 e 2, il datore di lavoro è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 29 aprile 1949, n. 264, come sostituito dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Il datore di lavoro che assume senza osservare l'obbligo di cui all'articolo 25, comma 1, secondo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni per ogni lavoratore riservatario non assunto e non può avvalersi della comunicazione sostitutiva di cui al comma 1 per nuove assunzioni effettuate nei dodici mesi successivi.

4. Al terzo comma, numero 6), dell'articolo 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «con non più di tre dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «con non più di quindici dipendenti»; al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, le parole: «più di dieci dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «più di quindici dipendenti».

5. La commissione provinciale per la manodopera agricola può deliberare che ai datori di lavoro del settore agricolo con la qualifica di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale sia consentita l'assunzione diretta fino a cinque lavoratori.

6. Con riferimento all'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, l'applicabilità dei contratti a termine è estesa al personale tecnico a livello diplomato o laureato che esplica mansioni di tipo professionale e dipendente da società di servizi o studi professionali per attività da svolgere sia sul territorio nazionale che all'estero.

7. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di realizzare una più efficiente azione amministrativa in materia di collocamento, sono dettate disposizioni modificative delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi concernenti gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le denunce dei datori di lavoro, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III e IV, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346. Il decreto del Presidente della Repubblica è emanato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e, per la materia disciplinata dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 1994, anche con il concerto del Ministro degli affari esteri. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto rimane sospesa l'efficacia delle norme recate dai citati decreti n. 345, n. 346 e n. 487, capo IV e l'allegata tabella dei criteri per la formazione delle graduatorie. Dalla tabella *C* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, è eliminata la commissione regionale per l'impiego. All'articolo 23, comma 4, del predetto decreto n. 487 del 1994, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per quelle del personale delle agenzie per l'impiego di cui all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, da assumere con contratto di diritto privato a termine.».

8. Gli importi delle sanzioni amministrative previste al comma 3 sono versati su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato per essere riassegnati al capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale concernente il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. In attesa della piena attuazione del riordino degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il personale dei nuclei dell'Arma dei carabinieri in servizio presso l'ispettorato provinciale del lavoro dipende, funzionalmente, dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro e, gerarchicamente, dal comandante del reparto appositamente istituito e operante alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, con proprio decreto, può attribuire al predetto personale i poteri ispettivi necessari all'assolvimento dei servizi di vigilanza per l'applicazione delle normative in materia di lavoro.

Art. 3.
Norme in materia di finanziamento dei patronati

1. Le somme destinate al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale per l'esercizio 1991 sono definitivamente ripartite tra gli istituti medesimi, che hanno operato nell'anno stesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base delle aliquote di ripartizione concordate con documenti sottoscritti dai legali rappresentanti degli istituti interessati ed inoltrati ai predetti Ministeri entro il 31 luglio 1992. Restano ferme le ripartizioni definitive effettuate per gli esercizi 1989 e 1990.

2. Le somme destinate al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale per gli esercizi 1992 e 1993 sono definitivamente ripartite tra gli istituti medesimi, che hanno operato nell'anno cui le somme stesse si riferiscono, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, secondo i seguenti criteri:

a) quanto al 61,60 per cento tra i seguenti istituti: Patronato delle associazioni cristiane dei lavoratori italiani (ACLI), Istituto nazionale confederale di assistenza (INCA), Istituto nazionale di assistenza sociale (INAS) e Istituto di tutela e assistenza ai lavoratori (ITAL);

b) quanto al 28,90 per cento tra i seguenti istituti: Ente di patrocinio e di assistenza per i coltivatori agricoli (EPACA), Istituto nazionale di assistenza ai contadini (INAC), Ente nazionale di assistenza sociale per gli esercenti attività commerciali (ENASCO), Ente nazionale di patronato e di assistenza sociale per gli artigiani (EPASA), Istituto nazionale di assistenza e patronato per gli artigiani (INAPA), Ente di assistenza sociale per gli artigiani (EASA), Istituto per la tutela e l'assistenza degli esercenti attività commerciali, turistiche e dei servizi (ITACO) ed Ente nazionale assistenza e patrocinio agricoltori (ENAPA);

c) quanto al 9,50 per cento tra i seguenti istituti: Istituto di patronato per l'assistenza sociale (IPAS), Ente nazionale di assistenza sociale (ENAS), Ente nazionale per l'assistenza ai coltivatori (ENPAC), Istituto nazionale assistenza lavoratori (INAL), Patronato della Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (CLAAI), Ente nazionale confederale assistenza lavoratori (ENCAL), Istituto nazionale per l'assistenza ai lavoratori (INPAL), Istituto di patronato e di assistenza sociale per il clero italiano (FACI), Servizio italiano assistenza sociale per i servizi sociali dei lavoratori (SIAS), Patronato dell'Associazione cristiana artigiani italiani (ACAI), Patronato sozialer beratungsring (SBR).

3. Ai fini della determinazione delle aliquote da riconoscersi ai singoli istituti, ciascun raggruppamento farà pervenire, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro un documento sottoscritto da tutti i legali rappresentanti degli istituti inseriti nel raggruppamento medesimo, recante l'indicazione delle aliquote concordate con riferimento all'organizzazione esistente ed alle attività assistenziali svolte sul territorio nazionale ed all'estero.

4. Rimangono acquisiti i versamenti comunque effettuati, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, relativi sino all'esercizio 1990, dagli enti di previdenza e di assistenza sociale per i liberi professionisti.

5. In attesa di pervenire ad un riordinamento della legislazione regolante gli istituti di patronato e di assistenza sociale, una quota non superiore allo 0,10 per cento delle somme destinate annualmente all'erogazione del contributo al finanziamento degli istituti stessi è utilizzata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per procedere, con proprio personale dipendente che abbia particolare competenza in materia, ad ispezioni presso le sedi degli istituti stessi all'estero finalizzate alla verifica dell'organizzazione e dell'attività di tali sedi. Le somme sono iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 4.
Misure di carattere previdenziale e contributivo

1. Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni a carico del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, istituito dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1612:

a) con decorrenza 1° gennaio 1994:

1) i valori dei contributi dovuti al Fondo predetto sono elevati nella misura di cui all'allegata tabella *A*;

2) si applicano gli aumenti a titolo di perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. L'articolo 31 del regolamento del Fondo, approvato con decreto del Ministro delle finanze 30 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 24 novembre 1973, è abrogato;

3) trova applicazione, ai fini del conseguimento del requisito di età per il diritto alla pensione ordinaria di cui all'articolo 25 del regolamento del Fondo, la tabella *A*, sezione uomini, allegata all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;

4) cessano di maturare le anzianità utili ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita di cui all'articolo 32 del regolamento del Fondo previdenziale di cui al presente comma. L'importo dell'indennità di buonuscita, maturata al 31 dicembre 1993, viene liquidato al conseguimento delle prestazioni pensionistiche e, comunque, non prima della maturazione del requisito di età per il diritto alla pensione ordinaria a carico del Fondo. All'importo dell'indennità di buonuscita, maturato al 31 dicembre 1993, si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Le disposizioni di cui al presente numero non trovano applicazione per le domande intese ad ottenere indennità di buonuscita pervenute al Fondo entro il 31 dicembre 1993;

b) è autorizzata l'erogazione di un contributo al Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali pari a lire 12 miliardi per l'anno 1994 e di 3 miliardi per l'anno 1995.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede: quanto a lire 12 miliardi per l'anno 1994, a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3677 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno; quanto a lire 3 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Le posizioni assicurative costituite dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) in favore dei propri mandatari presso l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO), in atto alla data del 30 giugno 1983, restano utili ai fini del trattamento integrativo di previdenza disciplinato dalla legge 2 febbraio 1973, n. 12. I predetti soggetti, titolari di posizione assicurativa in vigore al 30 giugno 1983, potranno richiedere, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di essere ammessi alla prosecuzione volontaria ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, pur in difetto della sussistenza alla predetta data del requisito di almeno cinque anni di anzianità contributiva, previsto dal citato articolo 8.

4. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 8, comma 1-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è differito al 28 febbraio 1995.

5. Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni a carico dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) è autorizzata l'erogazione di un contributo a carico dello Stato in favore del predetto Ente pari a lire 35 miliardi per l'anno 1995 e a lire 47 miliardi a decorrere dall'anno 1996.

6. All'onere di cui al comma 5 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 35 miliardi per l'anno 1995, a lire 31,9 miliardi per l'anno 1996 e a lire 32,4 miliardi per il 1997, l'accantonamento relativo al Ministero della sanità; quanto a lire 15,1 miliardi per il 1996 e a lire 14,6 miliardi per il 1997, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

7. Per realizzare una maggiore efficacia dei controlli incrociati, finalizzati alla vigilanza sugli obblighi contributivi delle attività dello spettacolo e dello sport professionistico, le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e dell'articolo 3, commi 11 e 11-*bis*, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, si applicano alla Società italiana autori editori (SIAE) e all'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE). L'ENPALS può stipulare convenzioni con la SIAE e l'UNIRE per la riscossione dei contributi previdenziali ad esso dovuti dalle imprese dello spettacolo e dello sport.

8. Il termine del 31 marzo 1995 per la regolarizzazione degli obblighi contributivi e dei premi e per il pagamento della prima rata di cui all'articolo 18, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è differito al 31 maggio 1995. Per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 14-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, al predetto articolo 18 i termini da quest'ultimo previsti ai commi 7, 9, lettera *b)*, e 11, devono intendersi unificati al 31 dicembre 1995 ed il riferimento all'anno 1995 di cui al comma 14 adeguato all'anno 1996.

Art. 5.

Disposizioni in materia di cassa integrazione salariale straordinaria per i dipendenti delle società costituite dalla GEPI e dall'INSAR.

1. In considerazione delle prospettive di impiego nelle nuove attività intraprese dalla GEPI per effetto delle misure di rifinanziamento disposte dall'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, nei progetti di lavori socialmente utili, nonché per effetto della costituzione di società miste con amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, per i dipendenti delle società non operative costituite dalla GEPI, operanti nei territori del Mezzogiorno indicati nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e nelle aree di crisi o declino industriale, nonché per i dipendenti dell'INSAR, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria sono prorogati sino e non oltre il 31 maggio 1995 con effetto dalla data di scadenza dei medesimi, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità e ferma restando l'iscrizione degli stessi nella lista di mobilità anche per il periodo per il quale non percepiscono le relative indennità. La proroga non si applica ai dipendenti in possesso dei requisiti necessari per usufruire dei trattamenti previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

2. Decorsi i primi sei mesi del periodo di fruizione di cui al comma 1, la misura del relativo trattamento di integrazione salariale è ridotta del 20 per cento. Detta riduzione non opera per i periodi di assegnazione a lavori socialmente utili. Nel periodo compreso tra l'8 febbraio 1995 ed il 31 maggio 1995, per i lavoratori di cui al comma 1, che non abbiano titolo per usufruire dell'indennità di mobilità, il trattamento di integrazione salariale è fissato in misura pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5.

3. Per i lavoratori assunti dall'INSAR ai sensi dell'articolo 7, commi 6-*bis*, 6-*ter* e 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, esclusi quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, del presente decreto, i trattamenti straordinari di integrazione salariale sono prorogati sino e non oltre il 31 maggio 1995, con effetto dalla data di scadenza dei medesimi, nella misura pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5.

4. Le finalità di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, e quelle previste dall'articolo 5, comma 1, del presente decreto, sono perseguite dalla GEPI e dall'INSAR, a favore di tutti i lavoratori dipendenti dalle società non operative della GEPI e dell'INSAR di cui al presente decreto anche dopo la collocazione in mobilità, all'uopo continuando ad utilizzare i finanziamenti assegnati alla GEPI e all'INSAR per i compiti istituzionali.

5. L'articolo 1, comma 5, trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori di cui al presente articolo, fermo restando che il sussidio ivi previsto non è dovuto per i mesi per i quali ai predetti soggetti spetti l'indennità di mobilità.

6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, valutati in lire 20 miliardi per il 1994 e in lire 43 miliardi per il 1995, si provvede, rispettivamente, a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1994, e mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 6.

Disposizioni in materia di interventi a sostegno del reddito

1. All'articolo 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 16 le parole: «fino al 30 giugno 1994» e le parole: «la somma di lire 9 miliardi» sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: «fino e non oltre il 31 maggio 1995» e «la somma di lire 21,5 miliardi»;

b) al comma 17 le parole: «in scadenza alla data del 30 giugno 1994» sono sostituite dalle seguenti: «in scadenza entro l'anno 1994» e le parole: «di ulteriori quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 1994»;

c) al comma 18 le parole: «di ulteriori quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 1994»;

d) al comma 19 le parole: «di quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino e non oltre il 31 maggio 1995».

2. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1995 ed il 31 maggio 1995, per i lavoratori rientranti nell'area di applicazione delle disposizioni richiamate al comma 1, lettere *a)* e *d)*, il trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni è fissato in misura pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5.

3. Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità nelle aree di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nelle aree di cui all'obiettivo n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, per i quali il trattamento di mobilità è scaduto o scade entro il secondo semestre 1994, il medesimo è prorogato sino al 31 dicembre 1994, previa domanda, da inoltrarsi agli uffici provinciali dell'INPS, da parte dei soggetti interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la persistenza dello stato di disoccupazione.

4. Per i lavoratori beneficiari del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei territori di cui al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per i quali il trattamento è scaduto anteriormente alla data del 31 dicembre 1994, il medesimo è prorogato fino a tale data.

5. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, è prorogato al 31 dicembre 1995. Detti termini si intendono riferiti alla decorrenza della sospensione dei lavoratori, come desunta dalla richiesta dell'impresa.

6. I periodi di proroga dei trattamenti di integrazione salariale concessi ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-*bis*, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, che scadono anteriormente alla data del 31 dicembre 1995, nonché i periodi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 2 del predetto articolo 1, possono essere prorogati per un periodo massimo di dodici mesi, con pari riduzione del trattamento economico di mobilità. In tali casi il trattamento è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni. Tale proroga non opera per i lavoratori che, interessati dalle disposizioni dei commi 1, 1-*bis* e 2 del predetto articolo 1, non abbiano diritto alla data di scadenza ad usufruire del trattamento di mobilità.

7. Il limite di spesa di 28 miliardi di lire per il 1994, previsto nell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato a 43 miliardi di lire. Il termine del 31 dicembre 1994, previsto nel medesimo comma, si intende riferito alla decorrenza della sospensione dei lavoratori, come desunta dalla richiesta dell'impresa.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, vanno interpretate quale formale declaratoria di soppressione del Fondo per la mobilità della manodopera, istituito dall'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e del Fondo per il finanziamento integrativo dei progetti speciali di formazione professionale, istituito dall'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, le cui gestioni, ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, erano già confluite, con effetto dal 1° gennaio 1993, nel Fondo di cui ai commi 5 e 10 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 148 del 1993. I finanziamenti e le disponibilità relative ai due Fondi sopracitati restano pertanto definitivamente acquisiti allo stesso Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 148 del 1993, al quale affluiscono anche le somme eventualmente già riversate ai sensi dei commi 1 e 2 del citato articolo 16 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, che all'uopo vengono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per essere destinate al citato Fondo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, ai fini dello svolgimento delle connesse attività.

9. L'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, va interpretato nel senso che ai contratti di solidarietà stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995, che non danno luogo ai particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 dell'articolo stesso in conseguenza dei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, vanno comunque applicate, per quanto concerne l'entità del trattamento di integrazione salariale, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, è incrementato per lire 230 miliardi per l'anno 1995.

10. Fino al 31 dicembre 1995, in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, o dell'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre, per un periodo massimo di 18 mesi, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-*bis*, e dell'articolo 2, comma 2-*ter*, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56. I suddetti periodi di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale comportano la pari diminuzione della durata dei trattamenti speciali di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso.

11. I requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si considerano acquisiti dai lavoratori con riferimento al lavoro prestato con passaggio diretto presso le imprese dello stesso settore di attività che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero risultino in rapporto di collegamento o controllo anche consortile che siano stati licenziati nel periodo dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1994.

12. Ai lavoratori posti in mobilità da aziende ubicate in zone interessate da accordi di programma già stipulati ai sensi dell'articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64, ed operanti alla data di approvazione dell'accordo stesso, il trattamento di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogato per tutto il periodo di operatività dell'accordo e comunque non oltre un triennio dalla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 223 del 1991.

13. I termini di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono essere prolungati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale per un massimo di quaranta giorni, nei casi in cui occorra acquisire, nel corso della procedura, le valutazioni, in sede di istruttoria tecnica selettiva, del comitato di cui all'articolo 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

14. Nell'ambito delle attività di cui all'articolo 18, primo comma, lettera *h)*, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, possono essere organizzati corsi riservati a disoccupati di lunga durata, che siano da almeno dodici mesi soci di cooperative, non operative, finalizzate all'esercizio di attività alle quali risultino funzionali i profili professionali posti come obiettivo delle attività formative stesse. Per la individuazione degli aventi diritto, le prefetture competenti per territorio verificheranno la regolarità delle cooperative e comunicheranno gli appositi elenchi dei soci all'organismo incaricato della realizzazione dei corsi.

15. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, relativo alle imprese di spedizione e di trasporto che occupino più di cinquanta addetti è prorogato al 31 dicembre 1995, fermi restando i limiti di spesa di cui al medesimo comma 7 dell'articolo 7.

16. La percentuale di commisurazione dell'importo del trattamento ordinario di disoccupazione per il periodo 1° gennaio 1995-31 maggio 1995 rimane stabilita al 30 per cento.

17. È differita al 31 dicembre 1995 la possibilità di iscrizione alla lista di mobilità di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

18. È differito al 31 dicembre 1995 il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 7 e 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

19. I trattamenti di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, già prorogati dall'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 55, possono essere riconosciuti per un ulteriore periodo di un anno nel limite complessivo di 1.800 unità con prelazione per i soggetti licenziati fino al 31 dicembre 1995 nel limite massimo di 1.100 unita. Ai relativi oneri si provvede, con l'estensione agli anni 1995 e 1996 degli obblighi inerenti al contributo speciale di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293. Per quanto non diversamente disposto continuano a trovare applicazione gli articoli 1, 2, 3 e 4 del predetto decreto-legge.

20. Fatto salvo quanto previsto dal comma 19, all'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in complessive lire 748 miliardi, si provvede: quanto a lire 215 miliardi, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni ed integrazioni; tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dei Ministeri interessati; quanto a lire 31 miliardi, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451; quanto a lire 502 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

21. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono apportate le seguenti modifiche: all'articolo 16, il comma 7 e l'ultimo periodo del comma 14, sono soppressi; all'articolo 16, comma 14, secondo periodo, le parole: «30 settembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 1995» e le parole: «31 dicembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 1995»; all'articolo 18, comma 1, le parole: «ad esclusione di quanto previsto all'articolo 3 del decreto medesimo» sono soppresse. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, dopo le parole: «del Ministro del lavoro e della previdenza sociale» sono aggiunte le seguenti: «, di concerto con il Ministro del tesoro.». La rappresentanza di parte datoriale nel consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica (INPDAP), fissata in dodici membri dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è ripartita tra due rappresentanti delle regioni, due delle province, uno dei comuni ed uno delle aziende speciali di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tre del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due del Ministero del tesoro ed uno del Ministero dell'interno.

2. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, il comma 1 è sostituito dal seguente: «*1.* Entro tre mesi dalla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, il personale degli enti di cui all'elenco *A* può optare per la permanenza nel pubblico impiego. Ad esso si applicano le norme della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Le opzioni esercitate entro il 31 marzo 1995 si intendono prive di effetto ove non espressamente confermate entro il 30 aprile 1995.» e al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «Il dipendente addetto all'ufficio legale dell'ente all'atto di trasformazione in persona giuridica privata, conserva l'iscrizione nell'apposito elenco speciale degli avvocati e procuratori se e fino a quando duri il rapporto di lavoro e la collocazione presso l'ufficio legale predetto.».

3. Il gettito dei contributi di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che affluisce al capitolo 4101 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, istituito ai sensi dell'articolo 20 della citata legge, si interpreta come destinato alle finalità di promozione e sviluppo della cooperazione previste al medesimo articolo 11.

4. Le somme erogate dalla Comunità europea quali contributi per le finalità di cui all'articolo 1, comma 7-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed assegnate sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, qualora non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza, potranno esserlo in quello successivo. Le somme stanziate sul capitolo 8032 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non impegnate in ciascun esercizio finanziario potranno esserlo fino al terzo esercizio successivo. Le somme stanziate sul capitolo 4101 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non impegnate in ciascun esercizio finanziario potranno esserlo in quello successivo.

5. La scadenza del termine per la comunicazione delle scelte e delle notizie di cui all'articolo 19, comma 11, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248, ai fini della conversione delle vecchie autorizzazioni per l'esercizio del commercio ambulante è rinviata al 31 dicembre 1995.

6. La scadenza del termine per il rilascio prioritario delle autorizzazioni di cui all'articolo 24, comma 9, lettere *a)* e *b)*, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248, è rinviata al 31 dicembre 1996.

7. All'articolo 18, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le parole: «ha effetto dal 1° gennaio 1994.» da ultimo sostituite dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1994, n. 723, con le parole: «ha effetto dal 1° febbraio 1995.», sono ulteriormente sostituite dalle seguenti: «ha effetto dal 1° luglio 1995.».

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

TABELLA *A*
[prevista dall'art. 4, comma 1, lettera *a)*, n. 1)]

A) *Valore marche previdenziali.*

Per dichiarazioni, per importazioni definitive, per esportazioni definitive, per temporanee importazioni e per temporanee esportazioni, per cauzioni merci estere, per introduzioni in deposito, per reimportazioni, per riesportazioni e lasciapassare merci estere:

se il valore dichiarato della merce non supera L. 30.000.000	L. 2.000
se il valore suddetto supera L. 30.000.000 ma non L. 60.000.000	» 2.600
se il valore suddetto supera L. 60.000.000 ma non L. 160.000.000	» 4.000
se il valore suddetto supera L. 160.000.000 ma non L. 300.000.000	» 7.000
se il valore suddetto supera L. 300.000.000 ma non L. 500.000.000	» 20.000
se il valore suddetto supera L. 500.000.000	» 40.000
Per manifesti di partenza e manifesti delle merci arrivate per nave:	
di stazza netta fino a 1.000 tonnellate	» 5.000
di stazza netta superiore a 1.000 tonnellate ma non a 5.000 tonnellate	» 10.000
di stazza netta superiore a 5.000 tonnellate ma non a 10.000 tonnellate	» 20.000
di stazza netta superiore a 10.000 tonnellate	» 40.000
Per ogni estratto manifesto	» 2.600
Per manifesti di partenza e manifesti delle merci arrivate per aeromobili	» 5.000
Per ogni altra dichiarazione doganale o intervento ad essa inerente	» 2.600
Per ogni istanza	» 4.000

Per i documenti di cui ai punti *c), d), e), f)* e *g)* dell'articolo 20 del decreto del Ministro delle finanze in data 30 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 24 novembre 1973, il valore del contributo è quello stabilito per le dichiarazioni doganali da essi sostituite o in essi comprese.

Per ogni prestazione professionale non riferita a dichiarazione doganale, ivi compresi gli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66: 5 per cento sull'importo del corrispettivo fatturato mediante versamento sul conto corrente postale intestato al fondo entro e non oltre sessanta giorni dall'emissione della fattura.

B) *Contributo personale.*

Contributo personale annuo, L. 3.840.000.

C) *Contributo globale annuo.*

L'importo del contributo globale annuo dovuto da ciascun iscritto al fondo non può essere inferiore a L. 6.000.000 così suddivisi: L. 3.840.000 per contributo personale di cui al punto B) e L. 2.160.000 per contributi di cui al punto A).

Nell'ipotesi in cui il valore dei versamenti relativi ai contributi di cui al punto A) sia inferiore a L. 2.160.000 gli interessati dovranno effettuare entro il 30 giugno dell'anno successivo un versamento integrativo del contributo personale fino al raggiungimento dell'importo di L. 6.000.000.

95G0139

DECRETO-LEGGE 7 aprile 1995, n. 106.

Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare la sistemazione del personale degli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993, di prevedere l'adeguamento della normativa in materia di rilevazione dei carichi di lavoro e di assunzione di personale per gli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie, nonché di dettare norme per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni concernenti gli enti locali dissestati

1. Per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 e che abbiano ottenuto entro il 31 dicembre 1994 l'approvazione dal Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dall'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, per quanto riguarda il personale eccedente rispetto ai parametri fissati e compreso nelle graduatorie di cui allo stesso articolo 21 del decreto-legge n. 8 del 1993.

2. Per gli enti locali che hanno deliberato o delibereranno lo stato di dissesto e per tutta la durata del dissesto medesimo, non si applica la disposizione prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

3. Il contributo *una tantum* per il rimborso del trattamento economico del personale posto in mobilità, a carico della quota di fondo perequativo appositamente accantonato, previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, compete all'ente locale dissestato anche per il personale che l'ente stesso intende riammettere in organico avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e fino alla data della riammissione stessa.

4. In deroga al comma 6 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, i fondi occorrenti per la corresponsione del trattamento economico di base annuo lordo spettante al personale degli enti locali in stato di dissesto finanziario, posto in mobilità, sono anticipati alla fine di ciascun anno e nella misura del 90 per cento dal Ministero dell'interno, prima dell'emanazione del provvedimento di mobilità da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 4 dell'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. L'anticipazione è effettuata sulla base di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'amministrazione locale, dal segretario e, ove esista, dal ragioniere. La relativa spesa è posta a carico della quota accantonata del fondo ordinario ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il Ministero dell'interno approva con decreto lo schema della certificazione.

5. Le disposizioni del comma 4 si applicano agli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 ed hanno ottenuto, entro il 31 dicembre 1994, l'approvazione da parte del Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

Art. 2.

Disposizioni relative alle procedure di mobilità

1. L'articolo 16-*bis* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito dal seguente:

«Art. 16-*bis* (*Disposizioni in materia di assunzioni e mobilità negli enti locali*). — *1.* Per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 e che abbiano ottenuto entro il 31 dicembre 1994 l'approvazione del Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e per quelli che dal 1° gennaio 1994 abbiano dichiarato o dichiareranno il dissesto ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dell'articolo 21 del presente decreto, le procedure di mobilità del personale eccedente rispetto ai parametri fissati in sede di rideterminazione della pianta organica vengono espletate prioritariamente nell'ambito della regione di appartenenza dell'ente interessato.

2. Esclusivamente al fine di consentire l'assegnazione del personale di cui al comma 1, gli enti locali della regione nella quale si trovino enti che hanno deliberato il dissesto danno comunicazione dei posti vacanti, di cui intendono assicurare la copertura, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il Dipartimento della funzione pubblica trasmette all'ente locale l'elenco nominativo del personale da trasferire mediante la procedura di mobilità d'ufficio. In mancanza di tale trasmissione, nel predetto termine, l'ente locale può avviare le procedure di assunzione.».

Art. 3.

Disposizioni relative agli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie

1. Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dai seguenti:

«*11.* In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8, gli enti locali con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non sono tenuti alla rilevazione dei carichi di lavoro. Per gli enti locali con popolazione superiore a 10.000 abitanti, che si trovino nelle stesse condizioni, la rilevazione dei carichi di lavoro costituisce presupposto indispensabile per la rideterminazione delle dotazioni organiche. La metodologia adottata è approvata con deliberazione della giunta che ne attesta, nel medesimo atto, la congruità. Non sono, altresì, tenute alla rilevazione dei carichi di lavoro le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

11-bis. Fino alla rideterminazione delle dotazioni organiche, gli enti locali di cui al comma 11 possono procedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, all'assunzione di personale per i posti per i quali, alla data del 31 agosto 1993, erano stati banditi o autorizzati i relativi concorsi o attivate le procedure di reclutamento; i medesimi enti possono altresì coprire, fino al limite del 50 per cento, i posti resisi vacanti successivamente al 31 agosto 1993, nonché assumere personale a tempo determinato o stabilire rapporti di lavoro autonomo, in deroga ai limiti indicati nei commi 23 e 27. È altresì consentita la copertura dei posti vacanti qualora la dotazione non superi l'unità.».

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, così come sostituito dall'articolo 2, gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, rideterminata la propria dotazione organica ai sensi dei commi 11 e 11-*bis* dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dal comma 1, possono assumere personale, nell'ambito dei posti vacanti, sempreché dispongano di idonee risorse finanziarie.

3. Nei confronti degli enti locali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, a prescindere dalla valutazione dei carichi di lavoro ivi previsti. Gli stessi enti locali possono conservare sino al 31 dicembre 1995 i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 5 del predetto articolo 4-*bis*.

Art. 4.

Validità delle graduatorie

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la graduatoria concorsuale viene approvata dall'autorità competente e rimane efficace per un termine di tre anni dalla data di approvazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili nello stesso profilo professionale, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

Art. 5.

Procedure concorsuali

1. Limitatamente ai concorsi già banditi alla data dell'11 ottobre 1994 e qualora la commissione abbia già dato inizio alle prove concorsuali, ivi compresa la valutazione dei titoli, sono fatte salve le disposizioni dettate dalla legge 8 giugno 1962, n. 604, dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, concernenti lo svolgimento delle procedure concorsuali per i segretari comunali e provinciali, ivi compresa la composizione delle commissioni giudicatrici.

Art. 6.

Numero degli assessori

1. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 23 della legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole: «non superiore a otto nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e nelle città metropolitane.» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a otto nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 300.000 abitanti; non superiore a dieci nei comuni con popolazione compresa tra 300.001 e 600.000 abitanti; non superiore a dodici nei comuni con popolazione compresa tra 600.001 e un milione di abitanti e non superiore a quattordici nei comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti e nelle città metropolitane.».

Art. 7.

Fondo di solidarietà per il personale cui è concessa l'aspettativa sindacale

1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è assegnato ai comuni, alle province ed alle comunità montane un contributo corrispondente alla spesa sostenuta, dal 1993 e per gli anni seguenti, dagli enti stessi per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede con la quota annuale dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni versata allo Stato dai comuni per il tramite delle amministrazioni provinciali, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. Se la quota è insufficiente il contributo è ripartito in proporzione ai fondi disponibili. Nel caso in cui dopo il finanziamento dell'onere di cui al comma 1 rimanga invece disponibilità, la quota residua è redistribuita ai comuni con le modalità previste per la ripartizione con parametri obiettivi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0140

DECRETO-LEGGE 7 aprile 1995, n. **107.**

Attuazione delle risoluzioni ONU numeri 942 e 944 del 1994, relative all'embargo nei confronti della Bosnia Erzegovina ed alla revoca dell'embargo nei confronti di Haiti, nonché autorizzazione alla partecipazione italiana alla missione di polizia civile della U.E.O. a Mostar.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la risoluzione n. 942/1994 con la quale il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di estendere le misure di embargo previste nei confronti della Serbia e del Montenegro anche alle zone della Bosnia Erzegovina soggette al controllo delle forze serbo-bosniache;

Vista la risoluzione n. 944/1994 con la quale il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deliberato la revoca dell'embargo nei confronti di Haiti;

Visti i regolamenti numeri 2471/1994 e 2543/1994 con i quali il Consiglio dell'Unione europea ha dato attuazione alle predette risoluzioni ONU;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare esecuzione da parte italiana ai predetti atti;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di assicurare la partecipazione italiana alla missione di polizia civile della U.E.O. nella città di Mostar;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, delle finanze, e del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione alle disposizioni di cui agli articoli 2, 6, 8 e 11 del regolamento n. 2471/94 approvato dal Consiglio dei Ministri delle Comunità europee relativo all'embargo nei confronti delle zone della Bosnia Erzegovina sotto il controllo delle forze serbo-bosniache.

2. Nei confronti dei soggetti che, in qualsiasi modo, anche indirettamente, commettono le violazioni di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro non inferiore alla metà del valore dell'attività economica svolta e non superiore al valore medesimo.

3. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni alle forniture destinate alle zone della Repubblica di Bosnia-Erzegovina soggette al controllo delle forze serbo-bosniache, rilasciate dal Ministero del commercio con l'estero in conformità alle determinazioni del Comitato istituito dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 724/91, sono valide, ove del caso, anche per l'utilizzo dei fondi congelati in base all'articolo 6 del regolamento n. 2471/94 e per le connesse operazioni bancarie, nonché per il trasporto delle relative merci per via aerea o marittima.

2. Le deroghe ai divieti previste dal regolamento n. 2471/94, diverse da quelle di cui al comma 1, possono essere disposte secondo la procedura prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 1992, n. 305, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 355.

Art. 3.

1. Le disposizioni del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1994, n. 434, cessano di avere efficacia nei confronti di Haiti dalla data del 16 ottobre 1994.

Art. 4.

1. Ad eccezione delle disposizioni concernenti l'estinzione delle garanzie rese inesigibili dall'applicazione dell'embargo, le altre disposizioni emanate dallo Stato italiano in esecuzione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dei regolamenti approvati dal Consiglio dei Ministri delle Comunità europee, recanti misure di embargo nei confronti di Stati esteri, cessano di avere efficacia dalla data in cui le misure sono revocate; nel caso di sospensione di queste ultime, l'efficacia resta sospesa fino alla data del loro ripristino. Della cessazione e della sospensione è data apposita comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 5.

1. È autorizzata la partecipazione italiana alla missione di polizia civile della U.E.O. per le finalità di cui agli articoli 12 e 13 del Memorandum d'intesa sull'Amministrazione europea della citta di Mostar, firmato il 5 luglio 1994 a Ginevra dalla Trojka dei Ministri degli esteri dell'Unione europea, dalla Presidenza della U.E.O., dal Presidente della Repubblica di Bosnia-Erzegovina e dai sindaci croato e mussulmano della città di Mostar.

2. Ai fini indicati al comma 1 è inviato a Mostar, fino al 22 luglio 1996, un contingente di 20 unità, composto da militari dell'Arma dei carabinieri.

Art. 6.

1. Al personale militare di cui all'articolo 5 è attribuito, con decorrenza dalla data di uscita dal territorio nazionale e fino alla data di rientro nel territorio stesso, il trattamento di cui agli articoli 1 e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, prendendo a base la diaria spettante al personale impiegato nei territori dell'ex-Jugoslavia. A tal fine l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della citata legge n. 642 del 1961 viene fissata nella misura del 100% dell'assegno di lungo servizio all'estero. Allo stesso personale viene altresì attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti.

2. Al personale militare di cui all'articolo 5, qualora impossibilitato a prestare servizio perché in stato di cattività o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 1, nonché lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di cattività o di dispersione è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità.

3. In caso di decesso del personale militare di cui all'articolo 5 per causa di servizio, connesso all'espletamento della missione a Mostar, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità dello stesso personale per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.

4. Al personale militare di cui all'articolo 5 si applica il codice penale militare di pace.

5. Potranno essere utilizzati, ove compatibili con le effettive necessità, materiali approvvigionati ma non impiegati per lo svolgimento della missione umanitaria in Somalia, di cui al decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 125, che potranno poi essere ceduti gratuitamente all'Amministrazione europea di Mostar per le esigenze della missione e delle forze di polizia locali, ove si rendesse necessario.

Art. 7.

1. All'onere derivante all'applicazione dell'articolo 5, valutato in lire 2.773 milioni per l'anno 1995 ed in lire 1.680 milioni per l'anno 1996, si provvede, quanto a lire 2.643 milioni per l'anno 1995 ed a lire 1.610 milioni per l'anno 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; quanto a lire 130 milioni per l'anno 1995 ed a lire 70 milioni per l'anno 1996, a carico del capitolo 3198 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per gli stessi anni.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

MANCUSO, *Ministro di grazia e giustizia*

CORCIONE, *Ministro della difesa*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

CLÒ, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0141

DECRETO-LEGGE 7 aprile 1995, n. 108.

Disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata l'imminenza delle scadenze elettorali e referendarie;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il pieno ed efficace funzionamento dei commissariati del Governo, anche nell'espletamento delle numerose e delicate incombenze affidate ai predetti organi in materia elettorale e referendaria, nonché di ridurre i contingenti di personale di altre amministrazioni in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. I commi 4, 5, 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come integrato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479, sono sostituiti dai seguenti:

«*4*. La commissione è presieduta dal commissario del Governo, ovvero, in caso di assenza o impedimento, dal funzionario di cui alla lettera *b)* di grado più elevato ed è composta:

a) da un magistrato della Corte dei conti;

b) da tre funzionari dell'amministrazione dello Stato, di cui uno con qualifica dirigenziale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno appartenente ai ruoli della dirigenza dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno ed uno appartenente ai ruoli delle qualifiche dirigenziali della Ragioneria generale dello Stato;

c) da un esperto, scelto in una terna di nomi designata dal consiglio regionale fra docenti universitari di ruolo in materie giuridico-amministrative, avvocati, anche dello Stato, funzionari statali o regionali in quiescenza, iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

5. I componenti della commissione di cui alla lettera *b)* del comma 4 sono collocati, in posizione di fuori ruolo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per le esigenze della commissione stessa. Compatibilmente con gli impegni connessi con il funzionamento delle commissioni, ai predetti funzionari possono essere assegnati, previo assenso del Ministro per gli affari regionali, altri compiti.

6. Le funzioni vicarie di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono assicurate dal dirigente di grado più elevato in servizio presso il commissariato del Governo.».

2. Al comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come integrato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire il regolare svolgimento dei lavori della commissione statale di controllo, il commissario del Governo nomina, anche fra il personale in servizio presso il commissariato del Governo con qualifica dirigenziale, un membro supplente, scelto nelle categorie di cui alla lettera *b)* del comma 4, con il compito di sostituire uno dei componenti della commissione in caso di assenza o impedimento.».

Art. 2.

1. La tabella *A* annessa alla legge 23 agosto 1988, n. 400, come integrata dalle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 3, e 38, comma 12, della medesima legge, è sostituita dalla tabella *A* allegata al presente decreto.

2. La tabella *B* annessa alla legge 23 agosto 1988, n. 400, come integrata dalle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 3, e 38, comma 12, della medesima legge e come modificata per effetto dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è sostituita dalla tabella *B* allegata al presente decreto.

3. La tabella *C* annessa alla legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificata per effetto dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è sostituita dalla tabella *C* allegata al presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli* MANCUSO

Tabella A. - Organico dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri

(artt. 30, 31, 32 e 38)

	In ruolo	Comandati e fuori ruolo	Esperti e consiglieri a tempo parziale
Dirigente Generale, livello B e C. e qualifiche equiparate	* 42	18 (Dirigente Generale + Dirigente)	100
Dirigente	176	82	
Totale	218	100	

(*) Di cui 4 riservati al personale dirigente dei Commissariati di Governo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Tabella B. - Organico del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri

(artt. 30, 32, 37 e 38)

	In ruolo	Comandati e fuori ruolo	Incaricati
Qualifiche ad esaurimento	24	105 (per Qualifiche ad esaurimento, IX e VIII)	30
IX qualifica funzionale	96		
VIII qualifica funzionale	231		
VII qualifica funzionale	435	150 (per VII e VI)	
VI qualifica funzionale	346		
V qualifica funzionale	603	310 (per V e IV)	
IV qualifica funzionale	373		
III qualifica funzionale	147	65 (per III e II)	
II qualifica funzionale	11		
Totale	2266	630	

Tabella C. - Organico del personale dei Commissariati del Governo nelle regioni

(artt. 30, 38 e 39)

	In ruolo	Comandati e fuori ruolo
Dirigente	120	30
Qualifiche ad esaurimento	1	
IX qualifica funzionale	19	40 (Qualifiche ad esaurimento, IX, VIII)
VIII qualifica funzionale	38	
VII qualifica funzionale	58	40 (VII, VI)
VI qualifica funzionale	36	
V qualifica funzionale	90	60 (V, IV)
IV qualifica funzionale	57	
III qualifica funzionale	59	30 (III, II)
II qualifica funzionale	5	
Totale	483	200

95G0142

DECRETO-LEGGE 7 aprile 1995, n. 109.

Proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite da alluvione nel novembre 1994

1. All'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2, primo e secondo periodo, le parole: «30 aprile 1995» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 1995»;

b) nel comma 5 le parole: «30 aprile 1995», «5 maggio 1995» e «5 giugno 1995» sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: «31 ottobre 1995», «5 novembre 1995» e «5 dicembre 1995»;

c) nel comma 6 le parole: «30 aprile 1995» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 1995» e le parole da: «i medesimi soggetti» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «i medesimi soggetti debbono procedere alla liquidazione relativa alle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione dal 1° gennaio 1995 al 31 ottobre 1995 ed al relativo versamento entro il 5 dicembre 1995, senza l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 33, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»;

d) nel comma 7, primo periodo, dopo le parole: «quattro mesi;» sono inserite le seguenti: «e comunque non oltre il 30 novembre 1995;»;

e) nel comma 11, le parole: «Il versamento delle somme dovute» sono sostituite dalle seguenti: «Il versamento delle somme dovute entro il 30 aprile 1995 per tributi diversi da quelli di cui ai commi 6 e 7 e delle somme relative all'imposta sul valore aggiunto limitatamente alle operazioni compiute entro il 30 aprile 1995»;

f) nel comma 12-*bis*, primo periodo, le parole: «20 dicembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 1995».

2. Le disposizioni del comma 1, lettera *d)*, non si applicano ai soggetti che si avvalgono del differimento di termini previsto dall'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35.

3. Le disposizioni dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, devono intendersi riferite anche al personale militare ed equiparato comunque in servizio nei territori interessati.

Art. 2.

Disposizioni in favore degli enti locali colpiti dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994

1. I sindaci dei comuni, individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che a seguito degli eventi alluvionali del 1994 abbiano subito la distruzione totale o parziale degli atti contabili sono tenuti a rendere apposita denuncia all'autorità di pubblica sicurezza. La denuncia è affissa per otto giorni consecutivi all'albo pretorio del comune.

2. Il conto del bilancio dell'esercizio 1994 equivale al conto del tesoriere integrato sulla base della documentazione ancora esistente o reperita da fonti esterne.

3. I comuni sono autorizzati a contabilizzare le entrate e le spese relative agli anni 1994 e precedenti ancora da effettuare nel conto della competenza dell'anno nel quale i fatti relativi si manifestano. L'autorizzazione è valida per gli esercizi 1995 e 1996.

4. Il termine previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, per la presentazione del rendiconto delle spese sostenute dai comuni, individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, per l'organizzazione della elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo del 12 giugno 1994, è prorogato al 30 giugno 1995.

5. I comuni, individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che a seguito degli eventi alluvionali del 1994 abbiano subito la perdita totale o parziale della documentazione relativa alle spese sostenute per l'organizzazione della elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, debbono rendere apposita denuncia della perdita della documentazione medesima all'autorità di pubblica sicurezza. Al rimborso delle spese non documentabili si provvede, con decreto prefettizio da allegare all'ordinativo di pagamento estinto della prefettura, in misura forfetaria pari all'importo delle spese rimborsate per l'organizzazione delle consultazioni

elettorali del 27 marzo 1994, con esclusione degli onorari dovuti ai componenti degli uffici elettorali di sezione: Gli onorari dovuti ai citati componenti di seggio sono rimborsati in base al numero degli uffici elettorali di sezione costituiti in occasione delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo del 12 giugno 1994 e nelle misure previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica in data 8 marzo 1994, recante rideterminazione degli onorari da corrispondere ai membri dei seggi elettorali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 18 marzo 1994.

6. Dopo il comma 9 dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, sono aggiunti i seguenti commi:

«9-*bis*. Per i casi in cui l'importo della rata dei contributi ordinari di cui al comma 9 non consenta il recupero integrale dell'anticipazione, i comuni interessati sono tenuti a versare, sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'interno, l'importo differenziale ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 settembre 1995.

9-*ter*. Lo stanziamento del capitolo 1601 del Ministero dell'interno è integrato, per l'anno 1995, dell'importo di lire 112.000 milioni, corrispondente all'ammontare delle anticipazioni che eccedono la seconda rata dei contributi ordinari 1995. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle entrate di cui al comma 9-*bis* che restano acquisite al bilancio dello Stato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 3.

Modificazioni alla disciplina IVA in materia di autoconsumo, di rettifica della detrazione e di aliquota per le radiodiffusioni.

1. Al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 10, comma 2, lettera *b)*, numero 2-*bis)*, dopo le parole: «prosciutto cotto;», sono aggiunte le seguenti: «(v.d. ex 16.02);»;

b) l'articolo 16-*bis* è sostituito dal seguente:

«Art. 16-*bis* (*Modifiche in materia di autoconsumo e di rettifica della detrazione IVA*). — *1.* Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2, secondo comma, il numero 4) è sostituito dal seguente: "4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore a lire cinquantamila;";

b) nell'articolo 3, terzo comma, è premesso il seguente periodo: "Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo, sempreché l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono, se di valore superiore a lire cinquantamila, prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero, a titolo gratuito, per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative a favore del personale dipendente.";

c) nell'articolo 6, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quelle indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.";

d) nell'articolo 13, secondo comma, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: "*c)* per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) dell'articolo 2, per le prestazioni e le assegnazioni di cui all'articolo 3, terzo comma, primo e secondo periodo, e per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate per estinguere precedenti obbligazioni, dal valore normale dei beni e delle prestazioni;";

e) nell'articolo 18, il terzo comma è sostituito dal seguente: "La rivalsa non è obbligatoria per le cessioni di cui ai numeri 4) e 5) dell'articolo 2 e per le prestazioni di servizi di cui al terzo comma, primo periodo, dell'articolo 3.";

f) nell'articolo 19-*bis*, sesto comma, dopo le parole: "Se i beni ammortizzabili" sono inserite le seguenti: "o comunque gli immobili".».

2. Nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 15) è sostituito dal seguente: «15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate;».

3. Alla tabella *A*, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel numero 9), dopo le parole: «ex 10.07» sono aggiunte le seguenti: «, ex 21.07.02»;

b) il numero 31) è sostituito dal seguente: «31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie; veicoli di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2500 centimetri cubici, se con motore diesel, adattati ad invalidi, titolari di patente F per ridotte o impedite capacità motorie;»;

c) nel numero 36), dopo le parole: «radiodiffusioni circolari» è soppressa la parola: «pubbliche» e dopo le parole: «delle radiodiffusioni» è soppressa la parola: «pubbliche».

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 24 marzo 1995.

5. Alle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 3, lettera *c)*, valutate in lire 30 miliardi per l'anno 1995 e in lire 35 miliardi a decorrere dall'anno 1996, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, lettera *f)*.

Art. 4.

Altre disposizioni fiscali urgenti

1. Al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 17, comma 6, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 1996» sono soppresse; nel comma 8 dello stesso articolo il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'aliquota d'imposta stabilita nel comma 6, lettera *a)*, si applica a decorrere dalle fatture emesse dal 1° gennaio 1996 e quelle stabilite nei commi 4, 5 e 6, lettera *b)*, si applicano a partire dalle fatturazioni emesse dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente ai consumi attribuibili, su base giornaliera, al periodo successivo alla data di applicazione delle predette aliquote, considerando costante il consumo nel periodo.»;

b) nell'articolo 19-*bis*, comma 5, primo periodo, le parole: «inferiore a lire 5 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «fino a lire 5 miliardi».

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0143

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 4 ottobre 1994, n. 771.

Regolamento recante modalità per l'elezione dei rappresentanti delle università e degli studenti nella Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari e per il funzionamento della Consulta stessa.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari e, in particolare, l'art. 6, il quale prevede che con apposito regolamento ministeriale siano disciplinate le modalità per l'elezione dei rappresentanti delle università e degli studenti nella Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari, e per il funzionamento della Consulta stessa;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, concernente la designazione dei rappresentanti regionali negli organismi a composizione mista tra Stato e regioni;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 25 giugno 1992;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 (nota n. 2340/B del 30 settembre 1994);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Titolo I

MODALITÀ DI ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI DELLE UNIVERSITÀ E DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE REGIONI.

Art. 1.

Rappresentanti degli studenti

1. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti è costituito un collegio unico nazionale. L'elettorato attivo e passivo è attribuito agli studenti che risultino regolarmente iscritti ai corsi di laurea o di diploma alla data delle elezioni.

2. L'elezione avviene per liste concorrenti, presentate al Ministero da 50 elettori almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni, nelle quali sono raggruppati i candidati con l'indicazione del cognome e del nome e del numero progressivo. Non è ammessa la inclusione in più di una lista. Ogni lista deve essere corredata da certificati comprovanti il possesso dei requisiti dei candidati, rilasciati dall'università e istituto di appartenenza.

3. Le liste, controfirmate dai candidati per accettazione, sono trasmesse dal Ministero alle università che dovranno renderle pubbliche almeno cinque giorni prima della data fissata per le elezioni.

4. Ogni studente può esprimere un solo voto di preferenza. Risultano eletti gli studenti che abbiano ottenuto in assoluto il maggior numero di voti, indipendentemente dalla lista di appartenenza. Nel caso di parità di voti, prevale lo studente più anziano di età. Se tuttavia sussista parità di voti fra studenti in corso e studenti fuori corso, prevale lo studente in corso.

5. Lo studente eletto resta in carica per l'intera durata della Consulta, sempreché mantenga la propria qualità di studente.

Art. 2.

Rappresentanti delle università

1. Per l'elezione dei rappresentanti delle università è costituito un collegio unico nazionale. L'elettorato attivo e passivo è attribuito ai rettori nonché ai professori, ai ricercatori, e al personale tecnico ed amministrativo in servizio presso le università e gli istituti alla data delle elezioni.

2. L'elezione avviene per liste concorrenti, presentate al Ministero da 50 elettori almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni, nelle quali sono raggruppati i candidati con l'indicazione del cognome e nome e del numero progressivo. Non è ammessa l'inclusione in più di una lista. Ogni lista deve essere corredata da certificati comprovanti il possesso dei requisiti dei candidati, rilasciati dall'università e istituto di appartenenza.

3. Le liste, controfirmate dai candidati per accettazione, sono trasmesse dal Ministero alle università che dovranno renderle pubbliche almeno cinque giorni prima della data fissata per le elezioni.

4. Ogni elettore può esprimere un solo voto di preferenza. Risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto in assoluto il maggior numero di voti, indipendentemente dalla lista di appartenenza; nel caso di parità di voti, prevale la maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità di servizio, prevale la maggiore età.

5. Il rappresentante eletto resta in carica per l'intera durata della Consulta, sempreché mantenga la propria posizione di ruolo.

Titolo II

PROCEDURA ELETTORALE

Art. 3.

Ordinanza

1. Il Ministro, con propria ordinanza, emanata almeno sei mesi prima della scadenza della Consulta, e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, indice le elezioni.

Art. 4.

Formazione degli elenchi

1. Ai fini della determinazione dell'elettorato attivo e passivo, il Ministero predispone gli elenchi degli aventi titolo, trasmettendoli almeno tre mesi prima della data fissata per le elezioni, alle università che li renderanno pubblici mediante affissione all'albo del rettorato e delle facoltà almeno sessanta giorni prima della data delle votazioni. Avverso la formazione degli elenchi è data facoltà di opposizione, entro dieci giorni dalla data di pubblicizzazione, al Ministero che adotta le conseguenti decisioni entro i successivi quindici giorni.

2. Gli elenchi devono contenere a fianco di ciascun nominativo uno spazio libero sul quale l'elettore, prima di esprimere il voto, appone la propria firma.

Art. 5.

Seggi elettorali

1. Presso ciascuna università e istituto è costituito con decreto del rettore o direttore un unico seggio elettorale, composto dal direttore amministrativo o, in caso di impedimento dello stesso, dal funzionario più elevato in grado con funzioni di presidente e da due impiegati designati dal rettore o direttore, dei quali uno con funzioni di segretario.

2. Presso ciascun seggio sono predisposte due urne per la raccolta rispettivamente dei voti dei rappresentanti degli studenti e delle università.

Art. 6.

Schede elettorali

1. Le schede per le votazioni sono predisposte dal Ministero in colori distinti per ciascuna delle categorie degli elettori.

2. Le schede sono inviate tempestivamente alle università e istituti dal Ministero e trasmesse dal rettore o direttore al segggio elettorale. Ogni scheda deve recare un tagliando con l'indicazione dell'università o istituto, il relativo timbro e la firma del presidente del sèggio elettorale.

Art. 7.

Operazioni di voto

1. Nella data e nell'orario stabiliti per le votazioni, l'elettore, dopo aver dimostrato la propria identità e aver apposto la propria firma sull'elenco dei votanti a fianco del proprio nominativo, ritira dal presidente del seggio la

scheda di votazione ed esprime il proprio voto. Chiusa la scheda, il votante la riconsegna al presidente, il quale la introduce nell'urna.

2. Il voto è individuale e segreto. Ogni segno di indentificazione dell'elettore comporta l'annullamento della scheda elettorale.

3. Terminate le operazioni di voto, il presidente del seggio procede al controllo del numero dei votanti, accertandone la rispondenza con il numero delle schede votate.

4. Il segretario del seggio redige quindi un verbale, sottoscritto dal presidente, contenente le seguenti notizie:

a) numero delle schede ricevute per ciascuna categoria;

b) numero delle schede votate per ciascuna categoria;

c) numero delle schede non utilizzate.

5. Le schede votate sono raggruppate per categoria in plichi separati. In altro plico sono inserite le schede non utilizzate o annullate nel corso delle operazioni elettorali, il verbale e gli elenchi degli elettori. Detti plichi, sigillati e firmati da tutti i componenti del seggio, sono riuniti in un unico plico che viene consegnato agli uffici amministrativi delle università e degli istituti che ne curano la trasmissione al Ministero.

Art. 8.

Commissione elettorale

1. Con decreto del Ministro è istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica una commissione elettorale con il compito di effettuare le operazioni di spoglio. La commissione è composta da un magistrato amministrativo o contabile che la presiede e da quattro funzionari del Ministero con qualifica non inferiore alla VIII, dei quali uno con funzioni di segretario.

2. La commissione potrà essere coadiuvata nei suoi adempimenti materiali da personale di segreteria messo a disposizione dall'amministrazione.

Art. 9.

Operazioni di spoglio e proclamazione degli eletti

1. Lo spoglio è pubblico e dell'inizio delle operazioni è data tempestiva comunicazione.

2. La commissione, constatata l'integrità dei sigilli apposti ai plichi delle schede, controlla in base ai processi verbali pervenuti dalle varie sedi la regolarità delle operazioni elettorali. Quindi, dopo aver staccato da ciascuna scheda il relativo tagliando e aver raggruppato le schede per categorie, procede alle operazioni di spoglio.

3. La commissione, sulle questioni insorte in ordine alla regolarità delle operazioni elettorali, delibera a maggioranza semplice.

4. Esaurite le operazioni di spoglio, la commissione proclama gli eletti secondo quanto previsto dagli articoli 1 e 2.

5. Di tutte le operazioni va redatto un processo verbale.

Art. 10.

Rappresentanti delle regioni

1. I cinque rappresentanti delle regioni sono nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418.

Titolo III

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Art. 11.

Convocazioni e ordine del giorno

1. La Consulta è presieduta dal Ministro e dura in carica quattro anni che decorrono dalla data del decreto di nomina di tutti i componenti.

2. Nella prima seduta la Consulta elegge nel suo seno a scrutinio segreto un ufficio di presidenza composto da tre membri, di cui un rappresentante delle università, un rappresentante delle regioni e un rappresentante degli studenti. L'ufficio di presidenza coadiuva il Ministro per la predisposizione dell'ordine del giorno delle sedute e dell'organizzazione dei lavori per l'assegnazione degli argomenti in discussione ai relatori.

3. La Consulta si riunisce, in sessione ordinaria, tre volte l'anno, sulla base di un calendario annuale prestabilito, e comunque tramite convocazione che deve avvenire almeno venti giorni prima della riunione.

4. La Consulta può riunirsi inoltre in sessione straordinaria ogni qual volta il Ministro lo ritenga opportuno oppure su richiesta motivata di almeno un quinto dei suoi componenti.

5. La convocazione recante l'indicazione dell'ordine del giorno è disposta dal Ministro tramite l'ufficio di segreteria, di cui all'art. 13.

6. L'ordine del giorno è stabilito dal Ministro e deve contenere anche gli argomenti richiesti da almeno un quinto dei componenti. All'inizio di ciascuna seduta possono essere inserite aggiunte all'ordine del giorno proposte dal Ministro e da almeno un quinto dei componenti. Le aggiunte devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti e non possono essere trattate prima che siano trascorse 24 ore dall'approvazione dell'integrazione dell'ordine del giorno e senza che di tale integrazione sia stata data immediata comunicazione telegrafica agli assenti.

7. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno deve, ove possibile, essere trasmessa ai consiglieri unitamente alla convocazione o, comunque, essere tenuta a disposizione degli stessi dalla medesima data presso l'ufficio di segreteria.

8. Le sedute sono valide se ad esse interviene la maggioranza dei componenti la Consulta. In qualsiasi momento della seduta il Ministro può disporre, di sua iniziativa o su richiesta di un consigliere, la verifica del numero legale. Ove questo non sussista, la seduta è sospesa e la Consulta è riconvocata.

Art. 12.

Organizzazione dei lavori

1. Il Ministro dirige e coordina i lavori della seduta. Il Ministro può delegare ad un consigliere la presidenza della seduta.

2. Gli argomenti posti all'ordine del giorno sono discussi secondo l'ordine contenuto nell'avviso di convocazione. All'inizio di ogni seduta può comunque essere richiesta l'inversione o la anteposizione degli argomenti posti all'ordine del giorno da uno dei membri della Consulta. L'inversione ha luogo ove la proposta sia approvata dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

3. Le votazioni per l'espressione di parere e la formulazione di proposte sono valide se vi abbia preso parte la maggioranza dei componenti in carica della Consulta.

4. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. Per il lavoro istruttorio o di studio e di approfondimento di temi specifici, la Consulta può costituire nel suo ambito appositi gruppi di lavoro che si riuniscono, di norma, in occasione delle sedute.

6. Il verbale della seduta è redatto in forma sintetica da un consigliere designato di volta in volta dal Ministro o dal suo delegato.

7. Ciascun componente ha diritto di far registrare a verbale il proprio dissenso o l'astensione dalla discussione e alle deliberazioni adottate. Eventuali osservazioni devono essere formulate per iscritto o verbalmente in questa sede.

Art. 13.

Ufficio di segreteria

1. La Consulta si avvale di un ufficio di segreteria tecnico-organizzativa, costituito presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con decreto del Ministro nell'ambito del servizio per il supporto agli organi collegiali di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 419, del quale fa parte un impiegato con la qualifica non inferiore alla ottava con funzioni di capo della segreteria, che può assistere, ove necessario, alle sedute.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 ottobre 1994

Il Ministro: PODESTÀ

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI
Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1995
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 8

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 6 della legge n. 390/1991 è il seguente:

«Art. 6. *(Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari).* — 1. È istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministero», la Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari.

2. La Consulta:

a) formula pareri e proposte al Ministro in materia di diritto agli studi universitari;

b) indica i criteri per la formulazione del rapporto di cui all'articolo 5, anche promuovendo, a tal fine, indagini e ricerche sulla condizione studentesca e sui servizi di orientamento e di tutorato, ed esprime il parere sul rapporto stesso;

c) esprime il parere di cui all'art. 4, comma 1.

3. La Consulta è presieduta dal Ministro ed è composta da cinque rappresentanti delle università, da cinque rappresentanti delle regioni nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, e da cinque rappresentanti degli studenti.

4. Le modalità per l'elezione dei rappresentanti delle università e degli studenti e per il funzionamento della Consulta sono disciplinate con regolamento adottato con decreto del Ministro.

5. Agli oneri per il funzionamento della Consulta si provvede a carico del capitolo 1125 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1991 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi».

L'art. 4 del D.Lgs. n. 418/1989 (Riordinamento delle funzioni della Conferenza permanente, per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e degli organismi a composizione mista Stato-regioni, in attuazione dell'art. 12, comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400) così recita:

«Art. 4 *(Designazione dei rappresentanti regionali negli organismi a composizione mista Stato-regioni).* — 1. Le designazioni di componenti o rappresentanti regionali in organismi a composizione mista Stato-regioni spettano alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, ivi comprese quelle finora, attribuite alla Conferenza Stato-regioni. Tale competenza è esclusa quando le designazioni sono attribuite direttamente alle singole regioni o province autonome, oppure quando la partecipazione regionale è concessa, dalle disposizioni che la prevedono, all'oggetto specifico dell'atto per cui è richiesta, o ad un interesse territorialmente localizzato delle singole regioni o province autonome, o quando la partecipazione è rimessa alla convocazione della regione da parte dell'organismo a composizione mista o del suo presidente».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nota all'art. 3:

— Con ordinanza ministeriale 26 ottobre 1994 (pubblicata di seguito in questa stessa pagina) sono state indette, per la prima volta, le elezioni in argomento.

Nota all'art. 10:

— Per il testo dell'art. 4 del D.Lgs. n. 418/1989 si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 13:

— L'art. 7 del regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, adottato con D.P.R. n. 419/1990, è così formulato:

«Art. 7. *Servizio per il supporto agli organi collegiali).* — 1. Il servizio:

a) provvede agli adempimenti necessari alla costituzione e al funzionamento degli organi collegiali indicati nel presente regolamento;

b) organizza gli uffici di segreteria ed altri eventuali uffici ausiliari dei predetti organi assicurando il collegamento tra gli stessi e le strutture del Ministero.

2. Il servizio provvede altresì ad assicurare, avvalendosi anche del personale e delle attrezzature a disposizione delle strutture del Ministero, i servizi di segreteria di comitati, commissioni e gruppi di studio.

3. Il servizio coadiuva gli organi collegiali nella predisposizione delle rispettive norme interne».

95G0137

ORDINANZA 26 ottobre 1994.

Indizione delle elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle università in seno alla Consulta nazionale per il diritto allo studio universitario.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto l'art. 6 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, riguardante l'istituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari ed, in particolare, il comma quarto che demanda ad apposito regolamento ministeriale la disciplina delle modalità per l'elezione dei rappresentanti delle università e degli studenti nonché per il funzionamento della Consulta stessa;

Visto l'art. 3, titolo II, del regolamento in data 4 ottobre 1994 che demanda al Ministro il compito di indire, con propria ordinanza, le elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle università in seno alla Consulta nazionale per il diritto allo studio universitario;

Ordina:

Art. 1.

In prima applicazione dell'art. 6 della legge n. 390/1991 sono indette per il giorno 30 maggio 1995 presso ciascuna università e istituto universitario le elezioni per la designazione delle seguenti componenti della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari:

a) cinque rappresentanti delle università;

b) cinque rappresentanti degli studenti.

Dette votazioni hanno inizio alle ore 9 e termine alle ore 20.

Art. 2.

Per l'elezione dei rappresentanti delle università è costituito un collegio unico nazionale. L'elettorato attivo e passivo è attribuito ai rettori nonché ai professori, ai ricercatori e al personale tecnico ed amministrativo in servizio presso le università e gli istituti alla data delle elezioni.

Art. 3.

Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti è costituito un collegio unico nazionale. L'elettorato attivo e passivo è attribuito agli studenti che risultino regolarmente iscritti ai corsi di laurea o di diploma alla data delle elezioni.

Art. 4.

Le elezioni avvengono, per ciascuna delle componenti di cui ai punti *a)* e *b)* del precedente art. 1, per liste concorrenti presentate al Ministero da cinquanta elettori almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni nelle quali sono raggruppati i candidati con l'indicazione del cognome e del nome e del numero progressivo.

Non è ammessa l'inclusione in più di una lista. Ogni lista deve essere corredata da certificati comprovanti il possesso dei requisiti dei candidati, rilasciati dall'università o istituto di appartenenza.

Le liste controfirmate dai candidati per accettazione sono trasmesse dal Ministero alle università che dovranno renderle pubbliche almeno cinque giorni prima della data fissata per le elezioni.

Art. 5.

Il Ministero predispone, ai fini della determinazione dell'elettorato attivo e passivo, gli elenchi degli aventi titolo e provvede a trasmetterli — almeno tre mesi prima della data fissata per le elezioni — alle università che li renderanno pubblici, mediante affissione all'albo del rettorato e delle facoltà, almeno sassanta giorni prima della data delle votazioni.

Avverso la formazione degli elenchi è data facoltà di opposizione, entro dieci giorni dalla data di pubblicizzazione degli stessi, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica che adotta le conseguenti decisioni entro i successivi quindici giorni.

Art. 6.

Almeno tre giorni prima della data fissata per le elezioni delle rappresetanze di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente art. 1, presso ciascuna università e istituto è costituito, con decreto del rettore o direttore, un unico seggio elettorale, composto dal direttore amministrativo o, in caso di impedimento dello stesso, dal funzionario più elevato in grado con funzioni di presidente e da due impiegati designati dal rettore o direttore, dei quali uno con funzioni di segretario.

Presso ciascun seggio sono predisposte due urne per la raccolta rispettivamente dei voti dei rappresentanti degli studenti e delle università.

Tempestivamente il rettore o direttore faranno pervenire al seggio elettorale le schede di votazione per ciascuna delle predette componenti, schede che saranno fornite dal Ministero in colori distinti per ognuna delle categorie degli elettori.

Ogni scheda reca un tagliando con l'indicazione della università o istituto, il relativo timbro e la firma del presidente del seggio elettorale.

Detti tagliandi saranno staccati dalla commissione elettorale — di cui al successivo art. 8 — istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con il compito di effettuare le operazioni di spoglio.

A cura del rettorato sono fatti pervenire al seggio elettorale, insieme con le schede, gli elenchi degli aventi titolo al voto predisposti dal Ministero.

Art. 7.

Prima di dare inizio alle operazioni di voto, i membri del seggio elettorale debbono controllare le schede relative a ciascuna delle due componenti interessate.

Aperta la votazione l'elettore, dopo aver dimostrato la propria identità e aver apposto la propria firma sull'elenco dei votanti nello spazio libero accanto al proprio nominativo, ritira dal presidente del seggio la scheda di votazione a seconda della componente cui appartiene.

Ogni elettore può esprimere un solo voto di preferenza. Il voto è individuale e segreto. Chiusa la scheda il votante la riconsegna al presidente il quale la introduce nell'urna.

Ogni segno di identificazione dell'elettore comporta l'annullamento della scheda.

Per votare l'elettore scriverà in modo chiaro e leggibile, possibilmente a stampatello, nelle righe tracciate al centro della scheda il cognome, il nome e la sede universitaria di colui che intende designare, sulla base delle liste concorrenti nelle quali sono raggruppati i candidati di ciascuna delle componenti interessate secondo le modalità di cui al precedente art. 4.

Terminate le operazioni di voto il presidente del seggio procede al controllo del numero dei votanti accertandone la rispondenza con il numero delle schede votate.

Il segretario del seggio redige quindi un verbale, sottoscritto dal presidente, contenente le seguenti notizie:

a) numero delle schede ricevute per ciascuna delle componenti interessate;

b) numero delle schede votate per ciascuna delle componenti interessate;

c) numero delle schede non utilizzate.

Le schede votate sono raggruppate per ciascuna delle componenti interessate in plichi separati.

In altro plico sono inserite le schede non utilizzate o annullate nel corso delle operazioni elettorali, il verbale e gli elenchi degli elettori. Detti plichi, sigillati e firmati da tutti i componenti del seggio, sono riuniti in un unico plico anch'esso firmato e sigillato che viene immediatamente consegnato gli uffici amministrativi delle università e degli istituti che ne curano la trasmissione al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento istruzione universitaria - Ufficio V - Piazzale Kennedy n. 20 - 00144 Roma.

Su detto plico debbono essere apposte indicazioni necessarie ad individuarne il contenuto nonché l'università o l'istituto in cui si sono svolte le votazioni.

Art. 8.

Lo spoglio delle schede per il computo dei voti di ciascuna delle componenti interessate è effettuata presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica da un'apposita commissione elettorale nominata dal Ministro e composta da un magistrato amministrativo o contabile che la presiede e da quattro funzionari del Ministero con qualifica non inferiore alla ottava dei quali uno con funzioni di segretario.

La commissione potrà essere coadiuvata nei suoi adempimenti materiali da personale di segreteria messo a disposizione dall'amministrazione.

Tale spoglio, che si terrà presso il Ministero, è pubblico e avrà inizio nel giorno che sarà successivamente stabilito, di cui sarà data tempestiva comunicazione.

La commissione, constatata la integrità dei sigilli apposti ai plichi delle schede, controlla in base ai processi verbali pervenuti dalle varie sedi la regolarità delle operazioni elettorali. Quindi, dopo aver staccato da ciascuna scheda il relativo tagliando e aver raggruppato le schede per ciascuna delle componenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente art. 1 (rappresentanti delle università e rappresentanti degli studenti), procede alle operazioni di spoglio.

Nel fare lo spoglio sono annullate le schede non conformi alle prescrizioni della presente ordinanza e sono nulli i voti che in ciascuna scheda non risultino conformi alle prescrizioni stesse.

La commissione sulle questioni insorte in ordine alla regolarità delle operazioni elettorali delibera a maggioranza semplice.

Art. 9.

Esaurite le operazioni di spoglio la commissione proclama gli eletti per ciascuna delle seguenti componenti:

a) cinque rappresentanti studenti: risultano eletti gli studenti che abbiano ottenuto in assoluto il maggior numero di voti indipendentementedalla lista di appartenenza.

In caso di parità di voti prevale lo studente più anziano di età.

Se trattasi di uno studente in corso e l'altro fuori corso, la preferenza è data allo studente in corso.

Gli studenti eletti restano in carica per l'intera durata della Consulta sempreché mantengano la propria qualità di studente;

b) cinque rappresentanti delle università: risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto in assoluto il maggior numero di voti, indipendentemente dalla lista di appartenenza. Nel caso di parità di voti, prevale la maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità di servizio, prevale la maggiore età.

I rappresentanti eletti restano in carica per l'intera durata della Consulta, sempreché mantengano la propria posizione in ruolo.

Sarà infine redatto il processo verbale nel quale verranno descritte le varie operazioni.

Oltre i nomi degli eletti sarà indicato l'ordine di precedenza dei candidati non eletti per ciascuna delle componenti interessate.

Roma, 26 ottobre 1994

Il Ministro: PODESTÀ

AVVERTENZA:

Il regolamento del 4 ottobre 1994, indicato nelle premesse, è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 23.

95A1997

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 marzo 1995.

Emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, al tasso d'interesse annuo del 9,50%, di durata quinquennale, con godimento 1° gennaio 1994, da assegnare per l'estinzione dei crediti d'imposta, ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 24 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, tra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie;

Visto, in particolare, l'art. 10, primo e secondo comma, del suindicato decreto-legge n. 16/1993, il quale stabilisce che per l'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali delle imposte sul valore aggiunto, relative ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985, il cui ammontare, al netto degli interessi, non risulta inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta, si provvede mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato aventi libera circolazione;

Visto, altresì, l'art. 11 del citato decreto-legge n. 16/1993, con cui si stabilisce che:

le disposizioni dei menzionati commi 1 e 2 dell'art. 10 si applicano all'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto indicate nel comma 1 dell'art. 10, relativi ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1986 nonché all'estinzione dei crediti di cui al comma 1 del medesimo art. 11 (contribuenti titolari di crediti per imposta sul valore aggiunto relativi all'anno 1992);

la richiesta deve essere presentata entro il 31 marzo 1993;

le operazioni di riscontro devono essere completate entro il 30 giugno 1993;

gli interessi relativi a ciascun credito, devono essere computati al 31 dicembre 1993;

il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1994;

l'importo massimo dell'emissione dei titoli non può superare lire 7.500 miliardi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993;

il decreto del Ministro del tesoro concernente le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 novembre 1993;

Visto il decreto ministeriale del 27 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992, con cui il Ministro delle finanze ha provveduto, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 26 marzo 1992, n. 244, più volte reiterato, da ultimo con il citato decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, a determinare le modalità di presentazione delle richieste e le procedure per la rilevazione dei crediti che possono essere oggetto di estinzione, stabilendo, fra l'altro, che venga trasmesso al Ministero del tesoro un esemplare degli elenchi riepilogativi — recanti l'ammontare dei crediti da estinguere — dei contribuenti aventi diritto al rimborso;

Visto il proprio decreto n. 101221 dell'8 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 1993 con il quale si è provveduto a fissare alcune caratteristiche dei titoli medesimi;

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, con i quali sono state disposte emissioni di certificati di credito del Tesoro per gli importi di seguito indicati, ad estinzione di crediti d'imposta, come previsto dalla citata normativa:

decreto ministeriale n. 101410 in data 17 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 (supplemento) del 29 dicembre 1993; emissione di certificati di credito del Tesoro per nominali L. 2.183.156.000.000, ad estinzione di crediti d'imposta per lire 2.182.970.607.000;

decreto ministeriale n. 397563 del 31 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 (supplemento) del 18 aprile 1994; emissione di certificati di credito del Tesoro per nominali L. 870.592.000.000, ad estinzione di crediti d'imposta per L. 869.844.766.000;

decreto ministeriale n. 397893 del 3 giugno 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 16 giugno 1994; emissione di certificati di credito del Tesoro per nominali L. 240.650.000.000, ad estinzione di crediti d'imposta per L. 240.469.144.000;

decreto ministeriale n. 398200 del 1° agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 1994; emissione di certificati di credito del Tesoro per nominali L. 399.536.000.000, ad estinzione di crediti d'imposta per L. 399.243.651.000;

Vista la lettera in data 13 marzo 1995, con la quale il Ministero delle finanze, in attuazione dell'art. 11 del citato decreto-legge n. 16/1993, ha trasmesso apposito elenco, facente parte integrante del presente decreto, riguardante centocinquantuno contribuenti, titolari di crediti per imposte dirette relativi a periodi d'imposta 1986 e precedenti e per I.V.A. relativi agli anni 1986 e precedenti e 1992, per un totale di crediti ammessi al rimborso pari a L. 409.061.567.000 ed ha, altresì, comunicato che gli importi inclusi nel suddetto elenco inferiori a L. 100.000.000 riguardano somme da rimborsare a titolo di interessi relativi a crediti di importo superiore a L. 100.000.000, già rimborsati dai competenti uffici e per i quali i contribuenti hanno richiesto la sola liquidazione degli interessi, così come previsto dal citato decreto del Ministro delle finanze 27 aprile 1992, art. 3, comma secondo;

Ritenuto che occorre procedere all'emissione di una ulteriore tranche dei certificati di cui sopra, per l'importo debitamente arrotondato di L. 409.137.000.000;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalità di cui all'art. 11 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, è disposta l'emissione di una quarta tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore per l'importo di nominali L. 409.137.000.000, alle seguenti condizioni:

durata: cinque anni;

godimento: 1° gennaio 1994;

prezzo d'emissione: alla pari;

tasso d'interesse: 9,50% annuo, pagabile posticipatamente il 1° gennaio di ogni anno;

rimborso: in unica soluzione il 1° gennaio 1999.

Art. 2.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui al decreto del 17 dicembre 1993, menzionato nelle premesse.

Art. 3.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1995 valutati in L. 38.868.015.125, faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1999, faranno carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 1995

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

AZIENDE DI CREDITO IN PROPRIO E/O MANDATARIE

CREDITORE D'IMPOSTA	Imp. da rimborsare (in migliaia)	Importo certificati (in migliaia)	Arrotondamento (in migliaia)
1) BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - CODICE ABI 1005			
1. Aureli Mario (c.f. RLAMRA46E25E040L)	130.006	131.000	994
2. Antonio Merloni S.p.a. (c.f. 01148530429)	5.635.491	5.636.000	509
Totale importi per l'azienda di credito	5.765.497	5.767.000	1.503
2) BANCO DI NAPOLI - CODICE ABI 1010			
1. Nusco Mario Felice (c.f. NSCMFL43S01H860G)	410.635	411.000	365
2. Vignola Nobile (c.f. VGNNBL23R26I805D)	108.034	109.000	966
3. International Catering Service S.r.l. (c.f. 00139820617)	249.620	250.000	380
4. D.V.R. - Distributori vetro riuniti S.p.a. *in liq.ne* (c.f. 02066040961)	279.332	280.000	668
Totale importi per l'azienda di credito	1.047.621	1.050.000	2.379
3) BANCO DI SARDEGNA - CODICE ABI 1015			
1. Indesard - Industrie della Sardegna S.r.l. (c.f. 01279330904)	703.453	704.000	547
Totale importi per l'azienda di credito	703.453	704.000	547
4) ISTITUTO BANCARIO S. PAOLO DI TORINO - CODICE ABI 1025			
1. Ferruzzi finanziaria S.p.a. (c.f. 00168420396)	8.981.995	8.982.000	5
2. Icas - Ind. canavesana attrezz. speciali S.p.a. (c.f. 00477030019)	346.604	347.000	396
3. Società industria gomma ed affini - SIGEA - S.p.a. (c.f. 00493560015)	313.860	314.000	140
4. Cartiera Giacosa S.p.a. (c.f. 00509790010)	871.248	872.000	752
5. Abb Kent Taylor S.p.a. (c.f. 00738060151)	270.082	271.000	918
6. Agricola finanziaria S.p.a. (c.f. 01174030153)	174.983.275	174.984.000	725
7. Società esercizio Carapelli S.p.a. (c.f. 01216870483)	2.014.874	2.015.000	126
8. Costantino Rota di Cremonini & Malfatti S.a.s. (c.f. 01232940062)	112.130	113.000	870
9. E. Boselli e C. S.p.a. (c.f. 01706690128)	208.734	209.000	266
10. Lamespun S.r.l. (c.f. 01747880795)	1.322.318	1.323.000	682
11. Lamezia Speciality Film S.r.l. (c.f. 01747890794)	1.472.351	1.473.000	649
12. Union Foam S.p.a. (c.f. 02651770154)	197.362	198.000	638
13. Schiapparelli Searle S.r.l. (c.f. 03240960587)	765.032	766.000	968
14. Bosch Italia S.r.l. (c.f. 04214710016)	362.929	363.000	71
15. Tencara S.p.a. (c.f. 08529650155)	5.314.089	5.315.000	911
Totale importi per l'azienda di credito	197.536.883	197.545.000	8.117
5) MONTE DEI PASCHI DI SIENA - CODICE ABI 1030			
1. Monte dei Paschi di Siena - Azienda bancaria (c.f. 00116670522)	763.157	764.000	843
2. Ceramica Saba S.p.a. (c.f. 01271030668)	901.428	902.000	572
3. MAS S.p.a. (c.f. 01428150690)	213.565	214.000	435
Totale importi per l'azienda di credito	1.878.150	1.880.000	1.850
6) BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.p.a. - CODICE ABI 2002			
1. Automotive Products - Italia S.r.l. (c.f. 00093990422)	404.583	405.000	417
2. Caseificio Camillo Noseda S.p.a. (c.f. 00229470133)	126.270	127.000	730
3. Selina S.p.a. (c.f. 00852840263)	299.605	300.000	395
4. Banca commerciale italiana S.p.a. (c.f. 01255270157)	546.728	547.000	272
5. Manuli film S.p.a. (c.f. 01706200613)	700.886	701.000	114
6. Faci S.r.l. (c.f. 02255020105)	326.616	327.000	384
7. Hercules Italia S.p.a. (c.f. 03839730375)	168.456	169.000	544

CREDITORE D'IMPOSTA	Imp. da rimborsare (in migliaia)	Importo certificati (in migliaia)	Arrotondamento (in migliaia)
8. Choky s.a. sede secondaria italiana (c.f. 07936070155)	108.872	109.000	128
9. Formar S.r.l. (c.f. 09382170158)	286.446	287.000	554
10. Sidas dolciumi S.r.l. *in liquidazione* (c.f. 10198880154)	110.080	111.000	920
11. Revox Italia S.r.l. *in liquidazione* (c.f. 10428480155)	143.748	144.000	252
Totale importi per l'azienda di credito ...	3.222.290	3.227.000	4.710
7) CREDITO ITALIANO BANCA D'INTERESSE NAZIONALE S.P.A. - CODICE ABI 2008			
1. Farinacci Davide (c.f. FRNDVD37S30F205P)	213.828	214.000	172
2. Credito italiano S.p.a. (c.f. 00348170101)	128.022	129.000	978
3. S.E.M. italiana S.r.l. Stahl Eisen Maschinen (c.f. 00750740151)	83.959	84.000	41
4. Ridgid Italia S.r.l. (c.f. 00847190154)	193.079	194.000	921
5. Fisons italchimici S.p.a. (c.f. 01328640592)	3.870.906	3.871.000	94
6. Ufficio italiano dei cambi (c.f. 02450930587)	115.794.387	115.795.000	613
7. Airons S.r.l. (c.f. 03805320482)	119.183	120.000	817
8. Texaco italiana S.p.a. (c.f. 07338340586)	120.741	121.000	259
9. S.P.B. S.r.l. (c.f. 97025930153)	1.096.393	1.097.000	607
Totale importi per l'azienda di credito ...	121.620.498	121.625.000	4.502
8) NUOVO BANCO AMBROSIANO S.P.A. - CODICE ABI 3001			
1. BBB Industrie tessili S.p.a. (c.f. 00911090157)	173.688	174.000	312
2. Fiscambi factoring S.p.a. (c.f. 06735630151)	2.457.414	2.458.000	586
3. C. & A. Italia S.r.l. (c.f. 08823150159)	258.340	259.000	660
4. Italcarpets S.r.l. (c.f. 09481330158)	152.303	153.000	697
Totale importi per l'azienda di credito ...	3.041.745	3.044.000	2.255
9) BANCA DI ROMA S.P.A. - CODICE ABI 3002.			
1. Banca di Roma S.p.a. (c.f. 00644990582)	1.316.372	1.317.000	628
2. Graedil S.r.l. *in liquidazione* (c.f. 05051660586)	25.956	26.000	44
Totale importi per l'azienda di credito ...	1.342.328	1.343.000	672
10) BANCA AGRICOLA MILANESE S.P.A. - CODICE ABI 3044			
1. Sarriò s.a. - divisione cartiere Saffa (c.f. 00812000156)	116.295	117.000	705
2. Kina Italia S.p.a. (c.f. 02536140151)	85.437	86.000	563
Totale importi per l'azienda di credito ...	201.732	203.000	1.268
11) BARCLAYS BANK - CODICE ABI 3051			
1. E. C. C. International S.p.a. (c.f. 00843560152)	2.485.617	2.486.000	383
2. Imet S.r.l. *in liquidazione* (c.f. 09874370159)	230.526	231.000	474
Totale importi per l'azienda di credito ...	2.716.143	2.717.000	857
12) BANCA BRIGNONE S.P.A. - CODICE ABI 3060			
1. Banca Brignone S.p.a. (c.f. 00828650010)	558.236	559.000	764
Totale importi per l'azienda di credito ...	558.236	559.000	764
13) BAYERISCHE VEREINSBANK MILANO - CODICE ABI 3081			
1. Kontron Elektronik S.r.l. *in liquidazione* (c.f. 06577880153)	499.799	500.000	201
Totale importi per l'azienda di credito ...	499.799	500.000	201
14) BANCA DI LEGNANO S.P.A. - CODICE ABI 3204			
1. Glenair Connectors Italia S.r.l. (c.f. 09980930151)	106.486	107.000	514
Totale importi per l'azienda di credito ...	106.486	107.000	514

CREDITORE D'IMPOSTA	Imp. da rimborsare (in migliaia)	Importo certificati (in migliaia)	Arrotondamento (in migliaia)
15) BANCA DI TRENTO E BOLZANO - CODICE ABI 3240			
1. Cabot italiana S.p.a. (c.f. 09833650154)	370.111	371.000	889
Totale importi per l'azienda di credito	370.111	371.000	889
16) BANCA LOMBARDA DI DEPOSITI & CONTI CORRENTI - CODICE ABI 3292			
1. Chimiche trentine S.r.l. (c.f. 80000950222)	216.926	217.000	74
Totale importi per l'azienda di credito	216.926	217.000	74
17) CREDITO BERGAMASCO S.P.A - CODICE ABI 3336.			
1. Credito bergamasco S.p.a. (c.f. 00218400166)	2.111.901	2.112.000	99
2. Damart serviposte Italia S.p.a. *in liquidazione* (c.f. 01399710027)	189.539	190.000	461
3. OMFB S.p.a. componenti oleodinamici (c.f. 01989130172)	398.136	399.000	864
Totale importi per l'azienda di credito	2.699.576	2.701.000	1.424
18) BANCA PROVINCIALE LOMBARDA (*) - CODICE ABI 3360			
1. Wemex Italia S.p.a. *in liquidazione* (c.f. 02226700157)	2.853.143	2.854.000	857
Totale importi per l'azienda di credito	2.853.143	2.854.000	857
19) BANCA S. PAOLO - BRESCIA - CODICE ABI 3376			
1. Peli Giovanni (c.f. PLEGNN62S13B157S)	164.691	165.000	309
2. Cassa rurale ed artigiana di Pompiano S.r.l. (c.f. 00436650170)	505.742	506.000	258
Totale importi per l'azienda di credito	670.433	671.000	567
20) BANCA TOSCANA S.P.A. - CODICE ABI 3400			
1. Volpi Bagni Noemi S.r.l. (c.f. 03018960488)	176.535	177.000	465
Totale importi per l'azienda di credito	176.535	177.000	465
21) CREDITO SICILIANO - CODICE ABI 3428			
1. Banco di credito siciliano (c.f. 00066300849)	85.534	86.000	466
Totale importi per l'azienda di credito	85.534	86.000	466
22) BANCO S. GEMIGNANO E S. PROSPERO S.P.A. - CODICE ABI 3480			
1. Banco S. Geminiano e S. Prospero S.p.a. (c.f. 00282300367)	141.982	142.000	18
Totale importi per l'azienda di credito	141.982	142.000	18
23) CASSA CENTRALE ALTOATESINA RAIFFEISEN S.P.A. - CODICE ABI 3493			
1. Finstral AG (c.f. 00122260219)	394.824	395.000	176
2. A. Loacker S.p.a. (c.f. 00187320213)	664.058	665.000	942
3. Telesystem S.r.l. (c.f. 01375290218)	954.421	955.000	579
Totale importi per l'azienda di credito	2.013.303	2.015.000	1.697
24) CREDIT COMMERCIALDE FRANCE - CODICE ABI 3496			
1. Technal italiana S.r.l. *in liquidazione* (c.f. 08407700155)	341.081	342.000	919
Totale importi per l'azienda di credito	341.081	342.000	919
25) BANCA CREDITO AGRARIO BRESCIANO S.P.A. - CODICE ABI 3500			
1. Quifin S.p.a. (c.f. 00873800171)	196.023	197.000	977
Totale importi per l'azienda di credito	196.023	197.000	977

CREDITORE D'IMPOSTA	Imp. da rimborsare (in migliaia)	Importo certificati (in migliaia)	Arrotondamento (in migliaia)
26) CREDITO COMMERCIALE S.P.A. (**) - CODICE ABI 3516			
1. Rhone Poulenc Italia S.p.a. (c.f. 00847060159)	309.451	310.000	549
Totale importi per l'azienda di credito	309.451	310.000	549
27) CREDITO COMMERCIALE TIRRENO S.P.A. - CODICE ABI 3524			
1. Credito commerciale Tirreno S.p.a. (c.f. 00169290657)	1.216.920	1.217.000	80
Totale importi per l'azienda di credito	1.216.920	1.217.000	80
28) CREDITO LOMBARDO S.P.A. - CODICE ABI 3544			
1. S.p.a. Benfer & C. - Prodotti chimici (c.f. 00719620155)	39.280	40.000	720
Totale importi per l'azienda di credito	39.280	40.000	720
29) CREDITO ROMAGNOLO S.P.A. - CODICE ABI 3556			
1. Infia S.r.l. (c.f. 00612080408)	413.380	414.000	620
Totale importi per l'azienda di credito	413.380	414.000	620
30) CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI TRENTINE S.P.A. - CODICE ABI 3599			
1. Consorzio ortofrutticolo del Lovernatico S.c a r.l. (c.f. 00322030222)	346.290	347.000	710
Totale importi per l'azienda di credito	346.290	347.000	710
31) BANCA AGRICOLA MANTOVANA - CODICE ABI 5024			
1. Banca agricola mantovana S.c.r.l. (c.f. 00141280206)	2.671.801	2.672.000	199
2. Pellfoods S.r.l (c.f. 01602470203)	183.896	184.000	104
Totale importi per l'azienda di credito	2.855.697	2.856.000	303
32) BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA - SOC. COOP. A R.L. - CODICE ABI 5048			
1. Oxon Italia S.p.a. (c.f. 00845900158)	284.635	285.000	365
2. Gaudi S.p.a. (c.f. 00886200153)	499.660	500.000	340
Totale importi per l'azienda di credito	784.295	785.000	705
33) BANCA POPOLARE DI LODI - SOC. COOP. A R.L. - CODICE ABI 5164			
1. Astra veicoli industriali S.p.a. (c.f. 00378460331)	66.075	67.000	925
Totale importi per l'azienda di credito	66.075	67.000	925
34) BANCA POPOLARE DI VERONA - CODICE ABI 5188			
1. Bontex Italia S.r.l. (c.f. 01749110233)	222.938	223.000	62
Totale importi per l'azienda di credito	222.938	223.000	62
35) BANCA POPOLARE DELL'IRPINIA - CODICE ABI 5392			
1. Banca popolare dell'Irpinia - Società cooperativa a r.l. (c.f. 00099170649)	212.183	213.000	817
Totale importi per l'azienda di credito	212.183	213.000	817
36) BANCA POPOLARE DI ABBIATEGRASSO - CODICE ABI 5408			
1. San Martino S.p.a. (c.f. 01840040156)	231.798	232.000	202
Totale importi per l'azienda di credito	231.798	232.000	202

CREDITORE D'IMPOSTA	Imp. da rimborsare (in migliaia)	Importo certificati (in migliaia)	Arrotondamento (in migliaia)
37) BANCA POPOLARE DI BERGAMO - CODICE ABI 5428			
1. Noccioltost di Gusmaroli Giuseppina & C. S.n.c. (c.f. 01219340161)	189.751	190.000	249
2. Arca S.r.l. (c.f. 01784590125)	964.796	965.000	204
3. Pilkington Barnes Hind S.p a. (c.f. 01859590125)	199.383	200.000	617
Totale importi per l'azienda di credito	1.353.930	1.355.000	1.070
38) BANCA POPOLARE DI CASTELFRANCO VENETO - CODICE ABI 5460			
1. Arturo Junghans S p.a. (c.f. 00802610113)	147.420	148.000	580
Totale importi per l'azienda di credito	147.420	148.000	580
39) BANCA POPOLARE DI MILANO - SOC COOP A R L - CODICE ABI 5584			
1. San Carlo gruppo alimentare S.p.a. (c.f. 00836320150)	1.721.614	1.722 000	386
Totale importi per l'azienda di credito	1.721.614	1.722.000	386
40) BANCA POPOLARE DI NOVARA - CODICE ABI 5608			
1. Ponti S.p.a. (c.f. 00874350036)	1.023.311	1.024.000	689
Totale importi per l'azienda di credito	1.023.311	1.024.000	689
41) BANCA POPOLARE VENETA - CODICE ABI 5616			
1. Menrad S r.l. (c.f 07515780158)	342.712	343.000	288
Totale importi per l'azienda di credito	342.712	343.000	288
42) BANCA POPOLARE DI SONDRIO - CODICE ABI 5696			
1. Banca popolare di Sondrio - Soc coop. a r l. (c f. 00053810149)	106.404	107.000	596
Totale importi per l'azienda di credito	106.404	107.000	596
43) BANCA POPOLARE DI SPOLETO - SOC COOP A R L - CODICE ABI 5704			
1. Spoleto crediti e servizi - Soc. coop. a resp limitata (c.f. 00185080546)	1.865.957	1.866 000	43
Totale importi per l'azienda di credito	1.865.957	1.866.000	43
44) CASSA DI RISPARMIO DI PRATO - CODICE ABI 6020			
1. Filpiemme S.r l (c f 02026260485)	244.919	245.000	81
Totale importi per l'azienda di credito	244.919	245 000	81
45) CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO - CODICE ABI 6045			
1. Obstproduzentengenossenschaft O.G A - G M B.H., Soc. r l (c.f. 00101050219)	954.937	955.000	63
2 Obstgenossenschaft Pog Gen M B.H. Partschins (c f 00126260215)	1.060.960	1.061.000	40
Totale importi per l'azienda di credito	2.015.897	2.016 000	103
46) CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE-CARIPLO - CODICE ABI 6070			
1. ICI Italia S p.a. (c.f. 00201260122)	815.924	816.000	76
2. Magnaghi Napoli S.p a. (c.f. 00283710630)	1.013.786	1.014 000	214
3. Ecoservizi S.p.a. (c f. 00512240177)	206.930	207.000	70
4. Tessitura Serica Carlo Papis di Papis Luigi e C. S a.s. (c.f. 00755930138)	115.976	116.000	24
5. Antibioticos S.p.a. (c.f. 00818080152)	5.696.543	5.697 000	457
6. Commerciale formaggi S p.a. *in liquidazione* (c.f. 00868560152)	330.503	331.000	497
7. F.T.A. - Filatura di Trieste e Altessano S.p.a. (c.f. 00977760305)	1.694.298	1.695 000	702
8 Secifarma S p a (c f 04177060151)	91,701	92.000	299
9. Mediofactoring S.p.a. (c.f. 06760500154)	422.793	423.000	207
10. Himont Italia S.r.l. (c.f 09032560154)	7 922 316	7 923.000	684
11. Schiess Pensotti S.r l (c.f. 09779090159)	239.622	240.000	378
12 Centocor S r l. (c.f. 09994020155)	582.800	583.000	200
Totale importi per l'azienda di credito	19 133.192	19.137 000	3.808

CREDITORE D'IMPOSTA	Imp da rimborsare (in migliaia)	Importo certificati (in migliaia)	Arrotondamento (in migliaia)
47) CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO (***) - CODICE ABI 6135			
1. Technofabric S p.a. (c f. 01708800048)	234.472	235.000	528
2. Technofinish S.r.l. (c.f. 01887320040)	777.908	778.000	92
Totale importi per l'azienda di credito	1.012.380	1.013.000	620
48) CASSA DI RISPARMIO DI FABRIANO E CUPRAMONTANA - CODICE ABI 6140			
1. Arca centro Italia di Monticelli Arnaldo & C. S.n.c. (c.f. 00322760422)	202.614	203.000	386
Totale importi per l'azienda di credito	202.614	203.000	386
49) CASSA DI RISPARMIO DI FERMO S.P A - CODICE ABI 6150			
1. Cassa di risparmio di Fermo S.p.a. (c.f. 00112540448)	236.129	237.000	871
Totale importi per l'azienda di credito	236.129	237.000	871
50) CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE - CODICE ABI 6160			
1. Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. (c.f. 00421210485)	1.803.691	1.804.000	309
Totale importi per l'azienda di credito	1.803.691	1.804.000	309
51) CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA - CODICE ABI 6175			
1. Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia (c.f. 03285880104)	569.056	570 000	944
Totale importi per l'azienda di credito	569.056	570 000	944.
52) CASSA DI RISPARMIO DI JESI - CODICE ABI 6190			
1. Sgattoni Paolo (c.f. SGTPLA45P28F839H)	103.612	104.000	388
Totale importi per l'azienda di credito	103 612	104.000	388
53) CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA - CODICE ABI 6200			
1. Tirrena professional factor S p a (c f 00865860506)	1.370.116	1 371 000	884
Totale importi per l'azienda di credito	1.370.116	1 371 000	884
54) CASSA DI RISPARMIO DI PARMA - CODICE ABI 6230			
1. Farmaceutici Coli S.r.l. *in liquidazione* (c.f. 00396790586)	308.998	309.000	2
Totale importi per l'azienda di credito	308.998	309 000	2
55) CASSA DI RISPARMIO DI PERUGIA - CODICE ABI 6235			
1. Pica S.p.a. (c.f. 01248920405)	2.488.191	2.489 000	809
Totale importi per l'azienda di credito	2.488.191	2.489.000	809
56) CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA - CODICE ABI 6260			
1. Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia S.p.a. (c.f. 00092220474)	1.260.092	1.261.000	908
Totale importi per l'azienda di credito	1.260.092	1.261.000	908
57) CASSA DI RISPARMIO DI REGGIO EMILIA - CODICE ABI 6275			
1. Degfer ingg. Degola e Ferretti S.p.a. (c.f. 01885280154)	105.320	106.000	680
Totale importi per l'azienda di credito	105.320	106.000	680
58) CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO - CODICE ABI 6300			
1. Mangusta industria conciaria S.p.a. (c.f. 00933840506)	123.071	124.000	929
Totale importi per l'azienda di credito	123.071	124.000	929

CREDITORE D'IMPOSTA	Imp da rimborsare (in migliaia)	Importo certificati (in migliaia)	Arrotondamento (in migliaia)
59) CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE - CODICE ABI 6335			
1. Cassa di risparmio di Trieste - Banca S p a. (c.f. 00093510329)	189.614	190 000	386
Totale importi per l'azienda di credito . . .	189.614	190 000	386
60) BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA (***) - CODICE ABI 6906			
1. Petitjean Italia S.r.l. *in liquidazione* (c f. 05104820153)	176.644	177.000	356
Totale importi per l'azienda di credito . . .	176.644	177.000	356
61) IST. CRED CASSE RURALI ED ARTIGIANE - CODICE ABI 8000			
1. Rigato Adriano (c.f. RGTDRN33C05A458J)	483.785	484.000	215
2. Banca di credito cooperativo di Gambatesa S.r.l. (c.f. 00068860709)	324.016	325.000	984
3. Cassa rurale ed artigiana San Francesco-Canicatti s.c. (c.f. 00097080840)	1.249.539	1.250.000	461
4. Cassa rurale ed art. Montalto M. e Valle Aso S.c.r.l. (c.f. 00126810449)	544.649	545.000	351
5. Cassa rurale ed artigiana di San Giovanni Valdarno S.c.r.l. (c.f. 00135410512)	497.123	498.000	877
6. Cassa rurale ed artigiana di Anghiari - Soc. Coop. a resp. (c.f. 00139410518)	614.010	615.000	990
7. Cassa rurale ed artigiana di Bientina - Soc. Coop. a r.l. (c.f. 00159040500)	761.028	762.000	972
8. Cassa rurale ed artigiana di Cascina - Soc. Coop. resp. l. (c.f. 00172460503)	577.328	578 000	672
9. Cassa rurale ed artigiana di Calcio S c r l. (c.f. 00212950166)	435.353	436.000	647
10. Cassa rurale e artigiana di Covo - Soc. Coop. a r.l. (c.f. 00213340169)	411.317	412.000	683
11. Cassa rurale ed artigiana di Scafati - Soc. Coop. a resp. il. (c.f. 00252880653)	2.044.541	2.045.000	459
12. Cassa rurale ed artigiana di Mozzanica (c.f. 00264910167)	232.980	233.000	20
13. Acciaierie ferriere industrie metallurgiche S.p a. (c.f. 00274770171)	307.204	308.000	796
14. Cassa rurale ed artigiana di Capriolo (c.f. 00278750179)	1.115.000	1.115.000	0
15. Cassa rurale ed artigiana dei Colli Morenici - Soc. Coop. a r.l. (c.f. 00285660171)	1.800.294	1.801.000	706
16. Cassa rurale ed artigiana di Bariano - Soc. Coop. a r.l. (c.f. 00292770161)	387.082	388.000	918
17. C.R.A. di Vesio Tremosine Alto Garda Bresciano S.c.r.l. (c.f. 00373270172)	427.030	428.000	970
18. Cassa rurale artigiana di Pontoglio - Cooperativa S.r.l. (c.f. 00431670173)	369.512	370.000	488
19. Cassa rurale ed artigiana di Castelcovati (c.f. 00436580179)	244.199	245.000	801
20. Cassa rurale ed artigiana di Bovegno (c.f. 00449010172)	162.207	163.000	793
21. Cassa rurale ed artigiana di Borgo San Giacomo - Soc. coop. (c.f. 00453000176)	450.570	451.000	430
22. Muraro Isidoro & Figli S.n.c. (c.f. 01779860244)	274.413	275.000	587
23. Fin Laer S.p.a. (c.f. 02158950176)	209.025	210.000	975
24. New Club Car S.r.l. (c.f. 02219230964)	160.753	161.000	247
Totale importi per l'azienda di credito . . .	14.082.958	14.098.000	15.042
62) BANCA CREDITO COOP DEL CREMONESE - CODICE ABI 8454			
1. Pellini Dario (c.f. PLLDRA43R26G047Q)	369.910	370.000	90
Totale importi per l'azienda di credito . . .	369.910	370.000	90

Totale importo rimborsato	409.061.567.000
Totale importo certificati	409.137.000.000
Totale arrotondamento	75.433.000
Numero contribuenti	151

Note:

(*) La Banca Provinciale Lombarda è stata assorbita dall'Istituto Bancario S. Paolo di Torino.

(**) Il Credito commerciale è stato assorbito dalla Cassa di risparmio di Parma e Piacenza.

(***) La Banca del Monte si è trasformata in Banca regionale europea e la Cassa di risparmio di Cuneo è stata assorbita dalla Banca regionale europea.

95A2028

DECRETO 23 marzo 1995.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantaquattro e trecentosessantasei giorni relativi all'emissione del 15 marzo 1995.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visti i propri decreti dell'8 marzo 1995 che hanno disposto per il 15 marzo 1995 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantaquattro e trecentosessantasei giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470.

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 12 dicembre 1994 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 marzo 1995;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 15 marzo 1995 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 marzo 1995 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,38 per i BOT a novantadue giorni, a L. 94,69 per i BOT a centottantaquattro giorni e a L. 89,40 per i BOT a trecentosessantasei giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, ammonta a L. 170.344.016.000 per i buoni a novantadue giorni con scadenza 15 giugno 1995; a L. 345.120.041.000 per i titoli a centottantaquattro giorni con scadenza 15 settembre 1995; quella gravante nel corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996 ammonta a L. 581.885.210.000 per i titoli a trecentosessantasei giorni con scadenza 15 marzo 1996.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,03 per i BOT a novantadue giorni, a L. 94,03 per i BOT a centottantaquattro giorni e a L. 88,30 per i BOT a trecentosessantasei giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 1995

p. Il direttore generale: PAOLILLO

95A212

DECRETO 23 marzo 1995.

Condizioni e modalità dell'intervento agevolativo a favore delle imprese dei vari settori danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 16 febbraio 1995, n. 35, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691 (nel seguito legge), recante disposizioni urgenti per la ricostruzione nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994;

Visti in particolare gli articoli. 2, 3 e 3-*ter* della legge, che prevedono:

un contributo dello Stato per il pagamento degli interessi su finanziamenti concessi dalle banche a imprese industriali, commerciali, di servizi — comprese quelle turistico alberghiere — nonché alle imprese artigiane che siano state dichiarate danneggiate;

una specifica copertura dei rischi di credito connessi con tali finanziamenti da parte dei Fondi centrali di garanzia previsti dalla legge n. 1142/1966 e dalla legge n. 1068/1964;

Visto il comma 9 dell'art. 2 della legge, in base al quale le condizioni e le modalità di intervento del Mediocredito centrale S.p.a. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane - Artigiancassa S.p.a. sono stabilite, ove non già disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto interministeriale dell'11 gennaio 1995, che ha stabilito tali condizioni e modalità di intervento;

Considerata la necessità di emanare nuove disposizioni sostitutive di quelle contenute nel citato decreto interministeriale dell'11 gennaio 1995 a seguito delle modifiche apportate al testo legislativo in sede di conversione;

Vista la deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome assunta in data 2 marzo 1995 ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge;

Decreta:

Art. 1.

Imprese industriali, commerciali e di servizi

1. Sono ammesse agli interventi agevolativi previsti dall'art. 2 della legge le imprese industriali, commerciali e di servizi, comprese quelle turistico alberghiere, aventi sede nel territorio delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 1994 che abbiano subito danni a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.

2. Le imprese interessate a fruire delle agevolazioni previste dall'art. 2, comma 2, della legge presentano alla banca dalla quale intendono ottenere il finanziamento una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal legale rappresentante l'impresa danneggiata, nella quale risulti lo stato di danneggiato e sia quantificata la spesa per il ripristino anche migliorativo degli impianti e delle strutture aziendali, comunque entro il limite del valore dei beni danneggiati, inteso come costo di sostituzione dei medesimi, nonché per la ricostituzione delle scorte. La dichiarazione deve contenere un piano di investimento corredato dei preventivi di spesa.

3. Nel rispetto della destinazione prevista dall'art. 2, comma 3, della legge, i finanziamenti di ripristino migliorativo possono essere diretti all'ampliamento o ammodernamento di immobili ovvero al potenziamento tecnologico di attrezzature. Può essere finanziato l'acquisto di macchinari usati, purché non obsoleti e in piena efficienza.

4. I soggetti danneggiati definiscono contrattualmente con la banca l'importo del finanziamento, la durata e il periodo di preammortamento, tenendo conto dei limiti previsti dall'art. 2, comma 3, della legge. Il contratto indica altresì il tasso fisso nominale annuo applicato dalla banca.

5. La durata del finanziamento non può eccedere i dieci anni comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di due anni e di un periodo massimo di rimborso di otto anni. Nel caso di finanziamento finalizzato all'acquisto di sole scorte la durata dello stesso non puo superare i sei anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di un anno e di un periodo massimo di rimborso di cinque anni.

6. I finanziamenti possono essere concessi dalle banche in misura non superiore al 95% del primo miliardo di spesa, in misura non superiore al 75% della spesa eccedente fino a 3 miliardi e in misura non superiore al 50% per l'ulteriore eccedenza.

7. Il tasso fisso nominale annuo praticato dalle banche non puo eccedere il rendimento medio lordo del campione di titoli pubblici soggetti a imposta (RENDISTATO), rilevato dalla Banca d'Italia, relativo al mese precedente quello di stipula del contratto, maggiorato di un punto percentuale.

8. Il contratto può prevedere che l'erogazione del finanziamento sia subordinata all'ottenimento dell'agevolazione.

9. La banca trasmette il contratto al Mediocredito centrale S.p.a. con allegata la documentazione indicata al comma 2.

10. Verificata la completezza della documentazione raccolta, il Mediocredito centrale S.p.a. delibera, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione, la concessione del contributo tenendo conto dell'ordine di ricevimento della documentazione. Contestualmente il Mediocredito centrale S.p.a. accorda, ove richiesta, la garanzia del Fondo centrale di garanzia prevista dall'art. 2, commi 7 e 8, della legge. La delibera di concessione dell'agevolazione e della copertura del Fondo è trasmessa alla banca che ne dà notizia al beneficiario.

11. Sino alla costituzione presso il Mediocredito centrale S.p.a. dell'apposito Comitato per la gestione delle agevolazioni, il consiglio di amministrazione del Mediocredito stesso indica gli organi delegati a deliberare la concessione dei contributi, tenendo conto del carattere di urgenza che tale deliberazione riveste.

12. Ottenuta la delibera, la banca eroga il finanziamento a fronte della presentazione da parte del danneggiato:

dell'attestazione di impresa danneggiata rilasciata dalla camera di commercio, industria ed artigianato competente per territorio;

di documentazione idonea ad attestare gli impegni di spesa.

L'utilizzo del finanziamento è consentito entro il periodo di preammortamento, che decorre dalla data di prima erogazione. La banca comunica al Mediocredito centrale S.p.a. le erogazioni effettuate.

13. Il tasso di interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti è pari al 3% nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento. Il Mediocredito centrale S.p.a. corrisponde al beneficiario, per il tramite della banca che eroga il finanziamento stesso, un contributo agli interessi pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso fisso nominale annuo praticato dalla banca e la rata calcolata al tasso del 3%. Nel periodo di preammortamento il contributo è pari all'intero onere per interessi. Le banche trasmettono per conto del beneficiario del finanziamento al Mediocredito centrale S.p.a., almeno trenta giorni prima della scadenza di ciascuna rata, una specifica richiesta di erogazione del contributo. Le banche compensano su richiesta del beneficiario il contributo in conto interessi ad esso destinato con gli interessi dallo stesso dovuti in base al contratto di cui al comma 4.

14. Entro il termine del periodo di preammortamento l'impresa danneggiata presenta alla banca finanziatrice le fatture o altra idonea documentazione che attesti la spesa sostenuta, unitamente a una relazione del beneficiario del

contributo dalla quale risulti l'utilizzo del finanziamento ottenuto. La banca trasmette la documentazione e la relazione ricevuta al Mediocredito centrale S.p.a.

15. Il Mediocredito centrale S.p.a., sulla base della documentazione di spesa e della relazione, effettua controlli a campione sui soggetti che hanno beneficiato del contributo volti a verificare che non esistano i presupposti per revocare il contributo, secondo quanto stabilito all'art. 3.

Art. 2.

Imprese artigiane

1. Le imprese artigiane aventi sede nel territorio delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 1994 interessate a fruire tramite l'Artigiancassa delle agevolazioni previste dall'art. 3, comma 2, della legge presentano alla banca dalla quale intendono ottenere il finanziamento la documentazione prevista dall'art. 1, comma 2.

2. Nel rispetto della destinazione prevista dall'art. 3, comma 3, della legge, i finanziamenti di ripristino migliorativo possono essere diretti all'ampliamento o ammodernamento di immobili ovvero al potenziamento tecnologico di attrezzature. Può essere finanziato l'acquisto di macchinari usati, purché non obsoleti e in piena efficienza.

3. I contratti di locazione finanziaria, effettuati ai sensi dell'art. 23 della legge 21 maggio 1981, n. 240, in favore dei soggetti indicati al comma 1 e aventi quale destinazione l'acquisizione di macchine, attrezzi strumentali e automezzi, possono beneficiare di un contributo in conto canoni equivalente al contributo in conto interessi spettante a un corrispondente finanziamento bancario agevolato ai sensi dell'art. 3 della legge.

4. La banca trasmette la domanda per l'ottenimento del contributo all'Artigiancassa S.p.a. con allegata la documentazione indicata al comma 1.

5. Verificata la completezza della documentazione raccolta, i comitati tecnici regionali interessati deliberano, entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 4, la concessione del contributo, tenendo conto dell'ordine di ricevimento della documentazione. Entro il medesimo termine, il comitato del Fondo centrale accorda, ove richiesta, la garanzia del Fondo stesso prevista dall'art. 3, comma 4, della legge.

6. Ottenuta la delibera, la banca eroga il finanziamento a fronte della presentazione da parte del danneggiato:

dell'attestazione di impresa danneggiata rilasciata dalla camera di commercio, industria ed artigianato competente per territorio;

di documentazione idonea ad attestare gli impegni di spesa.

La banca comunica all'Artigiancassa S.p.a. le erogazioni effettuate.

7. Il tasso di interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti è pari al 3% nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento. L'Artigiancassa S.p.a. corrisponde al beneficiario, per il tramite della banca che eroga il finanziamento stesso, un contributo agli interessi pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso fisso nominale annuo praticato dalla banca e la rata calcolata al tasso del 3%. Nel periodo di preammortamento il contributo è pari all'intero onere per interessi. Le banche trasmettono per conto del beneficiario del finanziamento all'Artigiancassa S.p.a., almeno trenta giorni prima della scadenza di ciascuna rata, una specifica richiesta di erogazione del contributo. Le banche compensano, su richiesta del beneficiario, il contributo in conto interessi ad esso destinato con gli interessi dallo stesso dovuti in base al contratto di cui al comma 3.

8. Entro il termine del periodo di preammortamento l'impresa danneggiata presenta alla banca finanziatrice le fatture o altra idonea documentazione che attesti la spesa sostenuta, unitamente a una relazione del beneficiario del contributo dalla quale risulti l'utilizzo del finanziamento ottenuto. La banca trasmette la documentazione e la relazione ricevuta dall'Artigiancassa S.p.a.

9. L'Artigiancassa S.p.a., sulla base della documentazione di spesa e della relazione, effettua controlli a campione sui soggetti che hanno beneficiato del contributo volti a verificare che non esistano i presupposti per revocare il contributo, secondo quanto stabilito all'art. 3.

Art. 3.

Revoca e cessazione del contributo

1. Il contributo al pagamento degli interessi previsto dagli articoli 2 e 3 della legge è revocato in caso di mancata destinazione dei finanziamenti agli scopi indicati negli stessi articoli.

2. L'erogazione del contributo cessa in caso di:

a) estinzione anticipata del finanziamento;

b) cessazione dell'attività dell'impresa danneggiata;

c) fallimento dell'impresa danneggiata.

L'erogazione cessa rispettivamente a partire dalla data di estinzione, di cessazione o di dichiarazione di fallimento.

3. I contributi erogati e non più dovuti a seguito di revoca o cessazione sono restituiti al Mediocredito centrale S.p.a. e all'Artigiancassa S.p.a. per il tramite delle banche finanziatrici, maggiorati dell'interesse legale, calcolati dalla data dell'evento che ha dato luogo alla revoca o alla cessazione dei contributi stessi.

Art. 4.

Proprietari di impianti

1. Nel caso in cui i titolari delle imprese siano diversi dai proprietari degli impianti distrutti o danneggiati destinati all'esercizio di impresa, i contributi previsti dagli articoli 2 e 3 della legge, relativamente ai danni subiti dagli impianti stessi, possono essere richiesti dai proprietari, per il tramite delle imprese danneggiate.

Art. 5.

Disciplina transitoria

1. I contributi previsti dagli articoli 2 e 3 della legge possono essere concessi anche a fronte di finanziamenti a favore di imprese danneggiate deliberati o erogati prima dell'emanazione delle presenti disposizioni, purché rispondenti alle finalità indicate nella legge stessa. A tal fine le imprese interessate presentano la domanda alla banca finanziatrice corredata della documentazione prevista dal presente decreto interministeriale.

2. Il presente decreto sostituisce quello emanato l'11 gennaio 1995.

Roma, 23 marzo 1995

p. *Il Ministro del tesoro*
PACE

Il Ministro dell'interno
BRANCACCIO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

95A2060

DECRETO 24 marzo 1995.

Condizioni e modalità per la concessione del contributo in conto capitale a favore delle imprese dei vari settori danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 16 febbraio 1995, n. 35, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691 (nel seguito legge), recante disposizioni urgenti per la ricostruzione nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994;

Visti, in particolare, gli articoli 3-*bis* e 3-*ter* della legge, che prevedono l'assegnazione alle imprese industriali, commerciali, di servizi — comprese quelle turistico alberghiere — nonché alle imprese artigiane, un contributo pari al 20% dei danni subiti da beni mobili e immobili per un massimo di 200 milioni per ciascuna impresa;

Visto il decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 23 marzo 1995 con il quale ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge, sono state stabilite le condizioni e le modalità di intervento del Mediocredito centrale S.p.a. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane - Artigiancassa S.p.a., per la concessione dei contributi agli interessati;

Vista la deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome assunta in data 2 marzo 1995 ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge e in particolare l'art. 3, comma 5, il quale prevede che le condizioni e le modalità di attuazione dell'art. 3-*bis* della legge sono determinate con decreto del Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Alla gestione dei contributi previsti dall'art. 3-*bis* della legge provvedono il Mediocredito centrale S.p.a. e l'Artigiancassa S.p.a., ciascuno per gli interventi di rispettiva competenza. La somma di lire 100 miliardi prevista dal citato art. 3-*bis* è ripartita in ragione di lire 75 miliardi al Mediocredito centrale S.p.a. e di lire 25 miliardi all'Artigiancassa S.p.a.

Art. 2.

1. Le imprese interessate a fruire del contributo previsto dall'art. 3-*bis* della legge presentano, per il tramite di una banca, apposita domanda corredata da copia autenticata della scheda di rilevazione del danno predisposta dal Dipartimento della protezione civile, integrata dalla conferma dell'ammontare dei danni subiti resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, al Mediocredito centrale S.p.a. o all'Artigiancassa S.p.a., per gli interventi di rispettiva competenza. Le imprese che abbiano chiesto anche il contributo in conto interessi per i finanziamenti previsti dagli articoli 2 e 3 della legge presentano la predetta documentazione tramite la banca finanziatrice.

2. Verificata la completezza della documentazione presentata, gli organi del Mediocredito centrale S.p.a. o dell'Artigiancassa S.p.a. abilitati ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto interministeriale del 23 marzo 1995, indicato in premessa, a concedere i contributi, deliberano in via immediata, a valere sulle somme disponibili e tenendo conto dell'ordine di ricevimento della documentazione medesima, l'erogazione, direttamente ovvero per il tramite della banca che ha inoltrato la documentazione, di un primo acconto pari al 50% del contributo spettante sulla base della dichiarazione resa. Per le imprese che abbiano chiesto anche il contributo in conto interessi per i finanziamenti previsti dagli articoli 2 e 3 della legge, la banca finanziatrice riduce l'ammontare del finanziamento dell'importo del contributo erogato ai sensi dell'art. 3-*bis* della legge. La banca finanziatrice comunica al Mediocredito centrale S.p.a. o all'Artigiancassa S.p.a. la riduzione dei finanziamento agevolato.

3. La parte residua del contributo è corrisposta sulla base di perizia giurata redatta da professionista abilitato presentata dall'impresa danneggiata. La perizia attesta il valore dei beni danneggiati, inteso come costo di sostituzione dei medesimi, e l'utilizzo del contributo ottenuto. Qualora il contributo sia stato erogato tramite una banca, questa trasmette la perizia al Mediocredito centrale S.p.a. o all'Artigiancassa S.p.a. Nel caso in cui il contributo sull'ammontare dei danni subiti sia di importo non superiore a lire 10 milioni la perizia non è richiesta e il contributo viene erogato nella misura intera.

4. Il contributo complessivamente erogato non può essere superiore al minore tra l'importo della dichiarazione resa ai sensi del comma 2 e quello della perizia prevista dal comma 3.

Art. 3.

Nel caso in cui i titolari delle imprese siano diversi dai proprietari degli impianti distrutti o danneggiati destinati all'esercizio di impresa, i contributi previsti dall'art. 3-*bis* della legge, relativamente ai danni subiti dagli impianti stessi, possono essere richiesti dai proprietari, per il tramite delle imprese danneggiate.

Roma, 24 marzo 1995

p. *Il Ministro:* PACE

95A2061

DECRETO 7 aprile 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 726, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, che fissa in miliardi 138.600 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 30 marzo 1995 è pari a 27.172 miliardi;

Decreta:

Per il 14 aprile 1995 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 14 luglio 1995 fino al limite massimo in valore nominale di lire 6.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1995.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, via Nazionale 91, Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 11 aprile 1995, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A2122

DECRETO 7 aprile 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 726, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, che fissa in miliardi 138.600 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 30 marzo 1995 è pari a 27.172 miliardi;

Decreta:

Per il 14 aprile 1995 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantacinque giorni con scadenza il 16 ottobre 1995 fino al limite massimo in valore nominale di lire 6.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1995.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, via Nazionale 91, Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 11 aprile 1995, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A2123

DECRETO 7 aprile 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 726, di approvazione del bilancio e previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, che fissa in miliardi 138.600 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 30 marzo 1995 è pari a 27.172 miliardi;

Decreta:

Per il 14 aprile 1995 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni con scadenza il 15 aprile 1996 fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1996.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, via Nazionale 91, Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 11 aprile 1995, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A2124

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 marzo 1995.

Regolamentazione delle modalità di chiusura della partita IVA e di estinzione delle irregolarità ai sensi dell'art. 2-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 2-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, introdotto dalla legge di conversione 30 novembre 1994, n. 656, che demanda ad apposito decreto ministeriale la disciplina delle modalità da seguire, da parte dei soggetti cui è stato attribuito il numero di partita IVA, per chiedere la chiusura della posizione ed estinguere contestualmente le irregolarità derivanti dalla mancata presentazione delle dichiarazioni IVA e delle dichiarazioni dei redditi, con importi pari a zero;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 16 dicembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 20 dicembre 1994, con il quale sono stati approvati i modelli per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e per le dichiarazioni di inizio di attività, variazione dati o cessazione di attività in materia di imposta sul valore aggiunto;

Decreta:

Art. 1.

Soggetti interessati

1. I soggetti, titolari di partita IVA, che nel 1994 non abbiano effettuato alcuna operazione imponibile o non imponibile e che, negli anni precedenti, abbiano omesso la presentazione delle dichiarazioni annuali IVA o delle dichiarazioni dei redditi, limitatamente ai redditi di impresa e di lavoro autonomo, con importi pari a zero, possono chiedere la chiusura della posizione ed estinguere contestualmente le irregolarità, con il pagamento dello importo forfettario di lire centomila e la presentazione dei modelli AA7/6, se trattasi di soggetti diversi dalle persone fisiche, o AA9/6, se trattasi di imprese individuali o lavoratori autonomi.

Art. 2.

Pagamento e altri adempimenti

1. L'importo da versare di cui all'articolo precedente è unico indipendentemente dalle annualità da regolarizzare e comprende anche le tasse sulle concessioni governative, sulla partita IVA e le relative sanzioni.

2. Il pagamento va effettuato non oltre il 30 giugno 1995, direttamente all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente, in contanti o mediante assegno circolare non trsferibile intestato all'ufficio stesso.

3. Gli uffici IVA non possono accettare pagamenti tardivi o di importo inferiore a lire centomila.

4. I modelli AA7/6 e AA9/6, debitamente compilati, devono essere presentati direttamente allo stesso ufficio IVA di cui al comma 2 non oltre il 30 giugno 1995 esibendo la quietanza di pagamento. Nel quadro H dei suddetti modelli devono essere indicati gli anni per i quali viene richiesta la regolarizzazione, nonché gli estremi della suddetta quientanza.

Art. 3.

Comunicazioni

1. Entro tre mesi gli uffici IVA informano della avvenuta regolarizzazione gli uffici delle imposte dirette interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1995

Il Ministro: FANTOZZI

95A2091

DECRETO 1° aprile 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici del pubblico registro automobilistico.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236, dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopra citati decreti legislativi n. 398/1990 e n. 504/1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza dei termini suindicati comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari delle norme stesse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975,

n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Viste le note con le quali le competenti procure generali della Repubblica hanno segnalato il mancato funzionamento dei seguenti uffici del pubblico registro automobilistico nei giorni e per i motivi a fianco indicati e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T e dell'I.P.I.:

P.R.A. di Forlì in data 12 novembre 1994 per la partecipazione del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali;

P.R.A. di Como in data 14 febbraio 1995 (dalle ore 8 alle ore 11) per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale;

P.R.A. di Livorno in data 18 febbraio 1995 (dalle ore 11 alle ore 11,30) per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse, viene accertato il mancato o irregolare funzionamento dei seguenti uffici del pubblico registro automobilistico nei giorni a fianco indicati:

P.R.A. di Forlì in data 12 novembre 1994;

P.R.A. di Como in data 14 febbraio 1995;

P.R.A. di Livorno in data 18 febbraio 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 1995

Il direttore generale: ROXAS

95A2063

DECRETO 1° aprile 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali le competenti direzioni regionali delle entrate hanno comunicato il mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari nei giorni e per i motivi a fianco indicati e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

ufficio del registro atti giudiziari, bollo e demanio di Cagliari in data 14 ottobre 1994 per la partecipazione del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali;

ufficio imposte dirette di Taormina nei giorni 27 e 28 febbraio 1995 per disinfestazione dei locali;

ufficio del registro bollo, demanio e ammende e ufficio del registro successioni di Catania nei giorni 13 e 14 marzo 1995 per disinfestazione dei locali;

ufficio imposte dirette di Sant'Agata di Militello nei giorni 17 e 18 marzo 1995 per disinfestazione dei locali;

Decreta:

Il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

Regione Sardegna:

ufficio del registro atti giudiziari, bollo e demanio di Cagliari in data 14 ottobre 1994.

Regione Sicilia:

ufficio delle imposte dirette di Taormina nei giorni 27 e 28 febbraio 1995;

ufficio del registro bollo, demanio e ammende e ufficio del registro successioni di Catania nei giorni 13 e 14 marzo 1995;

ufficio imposte dirette di Sant'Agata di Militello nei giorni 17 e 18 marzo 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 1995

Il direttore generale: ROXAS

95A2065

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 27 marzo 1995.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli sull'isola di Procida.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta municipale di Procida (Napoli) in data 27 dicembre 1994, n. 495;

Viste le note dell'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida (Napoli) in data 10 febbraio 1995, n. 386 e n. 392;

Vista la nota della prefettura di Napoli in data 14 febbraio 1995, n. 13292/Gab;

Atteso che con nota in data 27 gennaio 1995, n. 360, è stato sollecitato il parere della regione Campania peraltro non ancora pervenuto;

Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti limitativi per le ragioni espresse nei menzionati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 14 aprile 1995 al 31 agosto 1995 è vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola di Procida (Napoli) degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola.

Art. 2.

Deroghe

Nel periodo di cui all'art. 1 sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:

a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nel territorio dell'isola che pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per la nettezza urbana. Tale deroga è limitata ad un solo veicolo per nucleo familiare. Il comune dovrà rilasciare un contrassegno speciale per l'afflusso di tali veicoli;

b) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine, veicoli tecnici delle aziende erogatrici di pubblici servizi nell'isola e carri funebri;

c) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori con targa estera e autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di proprietà di soggetti non residenti nella regione Campania sempre che siano condotti dai proprietari oppure da altre persone comunque non residenti in alcun comune della Campania. Tali veicoli possono sbarcare ma non circolare sull'isola per cui dovranno rimanere fermi per tutto il periodo del divieto nella zona in cui effettueranno il primo parcheggio dopo lo sbarco;

d) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera, integrato dell'autorizzazione rilasciata dalla prefettura di Napoli se l'autoveicolo è guidato da un accompagnatore;

e) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo per la stagione turistica, per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso di sbarco verrà concesso dall'amministrazione comunale di volta in volta, secondo le necessità;

f) autovetture trainanti caravan o carrelli tenda, nonché autocaravan che in ogni caso dovranno rimanere ferme per tutto il periodo di divieto di cui all'art. 1 nel punto in cui hanno effettuato il primo parcheggio dopo lo sbarco;

g) autoveicoli e motocarri destinati agli approvvigionamenti alimentari;

h) veicoli adibiti al trasporto di cose, appartenenti a lavoratori non residenti nell'isola, limitatamente ai giorni feriali dal lunedì al venerdì.

Art. 3.

Al prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere deroghe al divieto di sbarco sull'isola di Procida.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 540.000 a L. 2.160.000 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornato con decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 4 gennaio 1995.

Art. 5.

Controllo

Il prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto per tutto il periodo considerato.

Roma, 27 marzo 1995

Il Ministro: BARATTA

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1995
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 90

95A2058

DECRETO 27 marzo 1995.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli sull'isola di Ischia.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 — come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1992, n. 360 — concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta municipale del comune di Ischia in data 30 dicembre 1994, n. 229;

Vista la delibera della giunta municipale del comune di Forio in data 4 gennaio 1995, n. 30;

Vista la delibera della giunta comunale del comune di Lacco Ameno in data 31 gennaio 1995, n. 29;

Vista la delibera della giunta comunale di Casamicciola Terme in data 19 gennaio 1995, n. 15;

Vista la delibera della giunta comunale del comune di Barano d'Ischia in data 10 gennaio 1995, n. 3;

Vista la delibera della giunta comunale di Serrara Fontana in data 11 gennaio 1995, n. 3;

Vista la nota dell'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida in data 10 febbraio 1995, n. 0386;

Vista la nota in data 27 gennaio 1995, n. 360, con la quale è stato sollecitato il parere della regione Campania peraltro non ancora pervenuto;

Vista la nota della prefettura di Napoli in data 23 febbraio 1995, n. 013292/Gab, con la quale vengono proposte misure atte a contemperare i differenti interessi emersi dalle suddette delibere;

Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti limitativi per le ragioni espresse nei succitati atti, sulla base delle proposte formulate dalla prefettura di Napoli;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 14 aprile 1995 al 30 settembre 1995 è vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ischia, comuni di Casamicciola Terme, Barano d'Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone ivi non residenti stabilmente.

Art. 2.

Deroghe

Nel periodo e nei comuni di cui all'art. 1 è concessa deroga al divieto per i veicoli appresso elencati:

a) autoveicoli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nei comuni dell'isola non residenti, purché iscritti nei ruoli delle imposte di nettezza urbana in uno dei comuni dell'isola. Il diritto all'afflusso e alla circolazione è limitato ad una sola autovettura di proprietà del contribuente iscritto nei ruoli di cui sopra oppure del coniuge, che dimostri, con apposito stato di famiglia, tale *status*. L'iscrizione deve essere dimostrata con la relativa cartella esattoriale o certificato rilasciato dal sindaco del comune interessato;

b) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri;

c) veicoli per il trasporto di cose di qualsiasi portata solo nelle giornate dal lunedì al venerdì, purché non festive, ad eccezione di quelli che trasportano generi di prima necessità o soggetti a facile deperimento, farmaci, generi di lavanderia, quotidiani e periodici di informazione o bagagli al seguito di comitive turistiche provenienti con voli charter muniti della certificazione dell'agenzia di viaggio;

d) autoveicoli al servizio delle persone invalide, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera, integrato dell'autorizzazione rilasciata dalla prefettura di Napoli se l'autoveicolo è guidato da un accompagnatore o se trattasi di veicolo non di proprietà dell'invalido;

e) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso di sbarco verrà concesso dall'amministrazione comunale interessata di volta in volta, secondo le necessità;

f) autoveicoli con targa estera e autoveicoli di proprietà di soggetti non residenti in province appartenenti alla regione Campania, condotti da persone non residenti nella regione Campania, la cui identità deve essere dimostrata con un documento giuridicamente valido;

g) autobus turistici che dovranno sostare nelle apposite aree di parcheggio ed essere ripresi solo alla partenza;

h) autoveicoli di trasporto pubblico individuale da piazza denominati «taxi» con esclusione dei veicoli destinati al noleggio con conducente, limitatamente a quelli aventi passeggeri a bordo per servizio iniziato precedentemente all'imbarco. Espletato questo servizio i «taxi» devono essere reimbarcati col primo traghetto utile, né possono effettuare altri servizi sull'isola;

i) autoveicoli che trasportano esclusivamente autoveicoli nuovi da immatricolare.

Art. 3.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 540.000 a L. 2.160.000 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornato con decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 4 gennaio 1995.

Art. 4.

Al prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere deroghe al divieto di sbarco sull'isola di Ischia.

Art. 5.

Controllo

Il prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto per tutto il perido considerato.

Roma, 27 marzo 1995

Il Ministro: BARATTA

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1995
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 91

95A2059

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO NAZIONALE PER LA FISICA DELLA MATERIA

DECRETO 24 marzo 1995.

Emanazione del regolamento di organizzazione generale e di funzionamento degli organi e delle strutture dell'Istituto.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506;

Visto l'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la lettera prot. 1684 del 14 dicembre 1994 con la quale è stato trasmesso al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnològica il regolamento di organizzazione generale e di funzionamento degli organi e delle strutture, per il previsto controllo di legittimità e di merito;

Vista la nota SVE/63/9/2 del 16 gennaio 1995 con la quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha espresso l'assenso all'esecutività del predetto regolamento;

Vista la delibera del consiglio direttivo n. 83/95 del 2 marzo 1995 con la quale il regolamento è stato definitivamente approvato ed è stato dato mandato al presidente di procedere ai conseguenti adempimenti;

Vista la nota del 22 marzo 1995, prot. SVE/345/X/1 con la quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha preso atto della definitiva approvazione del regolamento;

Emana

il regolamento di organizzazione generale e di funzionamento degli organi e delle strutture dell'Istituto nazionale per la fisica della materia.

Il regolamento ed il presente decreto sono inviati al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 24 marzo 1995

Il presidente: CALANDRA BUONAURA

ISTITUTO NAZIONALE PER LA FISICA DELLA MATERIA - INFM

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE GENERALE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DELLE STRUTTURE

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI, AUTONOMIA ED INDIRIZZI STRATEGICI

Art. 1
Definizione, compiti ed obiettivi dell'Istituto

1. L'Istituto Nazionale per la Fisica della Materia (INFM), con sede legale in Genova, è ente nazionale di ricerca a carattere non strumentale ai sensi dell'art.8, comma 1, della legge 9 maggio 1989, n. 168; è dotato di personalità giuridica ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST).
2. L'INFM ha autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile. Esso si dà ordinamenti autonomi con propri regolamenti, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, tenuto conto di quanto previsto dalla suddetta legge168/1989 e successive modificazioni.
3. L'INFM ha il compito di promuovere, programmare, coordinare ed effettuare ricerche sia di base che tecnologiche nel campo della fisica della materia e nei campi affini, con riferimento anche alla scienza e tecnologia dei materiali, alla tecnologia avanzata ed alla metrologia in genere, curandone la diffusione, il trasferimento e la valutazione.
4. Il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica si avvale dell'INFM per sostenere la partecipazione, il coordinamento e l'avvio di progetti ed iniziative internazionali interessanti i settori di attività dell'Istituto ed in particolare per le attività di ricerca già avviate presso il Laboratorio europeo di luce di sincrotrone di Grenoble (ESRF).
5. L'INFM, anche d'intesa con il MURST ed il Ministero degli Affari Esteri, promuove e sostiene la partecipazione della comunità scientifica afferente ai rapporti e progetti internazionali, specificatamente per estendere e potenziare il coinvolgimento della ricerca italiana nelle attività dell'Unione Europea, anche con l'obiettivo di aumentare le ricadute sul tessuto sociale ed industriale.

Art. 2
Principi relativi alla strategia di attuazione dei compiti

1. L'Istituto organizza le attività di ricerca nei settori afferenti alla fisica della materia sia attraverso iniziative proprie sia con azioni complementari e sinergiche con le università, gli altri enti di ricerca ed il sistema industriale, mirando a migliorare il rendimento di tutte le risorse esistenti nel Paese, la loro proiezione internazionale e l'acquisizione di nuove risorse sul mercato della ricerca nazionale e internazionale, con particolare considerazione per le richieste dell'ambiente sociale ed industriale.
2. L'INFM, al fine di assicurare la diffusione culturale ed il trasferimento tecnologico e formativo anche in campo gestionale, promuove e sostiene la partecipazione alle attività dell'Istituto, di un'alta percentuale di personale universitario e di ricercatori, tecnici e amministrativi in formazione.

Art. 3
Principi relativi alla gestione

L'INFM realizza la propria autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile avvalendosi dei seguenti indirizzi:
a) sviluppo e utilizzo di una rete interconnessa di Unità e Laboratori complementari operanti su tutto il territorio nazionale in collegamento con laboratori internazionali nello svolgimento di programmi e progetti;
b) massima flessibilità e rapidità decisionale, da realizzarsi attraverso una piccola struttura centrale di gestione altamente specializzata ed un forte decentramento delle funzioni gestionali e amministrative;
c) revisione periodica delle strutture organizzative, al fine di assicurare la rapidità ed efficienza dell'azione gestionale;
d) alta mobilità nell'utilizzo delle proprie risorse umane per garantire un rapido riorientamento delle attività;
e) collegamento con ambiti multidisciplinari, industriali e dei servizi;
f) valutazione delle risorse e costante monitoraggio dell'efficacia del loro impiego e della capacità di riorientamento e di trasferimento tecnologico.

Art. 4
Modalità e risorse per la realizzazione dei compiti

1. Per la realizzazione dei compiti l'Istituto:
   a) collabora con le Università e con gli Istituti pubblici e privati per la formazione dei dottorandi, dei ricercatori e di esperti nei settori di attività dell'Istituto;
   b) promuove e sviluppa studi, ricerche sia di base che applicative anche in collaborazione con Enti nazionali, internazionali e stranieri;
   c) avvia e coordina progetti nazionali ed internazionali anche finalizzati alla costruzione ed all'utilizzo di grandi apparecchiature;
   d) provvede, anche in collaborazione con altri Enti pubblici e privati, al trasferimento a favore del settore industriale e dei servizi dei risultati delle ricerche e degli studi svolti, contribuendo alla diffusione dell'innovazione tecnologica;
   e) cura, anche a supporto dell'industria nazionale ed europea, la realizzazione di prototipi di materiali e di strumentazione;
   f) fornisce pareri alle amministrazioni pubbliche nazionali e comunitarie, anche in relazione alla valutazione di programmi e progetti di ricerca;
   g) assegna borse di studio e premi, e organizza corsi, seminari, convegni ed iniziative di divulgazione scientifica e di formazione;
   h) stipula convenzioni o accordi con Università, con Enti ed organizzazioni pubblici e privati nazionali, internazionali e stranieri e promuove e partecipa a consorzi e società in Italia e all'estero anche allo scopo di sfruttare a livello industriale propri brevetti, reinvestendo gli utili nella ricerca scientifica;
   i) mette a disposizione delle Università e delle amministrazioni pubbliche, nell'ambito di convenzioni ed accordi, risorse e mezzi di supporto relativi a tematiche del settore della fisica della materia e della ricerca in generale.
2. Le risorse di cui l'Istituto si avvale per la realizzazione dei propri compiti sono:
   a) personale delle Università e di altri Enti pubblici e privati nazionali, internazionali e stranieri associato alle attività dell'Istituto mediante incarichi gratuiti di ricerca e di collaborazione tecnica, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del Decreto Legislativo del

30.6.94, n. 506, e di personale proprio, anche ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4 del succitato Decreto Legislativo, e di personale in formazione. Il personale dipendente e quello associato hanno assoluta parità di partecipazione nella programmazione e nello svolgimento delle attività e di rappresentanza negli Organi;

b) il patrimonio, costituito dal numerario, i titoli e le partecipazioni, i beni mobili ed immobili, i beni immateriali (tra i quali brevetti e know-how), dai diritti reali di godimento, dagli apporti e dai conferimenti, dalle strutture ed infrastrutture e dalle attrezzature scientifiche e strumentali in sua proprietà, tra cui quelli inizialmente ad esso trasferiti dal Consorzio INFM cui l'Istituto subentra. In particolare fanno parte del patrimonio dell'INFM le partecipazioni ai sincrotroni di Trieste e di Grenoble. L'Istituto utilizza inoltre beni strumentali messi a disposizione da Università ed altri Enti mediante atti convenzionali;

c) i contributi dello Stato erogati per l'esecuzione del Piano Triennale, di accordi di programma e progetti specifici, o trasferiti all'INFM senza vincolo di destinazione, e forme autonome di finanziamento derivanti dallo svolgimento di progetti industriali e comunitari, da contributi volontari, proventi di attività, rendite, alienazioni del patrimonio, atti di liberalità ed altre forme di finanziamento.

TITOLO II
ORGANI

Art. 5

1. Sono organi dell'Istituto, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo del 30.6.94, n. 506:
   a) il Presidente
   b) il Consiglio Direttivo
   c) la Giunta Esecutiva
   d) il Consiglio Scientifico
   e) il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. I compiti e le modalità di funzionamento degli Organi sono definiti nel presente Regolamento.

Art. 6
Presidente

1. Il Presidente è nominato dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica su proposta del Consiglio Direttivo, sentito il Consiglio Nazionale della Scienza e della Tecnologia, tra esperti di alta qualificazione scientifica nel settore di interesse dell'INFM. Per l'indicazione al Ministro del candidato alla Presidenza, che avviene a scrutinio segreto, ciascun membro del Consiglio Direttivo può proporre e/o votare un solo nominativo; il candidato prescelto deve essere votato dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio stesso.
2. Il Presidente è nominato per un triennio e non può essere confermato per più di un triennio consecutivo. All'atto della nomina, qualora il Presidente ricopra altra carica direttiva all'interno dell'Istituto, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione in tale carica.
3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, la Giunta Esecutiva ed il Consiglio Scientifico; ha la rappresentanza legale dell'Istituto, ed esercita le funzioni che da essa gli derivano; assicura l'esecuzione delle delibere adottate dagli stessi Organi, e presenta annualmente al Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica una relazione sull'attività scientifica svolta nell'anno precedente.
4. Al Presidente compete un'indennità di carica, determinata su proposta del Consiglio Direttivo secondo le norme in vigore.

Art. 7
Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da:
   a) il Presidente dell'INFM
   b) i Direttori delle Unità di Ricerca e dei Laboratori di cui ai successivi artt. 12 e 13
   c) due componenti designati dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, sentito il Consiglio Nazionale della Scienza e della Tecnologia
   d) due rappresentanti eletti dal personale ricercatore e tecnico scientifico-gestionale dipendente ed afferente all'INFM.
2. Il Consiglio Direttivo delibera sulle attività di ricerca, sul funzionamento dell'Istituto e sui regolamenti concernenti gli organi, il personale e la gestione amministrativa e

contabile. Esso delibera altresì sui bilanci, sui contratti e sulle convenzioni. Elegge al proprio interno i cinque membri della Giunta Esecutiva di cui al successivo art. 8, ad uno dei quali vengono attribuite dal Consiglio stesso le funzioni di Vice-Presidente dell'INFM.

3. I componenti del Consiglio Direttivo di cui alla lettera b) sono nominati dal Presidente dell'INFM per un triennio, tenuto conto delle disposizioni contenute agli artt. 12 e 13 del presente Regolamento. I rappresentanti del personale di cui alla lettera d) sono eletti su collegio unico fra il personale dipendente e associato; risultano eletti per un triennio i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice-Presidente, almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto consuntivo, mediante comunicazione scritta - anche per posta elettronica - contenente l'ordine del giorno e, di norma, i principali atti relativi, da inviarsi almeno dieci giorni prima della data della riunione. E' convocato, inoltre, su richiesta di almeno un quinto dei suoi membri.
5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri; le deliberazioni si assumono a maggioranza dei presenti, tranne che per le modifiche al presente Regolamento o per l'adozione di altri Regolamenti, per cui è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente della seduta.
6. Assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo il Direttore Generale, che svolge le funzioni di Segretario. In caso di sua assenza svolge le funzioni di Segretario il membro più giovane in età tra i presenti.
7. I verbali del Consiglio Direttivo, firmati dal Presidente di seduta e dal Segretario, sono raccolti cronologicamente in apposito registro numerato e vidimato. Le deliberazioni in essi contenute vengono numerate cronologicamente.
8. Ai componenti del Consiglio Direttivo ed al Segretario è corrisposto il rimborso delle spese di partecipazione alle riunioni, ove competano.
9. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per un triennio, e possono essere immediatamente rinominati o rieletti per una sola volta.

Art. 8
Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, da cinque membri eletti dal Consiglio Direttivo al proprio interno, e dal Vice-Presidente del Consiglio Scientifico. La votazione per l'elezione dei predetti cinque membri avviene a scrutinio segreto, in cui ogni elettore esprime due voti; risultano eletti coloro che hanno ricevuto più voti, con un quorum minimo del 20% - arrotondato per difetto. In caso di mancato raggiungimento del quorum, vengono svolte votazioni successive in cui si esprime un solo voto. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
2. La Giunta Esecutiva, cui il Consiglio Direttivo può delegare parte delle sue funzioni, assicura continuità di gestione e rapidità di intervento; essa predispone gli atti del Consiglio Direttivo e, sentito il Consiglio Scientifico, elabora il Piano Triennale ed i suoi periodici aggiornamenti, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo. La Giunta, inoltre:
   a) adotta, in caso di urgenza e necessità, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica nella prima adunanza successiva del Consiglio stesso

b) adotta provvedimenti nell'ambito dei poteri ad essa delegati dal Consiglio Direttivo.
3. La Giunta Esecutiva è convocata e presieduta dal Presidente dell'Istituto o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice-Presidente.
4. La Giunta è convocata mediante comunicazione scritta - anche per posta elettronica - da inviarsi almeno sette giorni prima della data della riunione, di norma prima di ogni riunione del Consiglio Direttivo, nonché ogni qualvolta un terzo dei componenti ne faccia espressa richiesta. E' ammessa la riunione di Giunta anche mediante teleconferenza. In caso di urgenza la Giunta Esecutiva può essere convocata tre giorni prima della data della riunione, a mezzo telefax o posta elettronica.
5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri; le deliberazioni si assumono a maggioranza dei presenti. A parità di voto prevale il voto del Presidente di seduta.
6. Assiste alle riunioni della Giunta Esecutiva il Direttore Generale, che svolge le funzioni di Segretario. In caso di sua assenza svolge le funzioni di Segretario il membro più giovane in età tra i presenti.
7. Il Presidente, in caso di urgenza e necessità, puo' adottare provvedimenti di competenza della Giunta previa consultazione, anche mediante telecomunicazione, dei componenti della Giunta stessa. In tal caso i provvedimenti stessi sono sottoposti a ratifica della Giunta nella prima adunanza successiva.
8. I verbali delle riunioni della Giunta Esecutiva, firmati dal Presidente di seduta e dal Segretario, sono raccolti cronologicamente in apposito registro numerato e vidimato. Le deliberazioni in essi contenute vengono numerate cronologicamente.
9. Ai componenti della Giunta Esecutiva ed al Segretario è corrisposto il rimborso delle spese di partecipazione, ove competano.
10. I membri della Giunta Esecutiva restano in carica per un triennio e possono essere immediatamente rinominati per una sola volta.

Art. 9
Consiglio Scientifico

1. Il Consiglio Scientifico è l'organo di consultazione e verifica scientifica dell'Istituto, ed è composto da:
   a) Il Presidente dell'INFM che lo presiede
   b) i Direttori delle Sezioni nazionali di cui al successivo art. 15
   c) da esperti italiani o stranieri nominati dal Consiglio Direttivo in numero non superiore ai componenti di cui alla lettera b).
2. Il Consiglio Scientifico esprime pareri e valutazioni sulla programmazione e sullo sviluppo delle attività scientifiche, nonché sulla destinazione delle risorse disponibili per le attività di ricerca dell'Istituto e sui piani pluriennali di attività.
3. Il Consiglio Scientifico elegge al proprio interno un Vice- Presidente.
4. Il Consiglio Scientifico è convocato dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio Scientifico stesso, almeno due volte l'anno, mediante comunicazione scritta - anche per posta elettronica - contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno dieci giorni prima della data della riunione. E' convocato inoltre, su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri; in caso di assenza o impedimento di uno dei componenti di cui alla lettera b)

del precedente comma 1, può assistere alle riunioni del Consiglio Scientifico una persona a tale fine designata dal componente stesso.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente della seduta.
7. I membri del Consiglio Scientifico possono ottenere dal Presidente tutte le informazioni sulle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
8. Assiste alle riunioni del Consiglio Scientifico il Direttore Generale, che svolge le funzioni di Segretario. In caso di sua assenza svolge le funzioni di Segretario il membro più giovane in età tra i presenti.
9. I verbali, che devono sempre contenere eventuali pareri di minoranza, firmati dal Presidente di seduta e dal Segretario, sono trasmessi al Consiglio Direttivo e sono raccolti cronologicamente in apposito registro.
10. Ai componenti del Consiglio Scientifico ed al Segretario è corrisposto il rimborso delle spese di partecipazione alle riunioni, ove competano.
11. Il Consiglio Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo per un triennio. I membri possono essere immediatamente rinominati o rieletti per una sola volta.

Art. 10
Collegio dei Revisori dei Conti

1. La revisione della gestione amministrativo-contabile dell'Istituto è effettuata da un Collegio dei revisori dei conti di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo del 30.6.94, n. 506, nominato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. Il Collegio dura in carica per un triennio e può essere riconfermato.
2. Il Collegio è composto:
   a) da un componente effettivo, che ne assume la presidenza e uno supplente, designati dal Ministro del Tesoro-Ragioneria Generale dello Stato;
   b) da due componenti effettivi ed uno supplente, designati dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al riscontro degli atti amministrativi, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.
4. Di ogni verifica e controllo, nonché delle risultanze dell'esame collegiale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi è redatto apposito verbale.
5. La relazione al bilancio di previsione deve contenere il parere sull'attendibilità delle entrate e sulla congruità della spesa.
6. La relazione al bilancio consuntivo deve concludersi con la certificazione del Collegio dei Revisori che deve attestare:
   a) l'esistenza delle attività e passività e la loro corretta esposizione in bilancio, nonché l'attendibilità delle valutazioni di bilancio;
   b) la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione;
   c) l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati;
   d) la corretta applicazione delle norme di amministrazione e contabilità e di quelle fiscali.
7. La mancata certificazione del bilancio deve essere adeguatamente motivata.

TITOLO III
STRUTTURE

Art. 11

1. Per il perseguimento dei propri compiti istituzionali l'INFM si avvale delle seguenti strutture, che assicurano il miglior utilizzo delle risorse disponibili, orientandole alla realizzazione dei progetti e dei programmi deliberati dal Consiglio Direttivo:
   a) Le strutture scientifiche operative: Unità di Ricerca e Laboratori, di cui agli artt.12 e 13
   b) La struttura di coordinamento gestionale, di cui all'art. 14
   c) Le strutture di coordinamento scientifico nazionale: Sezioni, di cui all'art. 15
2. La costituzione e lo scioglimento di tali strutture sono deliberati dal Consiglio Direttivo, sentito il Consiglio Scientifico.

Art. 12
Unità di Ricerca

1. Le Unità di Ricerca sono strutture aventi il fine di svolgere e coordinare localmente l'attività di ricerca dell'Istituto nel quadro dei propri obiettivi programmatici, anche in collaborazione con altri Enti, integrando le risorse dell'Istituto con quelle disponibili presso l'Ente ospitante.
2. Le Unità di Ricerca vengono istituite per convenzione presso Università ed Enti pubblici e privati, nazionali, internazionali e stranieri, ove sono già presenti attività di ricerca e formazione in fisica della materia. Qualora presso un'Università o un Ente che richieda l'istituzione di un'Unità di Ricerca non si raggiunga il numero minimo di unità di personale fissato dal Consiglio Direttivo, si costituisce un gruppo coordinato che delega la propria rappresentanza ad una Unità già costituita vicina o con cui ha stretta collaborazione.
3. Sono organi dell'Unità: il Direttore, il Consiglio e l'Assemblea.
4. Il Direttore dell'Unità è nominato per un triennio nell'ambito del personale dipendente o associato dell'Unità dal Presidente previa deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Istituto, di norma tra i professori di ruolo o fuori ruolo, o gradi equivalenti, e può essere immediatamente confermato per una sola volta. Alla consultazione per l'indicazione del Direttore partecipano tutti gli aventi diritto aderenti all'Unità interessata: risulta designato il candidato che ottiene la maggioranza dei voti, purché superiore al quorum del 30% degli aventi diritto. In caso di parità, o quando nessuno dei candidati abbia superato il quorum, è compito del Consiglio Direttivo scegliere fra i candidati designati o fra i due che hanno ricevuto più voti.
   L'incarico di Direttore di Unità è incompatibile con quello di Direttore di altro Laboratorio, di Direttore di Sezione Nazionale e, in generale, di Direttore di un Dipartimento o Istituto presso cui l'Unità opera.
   Il Direttore di Unità convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea di Unità, comunica annualmente al Consiglio Scientifico, al Consiglio Direttivo ed all'Ente ospitante l'elenco aggiornato del personale ad essa facente capo e compie tutti gli adempimenti previsti nella convenzione stipulata tra l'Istituto e l'Ente ospitante per l'istituzione dell'Unita'.
   Egli coordina il funzionamento generale dell'Unità, è responsabile dell'utilizzo delle risorse ad essa assegnate, del personale e delle apparecchiature di Unità, e predispone i programmi ed i rendiconti scientifici e finanziari dell'Unità stessa.

Il Direttore dell'Unità, autorizzato a tal fine dal Consiglio Direttivo, è responsabile amministrativo della gestione dei fondi assegnati all'Unità in caso di gestione decentrata, come previsto nel Regolamento di amministrazione e contabilità.

5. Il Consiglio di Unità è composto dal Direttore dell'Unità, che lo presiede, da almeno un ricercatore locale per ogni Sezione e fino a due rappresentanti eletti dal personale dell'Unità, in funzione delle dimensioni dell'Unità stessa.
   Il Consiglio di Unità ha il compito di individuare e/o proporre le linee di sviluppo dell'Unità, discutere delle questioni riguardanti la gestione amministrativa e del personale dell'Unità e coadiuva il Direttore nella conduzione dell'Unità.
   Il Consiglio di Unità è riunito dal Direttore ogni volta che questi lo ritenga necessario e può esserne richiesta la convocazione da un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio viene comunque informato dal Direttore sulle decisioni del Consiglio Direttivo e del Consiglio Scientifico dell'Istituto.
6. L'Assemblea di Unità è costituita da tutto il personale dell'Unità.
   Essa viene presieduta dal Direttore di Unità, o, in caso di impedimento, da persona da lui all'uopo delegata, o dal più anziano tra i professori di ruolo o fuori ruolo o gradi equivalenti.
   L'assemblea di Unità determina la composizione del Consiglio di Unità ed esprime parere sul programma scientifico e finanziario e sul rendiconto consuntivo annuale, nonché sull'aggiornamento annuale dell'elenco del personale dell'Unità.
   L'assemblea di Unità è convocata almeno una volta all'anno oppure ogni volta che il Direttore lo ritenga necessario o che ciò sia richiesto da un quinto dei suoi componenti.
   Essa può venire allargata a personale esterno collegato alle attività delle Sezioni nazionali o all'elaborazione di Progetti, per la discussione dei consuntivi relativi.

Art. 13
Laboratori

1. I Laboratori dell'INFM, di carattere nazionale e/o internazionale, hanno il fine di realizzare e gestire strutture di ricerca accessibili a tutti i partecipanti alle attività dell'Istituto, oppure di fornire supporto ai progetti nazionali di ricerca nel quadro degli obiettivi programmatici dell'INFM. Essi svolgono attività di ricerca particolarmente impegnative di livello nazionale o internazionale.
2. I Laboratori sono istituiti in proprio o per convenzione presso Università ed Enti pubblici e privati nazionali, internazionali e stranieri per il perseguimento di obiettivi specifici. Analogamente a quanto vale per le Unità di Ricerca, il Consiglio Direttivo stabilisce le afferenze dei ricercatori dei Laboratori alle Sezioni ed indica l'attribuzione delle risorse coordinate dalle Sezioni stesse, ed inoltre - sentito il Consiglio Scientifico dell'Istituto - di ogni altra risorsa ritenuta necessaria.
3. L'attività del Laboratorio è valutata dal Consiglio Scientifico dell'Istituto.
4. Sono organi del Laboratorio: il Direttore, il Consiglio Scientifico e l'Assemblea.
5. Il Direttore di Laboratorio è nominato per un triennio dal Presidente previa deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito il Consiglio Scientifico dell'Istituto, fra esperti con competenze specifiche di livello internazionale, e può essere immediatamente confermato per una sola volta.
   Al Direttore di Laboratorio può essere corrisposta un'indennità che viene fissata dal Consiglio Direttivo.

L'incarico di Direttore di Laboratorio è incompatibile con quello di Direttore di Unità o altro Laboratorio e di Direttore di Sezione Nazionale.
Il Direttore di Laboratorio coordina il funzionamento generale del Laboratorio, è responsabile dell'utilizzo delle risorse ad esso assegnate, del personale e delle apparecchiature di Laboratorio, e predispone i programmi ed i rendiconti scientifici e finanziari del Laboratorio stesso.
Egli convoca e presiede il Consiglio Scientifico e l'Assemblea del Laboratorio, comunica annualmente al Consiglio Scientifico dell'Istituto ed al Consiglio Direttivo l'elenco aggiornato del personale ad esso facente capo e compie tutti gli adempimenti necessari per la buona conduzione del Laboratorio.
Il Direttore di Laboratorio, autorizzato a tal fine dal Consiglio Direttivo dell'INFM, è responsabile amministrativo della gestione dei fondi assegnati al Laboratorio in gestione decentrata, come previsto nel Regolamento di amministrazione e contabilità.

6. Il Consiglio Scientifico del Laboratorio è nominato per un triennio dal Consiglio Direttivo, sentito il Consiglio Scientifico dell'Istituto, ed è composto dal Direttore del Laboratorio, che lo presiede, e da esperti di livello internazionale. I membri del Consiglio Scientifico di Laboratorio possono essere immediatamente confermati per una sola volta.
Il Consiglio Scientifico del Laboratorio ha il compito di individuare e/o proporre le linee di sviluppo delle attività del Laboratorio, e di formulare pareri e valutazioni sull'andamento delle stesse.
Il Consiglio Scientifico del Laboratorio è riunito dal Direttore almeno una volta all'anno e comunque ogni volta che questi lo ritenga necessario, e può esserne richiesta la convocazione da un quarto dei suoi componenti.
7. L'Assemblea di Laboratorio è costituita da tutto il personale che fa parte del Laboratorio. Essa viene presieduta dal Direttore di Laboratorio, o, in caso di impedimento, da persona da lui all'uopo delegata, o dal più anziano tra i ricercatori ivi operanti.
L'Assemblea di Laboratorio esprime parere sul programma scientifico e finanziario e sul rendiconto consuntivo annuale, nonché sull'aggiornamento annuale dell'elenco del personale.
Essa è convocata almeno una volta all'anno oppure ogni volta che il Direttore lo ritenga necessario o che ciò sia richiesto da almeno un quarto dei suoi componenti e può venire allargata a personale esterno collegato alle attività delle Sezioni nazionali o alla elaborazione di Progetti per la discussione dei consuntivi relativi.

Art. 14
Struttura di coordinamento gestionale

1. La struttura di coordinamento gestionale assicura la corretta e tempestiva esecuzione delle decisioni degli Organi dell'Istituto ed assiste la comunità scientifica nell'acquisizione di risorse e nella gestione di programmi e progetti, nei rapporti con le imprese, gli enti e le istituzioni nazionali, comunitarie ed internazionali.
2. Tale struttura, che coordina e verifica le attività di tipo gestionale svolte in maniera decentrata dalle strutture scientifiche operative dell'INFM, è articolata in servizi complementari individuati in un'apposita tabella allegata al Regolamento del Personale.
3. E' responsabile della struttura di coordinamento gestionale il Direttore Generale dell'INFM, che viene nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, tra

persone di comprovata elevata esperienza professionale di tipo gestionale nel settore della ricerca scientifica e tecnologica o dell'Industria.

4. Il rapporto del Direttore generale con l'Ente è regolato con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni rinnovabile.
5. Il trattamento economico del Direttore Generale è stabilito dal Consiglio Direttivo secondo le norme vigenti in materia.
6. Qualora venga nominato Direttore Generale un dipendente di ruolo dell'Istituto, lo stesso è collocato fuori ruolo senza assegni per tutta la durata dell'incarico; al termine dell'incarico il dipendente è riammesso, a domanda, nei ruoli del personale dell'Ente con la qualifica e le funzioni possedute all'atto della nomina; all'anzianità maturata al momento della nomina a Direttore Generale si aggiunge per intero quella maturata in tale ultima posizione.
7. Le funzioni di Direttore Generale dell'INFM sono incompatibili con altre attività esterne, salvo eventuali incarichi che il Direttore Generale venga chiamato a svolgere nell'interesse dell'INFM su delibera del Consiglio Direttivo.
8. Il Direttore Generale:
   a) è preposto all'organizzazione gestionale, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo nel rispetto dei criteri generali e delle direttive stabilite dagli organi dell'Istituto;
   b) cura l'esecuzione operativa delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Istituto;
   c) assicura, in collaborazione con i responsabili delle strutture e dei servizi dell'Istituto la corretta applicazione della normativa riguardante il personale e la gestione patrimoniale, finanziaria e contabile;
   d) assiste alle sedute del Consiglio Direttivo, della Giunta Esecutiva e del Consiglio Scientifico;
   e) formula proposte ed esprime pareri in materia di ristrutturazione operativa, consistenza degli organici, nomina e promozione dei dirigenti, conferimento degli incarichi di dirigenza e di deleghe ai dirigenti stessi e agli altri dipendenti;
   f) predispone, in collaborazione con i responsabili delle strutture e dei servizi dell'Istituto e secondo le direttive impartite dagli organi dell'Istituto, il bilancio di previsione;
   g) predispone, in collaborazione con i responsabili delle strutture e dei servizi dell'Istituto e secondo le direttive impartite dagli organi dell'Istituto, il conto consuntivo;
   h) predispone, sulla base di specifiche deleghe conferitegli dal Consiglio Direttivo, l'assunzione di impegni e stipula dei contratti;
   i) esercita ogni altra funzione conferitagli dal Presidente, dal Consiglio Direttivo, dalla Giunta Esecutiva, dai regolamenti e dalle altre disposizioni di legge.

Art. 15
Sezioni

1. Le Sezioni sono le strutture nazionali di coordinamento scientifico tra le varie Unità e/o Laboratori e di collegamento scientifico con l'esterno dell'Istituto, con specifica competenza nello svolgimento dei programmi settoriali pluriennali, oltre che nella preparazione e proposta di progetti e di iniziative di ricerca e collaborazione anche multidisciplinare. Esse sono costituite per aree scientifiche omogenee oppure per metodologie e per specifici interventi di ricerca.

2. Le Sezioni vengono costituite dal Consiglio Direttivo, che ne stabilisce il numero e l'area d'intervento, sentito il parere del Consiglio Scientifico, sulla base di una valutazione del valore e dell'ampiezza delle aggregazioni scientifiche in esse realizzate e dell'attività già svolta dai componenti.
3. Esse sono soggette a valutazione annuale da parte del Consiglio Scientifico ed il loro rinnovo avviene con cadenza triennale a seguito di una valutazione e ridefinizione dei loro obiettivi.
4. In occasione del Congresso annuale di fisica della materia le Sezioni organizzano con la partecipazione di tutto il personale la discussione dei programmi scientifici, dei Progetti dell'Istituto e del coordinamento delle attività; tale discussione è aperta anche a personale esterno collegato alle attività dell'Istituto o comunque a programmi nazionali nel campo della fisica della materia.
5. Oltre alle attività di coordinamento, discussione e programmazione scientifica, le Sezioni hanno anche compiti di consulenza verso il Consiglio Direttivo per le delibere di attribuzione delle risorse sui programmi annuali o pluriennali alle Unità di Ricerca e ai Laboratori. Per tali compiti esse si riuniscono e decidono in composizione ristretta; tale composizione viene deliberata in piena autonomia da ciascuna Sezione, che ne definisce la dimensione, le modalita' di elezione e la durata. Il personale dell'Istituto può partecipare alle attività di coordinamento e alle ricerche di più Sezioni, ma deve dedicare almeno il 50% del suo tempo alla Sezione principale, ed almeno il 25% del suo tempo ad ogni altra eventuale Sezione.
6. Il Consiglio Direttivo aggiorna annualmente le liste degli afferenti alle Sezioni.
7. Il Direttore di Sezione è nominato dal Presidente previa deliberazione del Consiglio Direttivo per un triennio e può essere confermato immediatamente per una sola volta. Egli è designato con una votazione a scrutinio segreto da e fra il personale dipendente e associato a ciascuna Sezione: risulta designato il candidato che ottiene la maggioranza dei voti, purché superiore al quorum del 30% degli aventi diritto. In caso di parità, o quando nessuno dei candidati abbia superato il quorum. è compito del Consiglio Direttivo scegliere fra i candidati designati o fra i due che hanno ricevuto più voti.
   L'incarico di Direttore di Sezione è incompatibile con quello di Direttore di Progetto, di Coordinatore di Commissione nazionale, e di Direttore di Unità o Laboratorio.
   Il Direttore di Sezione convoca e presiede le riunioni plenarie delle Sezioni dedicate alle attività di proposta e di coordinamento; e provvede altresì a convocare e coordinare le sedute ristrette che indicano le attribuzioni delle risorse dell'Istituto alle Unità/Laboratori.
   La preparazione delle sedute ristrette e la stesura dei relativi verbali, che devono sempre contenere anche eventuali pareri di minoranza, sono a cura del Direttore di Sezione, o di persona eletta all'interno della Sezione ristretta che opera come Segretario, e vengono da essi trasmessi al Presidente dell'INFM. In caso di indisponibilità del Direttore di Sezione, le sedute ristrette possono venire convocate direttamente dal Presidente dell'Istituto o da persona indicata dal Direttore stesso.
   Il Direttore di Sezione predispone documenti annuali preventivi relativi all'attività scientifica e alle proposte di finanziamento, da sottoporre all'approvazione della Sezione stessa. Il Direttore di Sezione provvede all'aggiornamento annuale degli elenchi del personale partecipante alle attività della Sezione ed alla stesura del consuntivo annuale delle attività in cui sono chiaramente riportate tutte le risorse coordinate e i programmi scientifici perseguiti.

Art. 16
Disposizioni generali sulle votazioni

1. I Direttori delle Unità di Ricerca e delle Sezioni, di cui ai precedenti artt. 12 e 15, sono nominati dal Presidente dell'Istituto, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, secondo le disposizioni del presente articolo.
   Tali disposizioni si applicano altresì per le elezioni dei rappresentanti del personale di cui all'art. 7, lettera d).
2. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto sulla base di candidature chiaramente espresse e rese pubbliche entro una data prestabilita. Le preferenze a persone che non si sono candidate in tal modo vengono invalidate.
3. Ogni elettore esprime una singola preferenza.
4. Per l'espletamento delle votazioni il Consiglio Direttivo nomina una Commissione Elettorale Nazionale, composta da un membro della Giunta Esecutiva, da un rappresentante del personale nel Consiglio Direttivo e da due funzionari dell'Istituto.
5. La Commissione invia in tempo utile alle Unità di Ricerca ed ai Laboratori le schede elettorali, gli elenchi degli aventi diritto al voto e le istruzioni dettagliate sui tempi e le modalità di espletamento delle votazioni.
6. L'elettorato passivo e attivo è individuato secondo criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo. Esso è costituito dal personale dipendente di ruolo e non di ruolo dell'Istituto, dal personale universitario o di altri Enti associato alle attività dell'Istituto ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo del 30.6.94, n. 506 che svolge attività in fisica della materia per almeno il 50% del suo tempo con adeguata produttività scientifica.
7. Localmente viene istituita, dall'Assemblea di Unità o Laboratorio, una Commissione Elettorale locale composta dal Direttore dell'Unità o del Laboratorio e da due membri scelti tra il personale dell'Unità o Laboratorio, che assicura l'apertura dei seggi elettorali per il tempo necessario a garantire la massima affluenza al voto e garantisce l'opportuna segretezza nelle operazioni di voto.
8. Alla chiusura dei seggi la Commissione Elettorale locale invia a quella Nazionale l'elenco firmato dai votanti e le schede votate chiuse per le elezioni nazionali; lo scrutinio delle schede per l'indicazione dei Direttori di Unità avviene a cura della Commissione Elettorale locale che ne invia il relativo verbale alla Commissione Nazionale.
9. E' ammessa la votazione per posta: in tal caso la Commissione Elettorale locale invia al personale fuori sede - dandone attestazione sulla lista dei votanti - la scheda elettorale, che il votante deve restituire entro la data prestabilita alla Commissione Nazionale per le votazioni di carattere nazionale, ed alla Commissione Locale per l'indicazione dei Direttori di Unità, in una busta bianca chiusa a sua volta in altra busta firmata esternamente.
10. Al termine delle votazioni la Commissione Elettorale Nazionale provvederà allo scrutinio delle schede ed alla verifica dei verbali delle Commissioni Locali, trasmettendo quindi i risultati delle votazioni tramite apposito verbale al Presidente per l'approvazione del Consiglio Direttivo.
11. Nel caso in cui i votanti non superino il quorum del 50% degli aventi diritto, le elezioni vengono annullate e rifatte.

TITOLO IV
STRUMENTI OPERÀTIVI

Art. 17

Al fine di programmare e coordinare l'attività di ricerca ed assicurarne la valutazione, l'Istituto si avvale dei seguenti strumenti operativi:
a) Il piano triennale e gli accordi di programma
b) I progetti nazionali ed internazionali
c) Le commissioni
d) I gruppi di valutazione
e) Il Congresso annuale di fisica della materia.

Art. 18
Piano Triennale ed Accordi di Programma

1. Lo strumento fondamentale della programmazione delle attività dell'INFM è costituito dal Piano Triennale, in cui sono individuati gli obiettivi e le linee di sviluppo, i progetti, i programmi delle strutture scientifiche e le risorse disponibili o da acquisire per la sua attuazione.
2. Il Piano Triennale viene deliberato dal Consiglio Direttivo, sentito il Consiglio Scientifico, e sottoposto al Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica per l'approvazione del CIPE, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo del 30.6.94, n. 506.
3. Lo stato di attuazione del Piano Triennale viene valutato annualmente dal Consiglio Scientifico, che ne propone eventuali aggiornamenti al Consiglio Direttivo.
4. Il Piano Triennale puo essere integrato ed attuato anche attraverso Accordi di Programma con Amministrazioni dello Stato e dell'Unione Europea

Art. 19
Progetti nazionali ed internazionali

1. I progetti nazionali ed internazionali vengono istituiti dal Consiglio Direttivo per la realizzazione di specifici obiettivi entro tempi prefissati, mediante l'utilizzo coerente delle risorse su più Unità e Laboratori, anche in collaborazione con altri Enti pubblici e privati. Essi sono ordinariamente promossi dalle Sezioni e sono sottoposti ad una valutazione sia preliminare che in fase esecutiva e finale da parte del Consiglio Scientifico, che può avvalersi di esperti esterni e ne riporta i risultati al Consiglio Direttivo.
2. I Direttori dei progetti, cui è delegata la responsabilità della gestione amministrativa dei fondi attribuiti ai progetti stessi, sono nominati dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 20
Commissioni

Per la formulazione di proposte per particolari attività o per azioni di coordinamento su aree multidisciplinari, anche in collegamento con altri Enti e gruppi di ricercatori di altre discipline, nonché per studi e consulenze richiesti da Amministrazioni ed Enti nazionali, comunitari ed

internazionali, il Consiglio Direttivo può istituire Commissioni di durata predeterminata all'atto della loro costituzione.

Art. 21
Gruppi di valutazione

Il Consiglio Direttivo dell'INFM può istituire Gruppi, con la partecipazione di esperti anche di altre discipline diverse della fisica della materia, per la valutazione di progetti e programmi di attività, anche per quanto riguarda la loro gestione ed altri aspetti quali la trasferibilità verso l'industria o l'impatto sociale, e della produttività del personale ricercatore, tecnico e gestionale.

Art. 22
Congresso annuale

1. Per l'esame dei programmi e dei risultati delle attività dell'Istituto il Consiglio Scientifico organizza annualmente un Congresso nazionale di fisica della materia, aperto a tutta la comunità scientifica, sia nazionale che internazionale, operante nel settore.
2. Il Congresso nazionale è anche occasione di discussione delle linee di attività dell'Istituto e dei risultati preventivati e raggiunti da parte dei Direttori di Sezione e di Progetto.
   Nel corso delle attività congressuali sono programmate le riunioni plenarie delle singole Sezioni dell'Istituto.

TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 23
Organi provvisori

1. In sede di prima applicazione, e comunque entro 10 giorni dalla data di adozione del presente regolamento, ai sensi dell'art. 13 comma 3 del Decreto Legislativo del 30.6.94, n. 506, il Presidente pro-tempore dell'Istituto avvia le procedure per la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo di cui alle lettere b) e d) dell'art. 6, e del Consiglio Scientifico di cui alla lettera b) dell'art. 8 del suddetto Decreto Legislativo.
2. All'atto delle nomina dei nuovi membri del Consiglio Direttivo di cui al precedente comma, il Presidente pro-tempore convoca entro 30 giorni la riunione del nuovo Consiglio Direttivo, per i fini di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo del 30.6.94, n. 506, per la costituzione della Giunta Esecutiva e per la nomina del Vice-Presidente dell'Istituto.
3. Fino a nuova designazione dei membri di cui alla lettera c) dell'art. 6 del Decreto Legislativo del 30.6.94, n. 506, permangono in carica i membri designati dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica nel Consiglio Direttivo del precedente Consorzio Interuniversitario per la Fisica della Materia, ai sensi dell'art. 13 del suddetto Decreto Legislativo.

Art. 24
Strutture iniziali dell'INFM

1. Le strutture scientifiche operative di cui alla lettera b), comma 1, dell'art. 6 del Decreto Legislativo del 30.6.94, n. 506 sono costituite dalle Unità di Ricerca e dai laboratori nazionali già in essere nel Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica della Materia. Essi sono elencati nell'All. 1.
2. Le strutture di coordinamento nazionale di cui alla lettera b), comma 1, dell'art. 8 del Decreto Legislativo del 30.6.94, n. 506 sono costituite dalle Sezioni nazionali già in essere nel Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica della Materia, elencate in All. 1.

Art. 25
Regolamenti di amministrazione, contabilità e del personale

In sede di prima applicazione e comunque fino all'adozione dei nuovi regolamenti di amministrazione e contabilità e del personale, di cui all'art. 13, comma 3 del Decreto Legislativo del 30.6.94, n. 506, restano in vigore a tutti gli effetti i regolamenti già in atto presso il Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica della Materia.

Art. 26
Attuazione

Il presente Regolamento è emanato dal Presidente dell'INFM ai sensi della legge 9.5.89, n. 168.
Le disposizioni attuative del presente Regolamento sono adottate con deliberazione del Consiglio Direttivo da inviare al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica per opportuna conoscenza.

ALLEGATO 1

1. Strutture scientifiche operative: Unità di Ricerca e Laboratori

Unità di Ricerca presso le Università di:
Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Calabria, Camerino, Catania, Ferrara, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Milano Politecnico, Modena, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pisa, Pisa Scuola Normale Superiore, Roma "La Sapienza", Roma "Tor Vergata", Salerno, Siena, Torino, Torino Politecnico, Trento, Trieste, Trieste Sissa, Venezia, Viterbo (gruppo coordinato).

Laboratori nazionali: TASC (Trieste) - Forum (Pisa)

2. Strutture di coordinamento nazionale: Sezioni

a) Fisica Atomica e Molecolare, Elettronica Quantistica, Fisica dei Plasmi
b) Biofisica
c) Liquidi e Sistemi Disordinati
d) Magnetismo, Metalli, Superconduttività
e) Semiconduttori ed Isolanti
f) Superfici ed Interfacce
g) Fisica Teorica e Computazionale, Cibernetica

95A2032

UNIVERSITÀ CA' FOSCARI DI VENEZIA

DECRETO RETTORALE 30 marzo 1995.

Approvazione dello statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visti gli atti relativi alla costituzione ed al funzionamento del senato accademico integrato di cui all'art. 16 della legge n. 168/1989 soprasegnata;

Visto il parere del consiglio di amministrazione espresso nella seduta del 3 novembre 1994;

Vista la delibera assunta dal senato accademico integrato nella seduta del 3 novembre 1994 con la quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Università;

Vista la nota rettorale prot. n. 651 del 12 novembre 1994 con la quale il nuovo statuto dell'Università degli studi di Venezia è stato inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per il prescritto controllo di legittimità e di merito;

Visto il decreto ministeriale del 27 gennaio 1995 con il quale, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 168/89 soprasegnata, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha chiesto il riesame dello statuto per motivi di legittimità e di merito relativamente ad alcuni articoli dello stesso;

Preso atto che il senato accademico integrato nella seduta del 23 marzo 1995 ha proceduto all'analisi dei rilievi ministeriali e ha deliberato di conformarsi in gran parte agli stessi e di rigettarne alcuni con le prescritte maggioranze di legge, modificando ed integrando di conseguenza il testo dello statuto già approvato nella seduta del 3 novembre 1994;

Vista la delibera n. 167 del 28 marzo 1995 con la quale il consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole alle modifiche apportate;

Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione dello statuto dell'Ateneo;

Decreta:

È emanato, ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo statuto dell'Università degli studi Ca' Foscari di Venezia allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 30 marzo 1995

Il rettore: COSTA

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI CA' FOSCARI DI VENEZIA

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Natura e ruolo dell'Università

1. L'Università degli Studi Ca' Foscari di Venezia di seguito denominata Università, è sede primaria di ricerca scientifica ed istruzione superiore. Ha personalità giuridica e piena capacità di diritto pubblico e privato.

2. A norma della Costituzione, e nei limiti fissati dalla legge, gode di autonomia statutaria, regolamentare, scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile.

Art. 2 - Scopi dell'Università

1. Nel perseguimento dell'eccellenza nei diversi campi di studio, l'Università garantisce la libera attività di ricerca dei docenti, che promuove fornendo i necessari strumenti materiali ed attivando gli opportuni incentivi.

2. Concorre, attraverso la pubblicità dei risultati scientifici e il libero confronto delle idee, allo sviluppo culturale e scientifico della comunità nazionale e internazionale.

3. Persegue la qualità più elevata dell'istruzione, garantisce la libertà di insegnamento, il diritto degli studenti a un sapere critico e a una formazione adeguata al loro inserimento sociale e professionale e il diritto della società ad acquisire competenze professionali rispondenti alle esigenze del suo sviluppo.

4. Promuove l'accesso ai più alti gradi dello studio e il loro completamento ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, contribuendo a rimuovere ogni ostacolo a una effettiva uguaglianza di opportunità. Cura l'orientamento per l'iscrizione agli studi universitari, organizza le attività di tutorato e l'inserimento dei diplomati e dei laureati nel mondo del lavoro; promuove attività culturali, sportive e ricreative e sostiene le attività formative autogestite dagli studenti.

5. Sul piano internazionale l'Università persegue tutte le forme di collaborazione atte a favorire la conoscenza e l'arricchimento reciproco fra le culture, la circolazione del sapere e lo scambio di docenti e discenti, in obbedienza alla tradizione storica di Venezia quale tramite fra civiltà.

6. Favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e verifica dei risultati della ricerca scientifica.

7. Promuove la residenzialità di docenti e studenti, in armonia con la peculiarità del contesto urbano veneziano.

Art. 3 - Principi relativi all'azione dell'Università

1. L'Università adegua la propria offerta didattica all'evolversi delle realtà servite e all'evoluzione del proprio patrimonio culturale e scientifico anche adoperandosi per accrescere le risorse disponibili.

2. L'Università attiva tutti i livelli di formazione universitaria previsti dallo Statuto, assicurando la corretta utilizzazione delle strutture e il loro sviluppo programmato. L'ordinamento degli studi è disciplinato dal Regolamento didattico di Ateneo.

Il Regolamento didattico di Ateneo adatta gli ordinamenti didattici nazionali alle esigenze specifiche della realtà servita e all'evoluzione del proprio patrimonio culturale e scientifico, definendo curricula comunque coerenti e adeguati ai principi stabiliti dalla legge.

3. Le attività didattiche, comprese le attività tutoriali, sono organizzate in funzione del soddisfacimento delle esigenze di apprendimento e di formazione dello studente.

4. L'Università favorisce la partecipazione di tutte le sue componenti attraverso i propri organi consultivi e di proposta e riconosce forme specifiche di garanzia dei diritti.

5. L'Università riconosce le rappresentanze sindacali dei dipendenti, che partecipano all'organizzazione del lavoro nelle forme stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale.

Cura l'aggiornamento del proprio personale tecnico e amministrativo.

Promuove l'organizzazione di attività culturali, sportive e ricreative autogestite dal personale.

Favorisce inoltre l'organizzazione di forme associative che agevolino l'integrazione e l'interazione tra le componenti, docenti, personale tecnico e amministrativo e studenti.

6. L'Università assicura la trasparenza degli atti e il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

7. Nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti l'Università stabilisce i criteri generali per assicurare un utilizzo efficace dei fondi che essa destina alla ricerca.

Art. 4 - Corsi e titoli

1. L'Università conferisce i seguenti titoli:

a) Diploma Universitario;

b) Diploma di Laurea;

c) Diploma di Specializzazione;

d) Dottorato di Ricerca.

2. L'Università rilascia, inoltre, attestati relativi a corsi di perfezionamento, master e a ogni altra attività di aggiornamento e formazione alle quali essa partecipi.

3. I corsi di Diploma, di Laurea e di Specializzazione sono quelli indicati nell'allegata tabella C.

Art. 5 - Organizzazione dell'Università

1. L'organizzazione dell'Università si ispira ai principi della sussidiarietà e del decentramento, e riflette la distinzione fra attività di indirizzo e di controllo e attività di gestione.

2. All'attività di indirizzo e controllo sono preposti i seguenti organi di governo:

a) il Senato Accademico;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Rettore, anche con compiti di gestione.

3. All'attività di vigilanza e di controllo sulla gestione contabile e finanziaria è preposto il Collegio dei Revisori dei conti.

4. Gli organi di governo dell'Università sono assistiti da organi consultivi e di proposta. Questi sono:

a) il Comitato dei Referenti Sociali;

b) il Consiglio degli Studenti.

5. Sull'operato degli organi di governo e delle strutture di gestione vigilano il Difensore degli Studenti e il Comitato per le pari opportunità, per le materie di competenza.

6. L'attività di gestione è svolta dal Direttore Amministrativo e dai dirigenti, che rispondono dei relativi risultati, nonché dagli altri responsabili delle strutture dell'Università.

7. Sono strutture dell'Università:

a) l'Amministrazione centrale;

b) i Dipartimenti, i Centri interdipartimentali e i Centri di erogazione di servizi;

c) le Facoltà, che possono articolarsi in corsi di Diploma e di Laurea e in Scuole di Specializzazione.

8. L'Università agisce anche in collaborazione con altre Università e attraverso la promozione o l'adesione a Centri interuniversitari.

9. Le strutture amministrative dell'Università sono organizzate in modo da assicurare l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, nonché l'individuazione delle competenze e delle connesse responsabilità.

10. L'Università persegue i propri fini didattici, scientifici e organizzativi anche attraverso convenzioni e forme associative, consorzi e società, con altri soggetti pubblici e

privati, italiani e stranieri per attività in Italia e all'estero. In ogni caso devono essere rispettati il principio della pubblicità dei risultati scientifici ed ogni altra condizione derivante dal carattere pubblico e dai fini propri dell'Università.

11. L'Università cura che i diritti di titolarità o contitolarità della proprietà intellettuale e industriale e dei diritti connessi si concilino con quel principio della pubblicità dei risultati della ricerca scientifica che risponde al carattere pubblico e ai fini propri dell'Università medesima.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DELL'UNIVERSITÀ

CAPO I - ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO E DI CONTROLLO

SEZIONE I - SENATO ACCADEMICO

Art. 6 - Funzioni del Senato Accademico

1. Il Senato Accademico è organo di governo dell'Ateneo. Esso è altresì organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività didattiche e di ricerca dell'Ateneo.

2. In particolare il Senato Accademico:

a) elabora e approva i piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo, stabilendo conseguentemente le priorità nella destinazione delle risorse e quindi nella formazione del bilancio;

b) delibera la destinazione dei posti di professore e di ricercatore e ogni altra modifica degli organici del personale docente sulla base delle disponibilità finanziarie accertate dal Consiglio di Amministrazione;

c) definisce priorità e criteri in ordine alla formazione dell'organico di Ateneo del personale tecnico e amministrativo;

d) delibera la costituzione, la modificazione e la disattivazione delle strutture didattiche e scientifiche e ne approva i Regolamenti;

e) delibera, sentito il Consiglio di Amministrazione, la costituzione di Centri interuniversitari di ricerca;

f) delibera i Regolamenti di Ateneo: generale, didattico e delle attività formative autogestite dagli studenti;

g) dirime i conflitti fra le strutture dell'Università;

h) delibera i criteri di ripartizione dei finanziamenti per la ricerca e la didattica;

i) approva le convenzioni-tipo ed i contratti-tipo attinenti all'organizzazione ed al funzionamento della didattica e della ricerca;

l) assume ogni iniziativa utile a definire i programmi didattici e di ricerca dell'Ateneo e a verificarne l'attuazione, anche sulla base delle analisi di produttività della ricerca scientifica e della didattica condotte dal Nucleo di Valutazione interna;

m) può rinviare, per il riesame, le delibere delle strutture al fine di assicurare il coordinamento delle attività;

n) assicura un equilibrato rapporto fra risorse disponibili e domanda didattica; può stabilire annualmente il numero degli iscritti a ciascun corso, sentiti la Facoltà o il Consiglio di corso interessato o su loro proposta, in base alle strutture disponibili e tenuto conto delle esigenze del mondo del lavoro;

o) delibera il codice deontologico dei docenti, degli studenti è del personale tecnico e amministrativo;

p) esprime al Rettore pareri circa le misure da adottare in caso di violazioni dei doveri da parte dei docenti dell'Ateneo;

q) designa quattro esperti componenti il Consiglio di Amministrazione;

r) dà il parere sulla nomina del Difensore degli Studenti;

s) stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso per accedere a posti di ruolo e della relativa nomina;

t) nomina il Collegio dei Revisori dei conti;

u) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'ammontare dell'indennità di carica spettante al Rettore, l'indennità di funzione spettante al Direttore Amministrativo e gli emolumenti spettanti agli esperti membri del Consiglio di Amministrazione;

v) delibera le modifiche allo Statuto dell'Università.

Art. 7 - Composizione del Senato Accademico

1. Fanno parte del Senato Accademico:

a) il Rettore;

b) i Presidi di Facoltà;

c) un numero di docenti, doppio rispetto a quello dei Presidi di Facoltà, eletti dai docenti dell'Ateneo, con voto limitato a due;

d) due rappresentanti del personale tecnico e amministrativo eletti secondo le modalità dettate dal Regolamento generale di Ateneo;

e) due rappresentanti degli studenti designati dal Consiglio degli Studenti.

2. Le rappresentanze di cui alla lettera d) del 1° comma del presente articolo hanno diritto di voto sulle seguenti materie:

1) elaborazione ed approvazione dei piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo;

2) modifiche dello Statuto;

3) deliberazioni su Regolamenti di Ateneo;

4) definizioni delle priorità e criteri in ordine alla formazione dell'organico di Ateneo del personale tecnico e amministrativo;

5) deliberazione sul codice deontologico dei docenti, degli studenti e del personale tecnico e amministrativo;

6) designazione dei quattro esperti componenti il Consiglio di Amministrazione.

3. Le rappresentanze di cui alla lettera e) del 1° comma del presente articolo hanno diritto di voto sulle seguenti materie:

1) modifiche dello Statuto;

2) deliberazioni su Regolamenti di Ateneo;

3) deliberazione sul codice deontologico dei docenti, degli studenti e del personale tecnico e amministrativo;

4.. Partecipano alle riunioni, senza diritto di voto, il Prorettore e il Direttore Amministrativo.

5. Per l'approvazione dei piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo di cui alla lettera a) del 2° comma dell'articolo 6 e per l'espressione del parere sul bilancio di previsione, il Senato Accademico sente i Direttori di Dipartimento e i Presidenti dei Consigli di Corso di Laurea e di Diploma.

6. Il Senato Accademico è presieduto dal Rettore. Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Amministrativo.

7. Il Senato Accademico è convocato dal Rettore ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei membri. Il Senato Accademico è comunque convocato almeno ogni tre mesi.

8. Il Senato Accademico dura in carica tre anni accademici.

SEZIONE II - RETTORE

Art. 8 - Funzioni del Rettore

1. Il Rettore rappresenta l'Università. E organo di governo dell'Ateneo, assicura l'unitarietà degli indirizzi espressi dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione e ne promuove e coordina l'attuazione.

2. In particolare il Rettore:

a) ha la rappresentanza legale dell'Ateneo;

b) convoca e presiede il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato dei Referenti Sociali e assicura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni;

c) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione;

d) presenta, al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione il bilancio di previsione, sulla base dei criteri e delle indicazioni espressi dal Senato Accademico, e il conto consuntivo;

e) ripartisce le risorse finanziarie per la ricerca e la didattica sulla base dei criteri stabiliti dal Senato Accademico;

f) attribuisce i posti di personale tecnico e amministrativo sulla base dell'organico e delle risorse finanziarie destinate dal Consiglio di Amministrazione;

g) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti e il diritto degli studenti ad una formazione adeguata;

h) esercita l'azione disciplinare nei confronti del personale docente;

i) stipula i contratti, le convenzioni e gli accordi in materia didattica, scientifica e culturale e ogni altro contratto o convenzione non di competenza del Direttore Amministrativo;

l) emana lo Statuto e i Regolamenti;

m) vigila sul buon andamento della ricerca e della didattica, così come sull'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa; esercita il potere di annullamento per ragioni di legittimità su tutti gli atti degli organi e delle strutture dell'Università;

n) presenta all'inizio di ogni anno accademico una relazione sullo stato dell'Ateneo;

o) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall'ordinamento generale universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

3. Può avocare, con provvedimento motivato, gli atti di competenza del Direttore Amministrativo e dei dirigenti.

4. In caso di necessità e urgenza il Rettore può adottare provvedimenti di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione sollecitandone la ratifica nella seduta immediatamente successiva.

5. Il Rettore può optare all'inizio dell'anno accademico per una riduzione o esenzione dell'impegno didattico, dandone comunicazione al Preside della Facoltà di appartenenza.

Art. 9 - Elezione del Rettore

1. Il Rettore è eletto fra i professori di ruolo di prima fascia che abbiano optato o optino per il tempo pieno. Dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

2. L'elettorato attivo spetta a tutti i professori straordinari, ordinari, associati, di ruolo e fuori ruolo e ai ricercatori confermati, ai membri del Consiglio degli Studenti e al personale tecnico e amministrativo in misura pari al 10% dei docenti elettori, secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

3. L'elezione è indetta dal Decano almeno quaranta giorni prima della data stabilita per le votazioni e non più di centoottanta giorni prima della scadenza del mandato. In caso di anticipata cessazione dalla carica, la convocazione deve aver luogo entro quaranta giorni dalla data della cessazione. In tal caso le funzioni del Rettore, limitatamente all'ordinaria amministrazione, sono esercitate dal Prorettore.

4. Il Rettore, nelle prime tre votazioni, è eletto a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo o, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

5. Il Rettore è proclamato eletto dal Decano dell'Università ed è nominato dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

6. In caso di assenza o di impedimento del Decano, l'elezione è indetta dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità, che provvede anche alla proclamazione.

7. Il Rettore entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica del precedente Rettore, il Rettore eletto entra in carica all'atto della proclamazione e vi rimane per il triennio accademico successivo.

Art. 10 - Il Prorettore

1. Il Rettore nomina tra i professori di ruolo di prima fascia dell'Università in regime di tempo pieno un Prorettore vicario. Questi adotta, in caso di assenza o impedimento del Rettore, i provvedimenti di ordinaria amministrazione.

2. Il Prorettore esercita inoltre le funzioni che gli sono delegate dal Rettore; partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico.

3. Il Rettore può nominare, tra i professori di ruolo di prima fascia dell'Università, Prorettori delegati alla firma.

4. Il Prorettore può optare all'inizio dell'anno accademico per una riduzione o esenzione dell'impegno didattico, dandone comunicazione al Preside della Facoltà di appartenenza.

SEZIONE III - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 11 - Funzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è organo di indirizzo e di controllo dell'attività amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera:

a) il bilancio di previsione, le variazioni al medesimo e il conto consuntivo;

b) il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

c) il Regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;

d) i programmi edilizi dell'Ateneo e i relativi atti di attuazione per assicurare alle strutture gli spazi per lo svolgimento delle loro attività;

e) i provvedimenti relativi alle tasse ed ai contributi a carico degli studenti, sentito il Senato Accademico e il Consiglio degli Studenti;

f) l'organico di Ateneo del personale tecnico e amministrativo, sulla base delle priorità e dei criteri stabiliti dal Senato Accademico;

g) le modalità di collaborazione degli studenti alle attività di servizio;

h) tutti gli atti che rientrano nelle competenze attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

3. Il Consiglio di Amministrazione inoltre:

a) conferisce e revoca l'incarico di Direttore Amministrativo;

b) designa il Nucleo di Valutazione interna;

c) approva le convenzioni e i contratti di sua competenza.

Art. 12 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

a) il Rettore;

b) il Prorettore, senza diritto di voto;

c) il Direttore Amministrativo, anche con funzioni di segretario verbalizzante;

d) sei esperti, di cui quattro designati dal Senato Accademico, uno dal Comitato dei Referenti Sociali e uno dal Consiglio degli Studenti, nominati dal Rettore.

2. Gli esperti devono essere scelti, secondo criteri di professionalità e competenza, fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore pubblico o privato ovvero funzioni dirigenziali in amministrazioni pubbliche o private. Essi non possono essere docenti o dipendenti o studenti dell'Università di Venezia.

3. Su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione può decidere di allargare la propria composizione con non più di due rappresentanti di enti e organismi pubblici e privati, con cui l'Università abbia rapporti di collaborazione o che si impegnino a contribuire, per la durata e nella misura indicata dal Consiglio di Amministrazione stesso, al bilancio dell'Università con l'erogazione di fondi non finalizzati.

4. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Rettore e dura in carica tre anni accademici.

5. Il Consiglio di Amministrazione è convocato in via ordinaria dal Rettore almeno una volta ogni due mesi. Può essere convocato in qualsiasi momento dal Rettore, o quando ne faccia richiesta almeno tre componenti.

Art. 13 - Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione interna ha il compito di verificare, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta ed economica gestione delle risorse, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Il Nucleo può esprimere pareri sulla articolazione dell'Università in centri di costo e di rendimento.

3. Il Nucleo è nominato dal Rettore su designazione del Consiglio di Amministrazione e può essere composto anche da membri esterni all'Ateneo. Esso risponde al Rettore; è rinnovato ogni tre anni accademici e la sua composizione e il suo funzionamento sono disciplinati dal Regolamento generale di Ateneo.

SEZIONE IV - COMITATO DEI REFERENTI SOCIALI

Art. 14 - Funzioni del Comitato dei Referenti Sociali

1. Il Comitato dei Referenti Sociali è organo consultivo e di proposta dell'Ateneo per quanto riguarda le linee strategiche di sviluppo e di gestione dell'Università.

Si riunisce almeno una volta all'anno.

Designa un esperto componente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 - Composizione del Comitato dei Referenti Sociali

1. Il Comitato dei Referenti Sociali è costituito da:

- il Presidente del Consiglio dei Ministri o suo delegato;
- il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica o suo delegato;
- il Presidente della Regione Veneto;
- il Sindaco di Venezia;
- il Presidente della Provincia di Venezia;
- il Direttore Regionale delle Entrate per il Veneto;
- il Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Venezia;
- il Presidente del C.N.R. o suo delegato;
- il Presidente del C.N.E.L. o suo delegato;
- il Rettore, che lo presiede.

Partecipano alle riunioni, senza diritto di voto, il Prorettore e il Direttore Amministrativo, quest'ultimo anche con funzioni di segretario verbalizzante.

2. Su proposta del Rettore il Senato Accademico può integrare il Comitato dei Referenti Sociali con rappresentanti degli enti promotori delle sedi decentrate e con rappresentanti di enti e organismi pubblici e privati, con cui l'Università abbia rapporti di collaborazione o che si impegnino a contribuire, per la durata e nella misura indicata dal Senato Accademico stesso, al bilancio dell'Università con l'erogazione di fondi non finalizzati.

SEZIONE V - CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

Art. 16 - Funzioni del Consiglio degli Studenti

1. Il Consiglio degli Studenti è organo collegiale di rappresentanza degli Studenti; ha funzioni propositive ed è organo consultivo del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio degli Studenti:

a) designa un esperto componente del Consiglio di Amministrazione e il Difensore degli Studenti;

b) designa tra i suoi componenti i due rappresentanti che partecipano al Senato Accademico;

c) designa i rappresentanti degli studenti nell'ente per il diritto allo studio;

d) designa i rappresentanti degli studenti nel Comitato per lo Sport Universitario;

e) adotta, in conformità ai regolamenti di Ateneo, il proprio Regolamento interno;

f) esprime parere obbligatorio su:

1) per le parti di competenza, il Regolamento generale di Ateneo e il codice deontologico;

2) il Regolamento delle attività formative autogestite dagli studenti, il Regolamento didattico di Ateneo e i Regolamenti delle strutture didattiche;

3) la determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;

4) gli interventi di attuazione del diritto allo studio;

5) gli interventi atti ad assicurare un equilibrato rapporto fra risorse disponibili e domanda didattica, in particolare sul numero di iscritti a ciascun corso.

3. Propone i criteri generali da applicare per la programmazione, l'organizzazione e la gestione delle attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero; formula proposte per il riparto dei fondi previsti a bilancio per attività autogestite.

4. Esprime pareri sulle modalità di collaborazione degli studenti alle attività di servizio.

5. Elabora proposte su tutte le materie di interesse degli studenti; in particolare è chiamato a formularle sulle materie di cui alla lettera f) del comma 2°; svolge ogni altra funzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

Art. 17 - Composizione del Consiglio degli Studenti

1. Il Consiglio degli Studenti è composto da non più di trenta membri, eletti tra gli iscritti all'Università secondo le modalità contenute nel Regolamento generale di Ateneo, che devono rappresentare i diversi Corsi di Diploma e di Laurea dell'Ateneo.

2. Il Consiglio degli Studenti rinnova ogni due anni il 50% dei suoi componenti, secondo l'anzianità di elezione.

3. Il Consiglio degli Studenti elegge nel proprio seno il Presidente, che dura in carica un biennio accademico.

4. Il funzionamento e le modalità di elezione sono stabiliti dal Regolamento generale di Ateneo.

SEZIONE VI - ORGANI DI GARANZIA

Art. 18 - Difensore degli Studenti

1. E istituito il Difensore degli Studenti dell'Ateneo.

2. Il Difensore è nominato dal Rettore, su designazione del Consiglio degli Studenti, sentito il Senato Accademico, tra personalità di riconosciuta autorevolezza e prestigio per un periodo di tre anni accademici, rinnovabile immediatamente per un sola volta. Il Consiglio di Amministrazione fissa i suoi emolumenti.

3. Il Difensore degli Studenti è a disposizione di questi per assisterli nell'esercizio dei loro diritti di discenti e per ricevere eventuali reclami o doglianze. Il Difensore ha diritto di compiere accertamenti e riferisce al Rettore, che in relazione al caso concreto adotta gli atti di competenza.

Gli studenti che a lui si rivolgono hanno diritto, a loro richiesta, all'anonimato e i loro nomi, come qualsiasi altro elemento idoneo ad identificarli, sono esclusi dal diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 19 - Comitato per le pari opportunità

1. Il Comitato per le pari opportunità promuove iniziative per l'attuazione delle pari opportunità e la valorizzazione della differenza tra uomo e donna ai sensi della vigente legislazione italiana e comunitaria, vigila sul rispetto del principio di non discriminazione di genere e assicura sostegno alle vittime di violazioni e sopraffazioni.

2. La composizione del Comitato è stabilita dal Regolamento generale di Ateneo.

CAPO II - ORGANI DI GESTIONE E STRUTTURE AMMINISTRATIVE

SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Art. 20 - Caratteri dell'Amministrazione centrale

1. L'Amministrazione centrale è la struttura di supporto alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'Università nel suo complesso, ed è articolata in uffici, che possono essere riuniti in servizi e divisioni.

Art. 21 - Direttore Amministrativo

1. L'incarico di Direttore Amministrativo è attribuito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, ad un dirigente dotato di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere, dell'Università stessa o di altra sede universitaria, ovvero di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile.

2. In mancanza di candidati individuabili ai sensi del comma 1°, l'incarico può essere attribuito a persona che abbia svolto attività in organismi od enti pubblici e privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzione dirigenziale. L'incarico, in tal caso, è conferito con contratto di diritto privato di durata triennale, rinnovabile una sola volta.

3. La revoca dell'incarico di Direttore Amministrativo è disposta, con atto motivato, dal Consiglio di Amministrazione, per gravi irregolarità o inefficienza nell'azione amministrativa, previa contestazione all'interessato.

4. Il Direttore Amministrativo è a capo degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo della cui efficienza e del cui buon andamento è responsabile, ed esercita una generale attività di direzione e controllo nei confronti di tutto il personale tecnico e amministrativo. Il Direttore amministrativo presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'attività svolta, a cui sono allegate le relazioni dei singoli responsabili dei servizi e delle strutture anche decentrate

5. Nel rispetto degli esiti della contrattazione collettiva decentrata svolta nelle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, il Direttore Amministrativo:

a) sottopone proposte agli organi di governo dell'Ateneo inerenti all'organizzazione dei servizi e del personale;

b) definisce l'orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, conformemente agli indirizzi degli organi di governo;

c) provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale tecnico e amministrativo.

6. Il Direttore Amministrativo, inoltre:

a) cura l'attuazione dei programmi e degli obiettivi affidandone la gestione ai dirigenti;

b) partecipa agli organi di governo dell'Ateneo secondo le norme del presente Statuto;

c) verifica e controlla l'attività dei dirigenti ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;

d) esercita il potere disciplinare nei confronti del personale tecnico e amministrativo appartenente a tutte le aree e qualifiche funzionali, ivi compresi i dirigenti ed il personale delle strutture, di norma su richiesta del responsabile ed anche prescindendo da questa in caso di grave incuria del responsabile;

e) stipula i contratti dell'Università e sottoscrive le convenzioni nei limiti necessari alla gestione.

7. Spetta inoltre al Direttore Amministrativo determinare i criteri generali di organizzazione degli uffici, che a lui fanno capo, in conformità alle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione, nonché adottare gli atti di gestione del personale tecnico e amministrativo dell'Università e assumere gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa nei limiti necessari alla gestione.

8. Il Direttore Amministrativo designa fra i dirigenti o tra i vice dirigenti dell'Ateneo, un Vice-direttore Amministrativo che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 22 - Funzioni dirigenziali

1. L'accesso alla qualifica di dirigente nell'Università Ca' Foscari avviene per concorso per titoli ed esami.

2. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Amministrativo, può assegnare temporaneamente le funzioni di dirigente a personale dell'Università in possesso di adeguata qualifica funzionale.

3. I dirigenti sono responsabili dei risultati dell'attività svolta dalle strutture e dagli uffici cui sono preposti per l'attuazione dei programmi definiti dagli organi di governo dell'Università; garantiscono la continuità, la tempestività e la legittimità dell'azione amministrativa.

4. Il Regolamento generale di Ateneo disciplina la forma e la procedura degli atti assunti dai dirigenti, nonché le modalità di verifica della responsabilità dirigenziale.

5. Gli atti di competenza dei dirigenti possono essere soggetti ad avocazione da parte del Direttore Amministrativo o del Rettore per particolari motivi di necessità ed urgenza, specificamente indicati nel provvedimento di avocazione.

SEZIONE II - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 23 - Composizione e funzioni del Collegio dei Revisori dei conti

1. È costituito un Collegio dei Revisori dei conti nominato dal Senato Accademico e composto da:

a) un magistrato della Corte dei Conti, di grado non inferiore a consigliere, che ne assume la presidenza;

b) due tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori ufficiali dei conti, che non abbiano rapporti di lavoro con l'Università di Venezia, di cui uno effettivo e uno supplente;

c) due dirigenti o funzionari del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, di cui uno effettivo e uno supplente.

2. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti durano in carica tre anni accademici e possono essere rinnovati consecutivamente per una sola volta.

3. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio sono stabiliti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

CAPO III - ORGANIZZAZIONE DEI DIPARTIMENTI

Art. 24 - Natura e funzioni del Dipartimento

1. I Dipartimenti promuovono, coordinano ed organizzano le attività di ricerca di uno o più settori disciplinari omogenei per finalità o per metodo di ricerca, ferma restando la libertà di ricerca del singolo docente e il suo diritto di accedere direttamente ai relativi finanziamenti ove non partecipi a programmi di ricerca comuni.

2. I Dipartimenti concorrono alla organizzazione delle attività didattiche dei corsi di Diploma, di Laurea, delle Scuole di Specializzazione e dei Corsi di perfezionamento, mettendo a disposizione le proprie risorse umane e strumentali; essi sono direttamente responsabili dell'organizzazione delle attività didattiche relative ai corsi di Dottorato di Ricerca e agli altri corsi di formazione post-laurea ed extra-universitari.

3. I Dipartimenti:

a) sottopongono al Senato Accademico e alle Facoltà, le richieste di posti di ruolo docente, sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca. Le Facoltà coordinano le richieste dei Dipartimenti con le esigenze didattiche espresse dai Consigli di Corso di laurea, ove esistano.

b) propongono alle Facoltà i candidati alla copertura di posti di professore di ruolo nei settori disciplinari di competenza

4. I Dipartimenti hanno autonomia finanziaria e amministrativa nei limiti e nelle forme previste dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

5. Hanno altresì autonomia regolamentare per le materie di propria competenza e per la propria organizzazione.

6. Al Dipartimento afferiscono i professori ed i ricercatori dei relativi settori di ricerca coerentemente ai criteri stabiliti nel proprio Regolamento, nonché il personale tecnico e amministrativo assegnato per il suo funzionamento.

7. Al singolo professore e ricercatore è garantita la libertà di optare tra più Dipartimenti.

8. I Dipartimenti attivati nell'Università sono elencati nell'allegata tabella A.

Art. 25 - Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:

a) il Consiglio;

b) il Direttore.

2. Il Regolamento di Dipartimento può prevedere la costituzione di una Giunta.

Art. 26 - Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è organo di programmazione e di gestione del Dipartimento. In particolare:

a) detta i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento;

b) detta i criteri per l'utilizzo coordinato del personale, dei mezzi e degli strumenti in dotazione;

c) approva, su proposta del Direttore, il bilancio di previsione e il conto consuntivo;

d) approva, in conformità ai regolamenti di Ateneo, il Regolamento di Dipartimento;

e) formula le proposte per le chiamate dei professori di ruolo e le richieste di destinazione dei posti di professore e ricercatore;

f) formula proposte in ordine ai piani di sviluppo dell'Università;

g) assicura la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e il buon andamento delle attività didattiche organizzate dal Dipartimento.

2. Fanno parte del Consiglio di Dipartimento:

a) i professori di ruolo e i ricercatori afferenti al Dipartimento;

b) il Segretario Amministrativo, che partecipa alle sedute con funzioni consultive e di verbalizzazione;

c) rappresentanti del personale tecnico e amministrativo e rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca afferenti al Dipartimento, determinati in numero e secondo modalità stabiliti dal Regolamento di Dipartimento.

3. Le modalità di funzionamento del Consiglio di Dipartimento sono disciplinate dal Regolamento di Dipartimento.

Art. 27 - Giunta di Dipartimento

1. La Giunta, ove costituita, coadiuva il Direttore nell'espletamento delle sue attribuzioni.

2. Il Consiglio può delegare alla Giunta specifiche funzioni, secondo le modalità e nei limiti determinati dal Regolamento di Dipartimento.

3. La Giunta è presieduta dal Direttore ed è composta secondo le modalità definite dal Regolamento di Dipartimento. Della Giunta fa parte il Segretario Amministrativo con funzioni di verbalizzazione.

Art. 28 - Direttore di Dipartimento

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento. Presiede il Consiglio e la Giunta, ove costituita, e cura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni e svolge tutte le funzioni gestionali non espressamente attribuite al Consiglio di Dipartimento.

2. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Dipartimento.

3. Nel caso di accertata indisponibilità dei professori di prima fascia, alla carica di Direttore può essere eletto un professore di seconda fascia confermato a tempo pieno afferente al Dipartimento.

4. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

5. Il Direttore designa tra i professori di ruolo del Dipartimento un Vicedirettore, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il Vicedirettore è nominato con decreto del Rettore.

6. Il Direttore esercita il potere di avocazione sugli atti del Segretario Amministrativo solo per particolari motivi di necessità ed urgenza, specificatamente indicati nel provvedimento, che viene tempestivamente portato a conoscenza del Consiglio di Dipartimento.

Art. 29 - Segretario Amministrativo di Dipartimento

1. Il Segretario Amministrativo adotta tutti gli atti idonei ad assicurare l'esecuzione delle delibere assunte dagli organi del Dipartimento e, inoltre:

a) collabora con il Direttore del Dipartimento per le attività volte al migliore funzionamento della struttura;

b) predispone il bilancio preventivo e consuntivo, nonché la situazione patrimoniale;

c) coordina le attività amministrativo-contabili assumendo la responsabilità dei conseguenti atti, nei limiti di quanto ad esso imputabile.

Art. 30 - Modalità di costituzione dei Dipartimenti

1. La costituzione, la modifica e la disattivazione dei Dipartimenti sono di competenza del Senato Accademico, che delibera a maggioranza assoluta.

2. La costituzione è approvata nel rispetto dei principi generali della dimensione ampia e della omogeneità per fini e per metodo.

3. I Dipartimenti si possono articolare in sezioni.

4. Le modalità e le condizioni di costituzione dei Dipartimenti sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, che deve tra l'altro prevedere:

a) il numero minimo dei docenti afferenti al Dipartimento, che in nessun caso è inferiore a venti dei quali almeno quattro professori di ruolo di I fascia;

b) le misure utili a garantire l'esistenza e lo sviluppo delle sezioni di Dipartimento;

c) forme di incentivazione per i Dipartimenti di maggiore ampiezza numerica;

d) le modalità per la motivata disattivazione dei Dipartimenti e delle sezioni di Dipartimento nel caso in cui vengano a mancare i requisiti minimi richiesti.

5. Il Senato Accademico, con la maggioranza di due terzi dei componenti, può approvare, anche in deroga al requisito minimo di cui alla lettera a) del comma 4° del presente articolo, la costituzione di Dipartimenti concernenti aree scientifico-disciplinari di particolare interesse per l'Ateneo. A detti Dipartimenti possono non essere garantite risorse in via esclusiva.

Art. 31 - Centri Interdipartimentali di ricerca

1. Centri Interdipartimentali possono essere costituiti tra più Dipartimenti per lo svolgimento di attività di ricerca sulla base di progetti a durata pluriennale.

2. La proposta di costituzione, deliberata dai Dipartimenti interessati, è approvata dal Senato Accademico sulla base della disponibilità delle relative risorse accertate dal Consiglio di Amministrazione.

3. La delibera costitutiva indica le strutture organizzative, il personale aderente, le risorse assicurate dai Dipartimenti promotori e quelle complessivamente da reperire per il funzionamento del Centro. La medesima delibera fissa le norme di funzionamento amministrativo e contabile, la durata e le condizioni per il rinnovo.

CAPO IV - ORGANIZZAZIONE DELLE FACOLTÀ

SEZIONE I - NORME GENERALI

Art. 32 - Ruolo della Facoltà

1. La Facoltà assicura l'apporto qualificato di risorse umane alle attività da essa coordinate.

2. La Facoltà puo articolarsi in corsi di Diploma e di Laurea e in Scuole di Specializzazione.

Le modalità di costituzione e di disattivazione sono previste dal Regolamento di Facoltà.

3. La Facoltà comprendente più corsi di Laurea può istituire i rispettivi Consigli;

4. Le Facoltà dell'Ateneo sono quelle individuate nell'allegata tabella B.

Art. 33 - Organi della Facoltà

1. Sono organi della Facoltà:

a) il Consiglio di Facoltà;

b) il Preside;

c) la Giunta di Facoltà, ove costituita;

d) le Commissioni per la didattica, ove non siano costituiti i Corsi di Laurea.

Art. 34 - Funzioni del Consiglio di Facoltà

1. Il Consiglio di Facoltà è organo di programmazione e coordinamento. In particolare, esercita le seguenti funzioni:

a) delibera, in conformità ai Regolamenti di Ateneo, il Regolamento di Facoltà, a maggioranza assoluta dei suoi componenti;

b) formula proposte in ordine ai piani di sviluppo dell'Università;

c) coordina le richieste di posti di ruolo docente formulate dai Consigli di Dipartimento e dai Consigli di corso di Laurea, ove costituiti;

d) delibera la destinazione dei posti di ruolo docente, assegnati dal Senato Accademico, sentiti i Consigli di corso di Diploma e di Laurea e i Consigli dei Dipartimenti interessati;

e) delibera la chiamata dei docenti di ruolo, su proposta dei Consigli dei Dipartimenti interessati; ove la proposta non sia accolta la rinvia ai Consigli dei Dipartimenti per il riesame, una sola volta;

f) approva le relazioni triennali sull'attività scientifica e didattica dei docenti, sentiti rispettivamente i Consigli di Corso di Laurea o di Diploma e i Consigli di Dipartimento interessati;

g) coordina annualmente le attività didattiche programmate dai Consigli di Corso di Diploma e di Laurea e dalle Scuole di Specializzazione;

h) organizza attività culturali, formative e di orientamento rivolte agli studenti, sentito il Consiglio degli Studenti;

i) esprime parere sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica, sentiti i Consigli di corso di Diploma, di Laurea e di Dipartimento.

2. il Consiglio di Facoltà può istituire una Giunta alla quale delegare poteri decisionali e funzioni istruttorie. La Giunta è costituita nei modi previsti dal Regolamento di Facoltà ed è revocabile con le stesse procedure.

Art. 35 - Composizione del Consiglio di Facoltà

1. Il Consiglio di Facoltà è composto:

a) dai professori di ruolo e fuori ruolo della Facoltà;

b) dai ricercatori confermati della Facoltà;

c) da una rappresentanza degli studenti della Facoltà, eletti secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

2. Le deliberazioni concernenti la chiamata dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori, nonché quelle concernenti le persone dei docenti, sono adottate dal Consiglio di Facoltà nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori.

Art. 36 - Preside di Facoltà

1. Il Preside rappresenta la Facoltà ed esercita poteri di vigilanza sulle attività didattiche della Facoltà.

2. Convoca e presiede il Consiglio di Facoltà e ne rende esecutive le deliberazioni.

3. Il Preside è eletto, dai componenti del Consiglio di Facoltà, tra i professori di prima fascia in regime di tempo pieno, con la maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni.

In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo o, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

4. Il Preside dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

5. La carica di Preside è incompatibile con quella di Rettore, di Prorettore, di Direttore di Dipartimento e Centro interdipartimentale di ricerca e di servizi, di Presidente di Consiglio di Corso di Diploma o di Laurea, di Direttore di Scuola di Specializzazione.

6. Il Preside può designare tra i professori di prima fascia un Vicepreside, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

7. Il Preside e il Vicepreside sono nominati con decreto del Rettore.

SEZIONE II - CORSI DI DIPLOMA E DI LAUREA

Art. 37 - Ruolo dei Corsi di Diploma e di Laurea

1. I corsi di Diploma e di Laurea programmano e coordinano l'attività didattica finalizzata al conseguimento di specifici Diplomi o Lauree.

Art. 38 - Organi del Corso di Diploma e di Laurea

1. Sono organi del Corso di Diploma o di Laurea:

a) il Consiglio di Corso;

b) il Presidente;

c) il Comitato per la Didattica;

d) la Giunta, ove costituita.

Art. 39 - Funzioni del Consiglio di Corso di Diploma e di Laurea

1. Il Consiglio di Corso di Diploma o di Laurea definisce il progetto didattico volto a fornire agli studenti adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali.

2. Al Consiglio spetta:

a) disporre con Regolamento, in conformità ai Regolamenti di Ateneo, quanto occorra per la organizzazione e per il proficuo svolgimento delle attività didattiche del corso, sentito il Comitato per la Didattica;

b) programmare e coordinare le attività didattiche del corso;

c) approvare i piani di studio degli studenti;

d) deliberare motivatamente sulle proposte e le osservazioni del Comitato per la Didattica;

e) formulare proposte e pareri sulle norme del Regolamento didattico di Ateneo che riguardano il corso e sui piani di sviluppo;

f) assicurare la copertura degli insegnamenti necessari anche indicando gli insegnamenti da coprire per supplenza, affidamento o contratto;

g) stabilire le modalità delle eventuali prove di ammissione degli studenti al corso;

h) riconoscere i curricula didattici svolti presso Università italiane e straniere anche nell'ambito dei programmi di mobilità studentesca;

i) esprimere al Senato Accademico parere sulle equipollenze dei titoli conseguiti presso Università straniere.

3. Il Consiglio di Corso di Diploma o di Laurea propone, per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, contratti di diritto privato a termine con studiosi od esperti di alta qualificazione scientifica e professionale per l'attivazione di corsi ufficiali od integrativi di quelli ufficiali.

All'attivazione di tali corsi si provvede con fondi del bilancio universitario, anche provenienti da terzi.

Le modalità di utilizzo e i criteri di selezione dei docenti esterni sono disciplinati dal Regolamento didattico di Ateneo.

4. Le competenze dei Consigli di Corso di Diploma o di Laurea, ove non istituiti, sono assunte da Commissioni per la didattica.

Art. 40 - Composizione del Consiglio di Corso di Diploma e di Laurea

1. Il Consiglio di Corso di Diploma o di Laurea è composto:

a) dai professori di ruolo del corso;

b) dai professori di ruolo e dai ricercatori confermati che svolgono per affidamento o supplenza un insegnamento ufficiale nel corso;

c) dai professori a contratto;

d) dai ricercatori del corso;

e) da una rappresentanza degli studenti iscritti al corso;

f) da una rappresentanza del personale tecnico e amministrativo.

Alle adunanze del Consiglio di Corso di Diploma o di Laurea partecipa il responsabile delle segreterie studenti o suo delegato.

2. Le deliberazioni sulle supplenze e gli affidamenti vengono adottate dai componenti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente.

3. Il numero e le modalità di elezione dei rappresentanti di cui alle lettere e) e f), del comma 1° sono stabiliti dal Regolamento di Facoltà.

4. Il Presidente del Consiglio viene eletto dai componenti del Consiglio stesso, tra i professori di ruolo di I fascia del corso in regime di tempo pieno; presiede il Consiglio e coordina l'attività del corso.

5. Nel caso di accertata indisponibilità dei professori di prima fascia, alla carica di Presidente può essere eletto un professore di seconda fascia confermato a tempo pieno del corso.

6. Il Presidente dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

Art. 41 - Funzioni del Comitato per la Didattica

1. Il Comitato per la Didattica:

a) predispone gli strumenti per la valutazione da parte delle Facoltà e dei Corsi di Diploma e di Laurea della funzionalità ed efficacia delle strutture didattiche, della qualità dei servizi didattici, con particolare riguardo ai problemi di coordinamento tra i diversi corsi di studio e tra docenti e studenti, nonché del funzionamento dei servizi di tutorato;

b) redige, al termine di ogni anno accademico, una relazione sullo stato della didattica e sul complesso dei servizi didattici, da presentare al Consiglio di Corso di Diploma o di Laurea, ove esistente, oppure al Consiglio di Facoltà.

2. Nell'ambito delle sue competenze, può avanzare proposte per la discussione nella prima riunione utile o ricevere deleghe dal rispettivo Consiglio di Corso di Diploma o di Laurea.

Art. 42 - Composizione del Comitato per la Didattica.

1. Il Comitato per la Didattica, relativo a ogni Corso di Diploma o di Laurea, è composto da un numero uguale di docenti e studenti del Corso di Diploma o di Laurea, secondo quanto disposto dal Regolamento generale di Ateneo.

2. Ove la Facoltà non abbia istituito i Consigli di Corso di Laurea, essa attiva uno o più Comitati per la Didattica.

3. Le modalità di elezione della componente studentesca nel Comitato per la Didattica sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

SEZIONE III - CORSI DI DIPLOMA E DI LAUREA INTERFACOLTÀ

Art. 43 - Funzioni dei corsi di Diploma e di Laurea interfacoltà

1. Ove il corso di Diploma o di Laurea sia attivato mediante l'apporto di più Facoltà dell'Università Ca' Foscari o anche di Facoltà di altre Università, le competenze sull'organizzazione della didattica proprie dei Consigli di Facoltà possono essere dagli stessi

delegate al Consiglio di Corso di Diploma o di Laurea che sarà composto dai docenti del corso.

2. L'apporto di Facoltà di altre Università sarà regolato da apposite convenzioni.

SEZIONE IV - SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 44 - Funzioni delle Scuole di Specializzazione

1. Le Scuole di Specializzazione curano lo svolgimento e l'organizzazione di attività didattiche finalizzate alla formazione di specialisti in settori professionali determinati.

2. Le modalità di istituzione delle Scuole di Specializzazione sono disciplinate dal Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 45 - Organi delle Scuole di Specializzazione

1. Sono organi delle Scuole di Specializzazione:

a) il Consiglio della Scuola;

b) il Direttore.

2. Il Consiglio della Scuola è composto da tutti i titolari di insegnamento ufficiale, dai professori a contratto, da una rappresentanza del personale tecnico e amministrativo e da una rappresentanza degli studenti entrambe determinate in numero e secondo modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

3. Il Direttore presiede il Consiglio, sovrintende alle attività didattiche della Scuola e coordina i mezzi e il personale ad essa afferenti.

4. Il Direttore è eletto dai componenti del Consiglio della Scuola tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno componenti il collegio; dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

5. Nel caso di accertata indisponibilità dei professori di ruolo di prima fascia, alla carica di Direttore può essere eletto un professore di ruolo di seconda fascia a tempo pieno che faccia parte del Consiglio della Scuola.

CAPO V - CENTRI DI EROGAZIONE DI SERVIZI

Art. 46 - Funzioni dei Centri di erogazione di servizi

1. I Centri di erogazione di servizi forniscono servizi fondamentali o integrativi dell'attività didattica e di ricerca. quali, in particolare, i servizi librari, informatici, telematici, linguistici, tecnici, statistici, di stampa ed editoriali. Detti Centri possono essere costituiti anche con altre Università o enti pubblici e privati.

2. Ai Centri di erogazione servizi puo essere attribuita autonomia finanziaria e amministrativa nei limiti e secondo le modalità di cui al Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. Le modalità di istituzione, organizzazione e funzionamento dei Centri di erogazione di servizi sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo.

CAPO VI - NORME COMUNI

Art. 47 - Calendario Accademico

1. Il calendario accademico è fissato con decreto del Rettore, su proposta del Senato Accademico.

TITOLO III - SERVIZI COMPLEMENTARI

Art. 48 - Servizi didattici integrativi

1. L'Università può istituire servizi didattici integrativi aventi ad oggetto:

a) corsi di orientamento degli studenti per l'iscrizione agli studi universitari e per l'elaborazione dei piani di studio nonché per l'iscrizione ai corsi post-laurea;

b) corsi di master post-laurea per favorire una più qualificata preparazione finalizzata ad esigenze culturali e professionali specifiche;

c) corsi di preparazione agli esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e per la preparazione dei concorsi pubblici;

d) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale;

e) corsi di formazione permanente e ricorrente;

f) altri corsi di educazione e formazione esterna, in particolare per la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti.

Art. 49 - Altri servizi

1. L'Università promuove e favorisce servizi per lo sport e il tempo libero degli studenti e del personale anche stipulando convenzioni con soggetti pubblici e privati e avvalendosi della collaborazione di associazioni e cooperative studentesche.

TITOLO IV - RAPPORTI CON L'ESTERNO

Art. 50 Criteri generali

1. L'Università può partecipare alla costituzione di Centri Interuniversitari tramite convenzione.

2. Le risorse per la partecipazione ai Centri Interuniversitari sono prioritariamente garantite dalle strutture che ne hanno promosso la costituzione.

3. L'Università partecipa, con il proprio personale e le proprie strutture, ad iniziative e programmi di ricerca e ad attività di consulenza, trasferimento tecnologico, formazione del personale in collaborazione e per conto di enti ed imprese locali, nazionali, internazionali ed estere. A tal fine può stipulare apposite convenzioni che possono prevedere l'attivazione di contratti di lavoro a termine per personale ricercatore e tecnico.

4. Nell'ambito di specifici accordi di collaborazione e delle attività istituzionali universitarie, è possibile consentire, per periodi predeterminati e con il consenso degli interessati, l'utilizzazione del proprio personale presso altre istituzioni universitarie nazionali, internazionali ed estere.

5. Le modalità di partecipazione alle forme di collaborazione didattica e di ricerca previste dal presente articolo sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 51 - Partecipazione dell'Università ad organismi privati

1. L'Università può partecipare a società o ad altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali alla didattica e alla ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

2. La partecipazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

3. La partecipazione dell'Università è comunque subordinata ai seguenti presupposti:

a) disponibilità di risorse finanziarie ed organizzative sufficienti;

b) destinazione della quota degli eventuali utili da attribuire all'Ateneo per finalità istituzionali, didattiche e scientifiche;

c) espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Università in occasione di aumenti di capitale;

d) limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione;

e) contenimento della quota parte delle risorse annualmente disponibili in conto capitale nei limiti predeterminati dal Consiglio di Amministrazione.

4. La partecipazione dell'Università può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto dei principi enunciati ai commi 2° e 3° del presente articolo e con oneri a carico del comodatario.

5. La licenza a qualsiasi titolo di uso del marchio, fatto salvo in ogni caso il prestigio dell'Ateneo, è autorizzata dal Senato Accademico.

6. Il Direttore Amministrativo tiene un elenco degli organismi pubblici o privati cui l'Università partecipa, così come dei rappresentanti da questa designati, e ne rende possibile la consultazione a chiunque vi abbia interesse.

7. La rappresentanza dell'Università in seno agli organi amministrativi, didattici e tecnico-scientifici degli enti costituiti ai sensi del presente articolo può essere data a professori dell'Ateneo, prescindendo dal loro regime di impegno didattico.

Art. 52 - Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Università

1. L'attribuzione del diritto di conseguire il copyright e il brevetto per le invenzioni industriali realizzate a seguito di attività di ricerca scientifica svolte utilizzando strutture e mezzi finanziari forniti dall'Università è regolata in via generale dalle norme di legge.

2. In particolare, il diritto a conseguire il copyright e il brevetto spetta all'Università, salvo riconoscimento all'autore del diritto morale di inventore.

3. All'autore è in ogni caso dovuta la corresponsione di un equo compenso commisurato all'importanza economica dell'invenzione.

4. Per le invenzioni che siano risultato di attività di ricerca o di consulenza svolte in esecuzione di contratti o convenzioni con enti pubblici o privati, l'Università può stabilire nel contratto o nella convenzione, in favore di terzi contraenti, diritti di contitolarità o di titolarità del brevetto ovvero di sfruttamento dei diritti esclusivi scaturenti dallo stesso.

TITOLO V - ATTIVITA NORMATIVA

CAPO I - TIPI E CONTENUTI DEI REGOLAMENTI

Art. 53 - Tipi di Regolamento

1. Sono Regolamenti di Ateneo:

a) il Regolamento generale di Ateneo;

b) il Regolamento didattico di Ateneo;

c) il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

d) il Regolamento delle attività formative autogestite dagli studenti;

e) il Regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;

f) il Regolamento del personale tecnico e amministrativo;

g) ogni altro Regolamento che disciplini materie di interesse dell'Università.

2. Sono Regolamenti di singole strutture: i Regolamenti delle Facoltà, dei Dipartimenti, delle Scuole di Specializzazione.

3. Ogni organo collegiale può emanare il proprio Regolamento di organizzazione dei lavori.

Art. 54 - Contenuto dei Regolamenti di Ateneo e loro formazione

1. Il Regolamento generale di Ateneo disciplina l'organizzazione dell'Università nel suo complesso e le modalità di elezione delle rappresentanze negli organi di governo; è deliberato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta.

2. Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i corsi per i quali l'Università rilascia titoli universitari e di tutte le attività formative previste dallo Statuto. Fissa i criteri generali per la formazione dei regolamenti delle strutture didattiche.

Il Regolamento didattico di Ateneo conforma gli ordinamenti didattici nazionali alle esigenze specifiche della realtà servita e all'evoluzione del proprio patrimonio culturale e scientifico, definendo curricula comunque coerenti e adeguati ai principi stabiliti dalla legge; e deliberato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta.

3. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri di gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza dell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina altresì le procedure contrattuali, l'amministrazione del patrimonio, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva tanto dell'Università, quanto dei singoli centri di spesa.

Il Regolamento è deliberato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico.

4. Il Regolamento delle attività formative autogestite dagli studenti è deliberato dal Senato Accademico, a maggioranza assoluta, previo parere obbligatorio del Consiglio degli Studenti.

5. Il Regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi stabilisce le modalità di espletamento del procedimento amministrativo e le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi; è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta, sentite le Rappresentanze Sindacali Unitarie.

6. Il Regolamento del personale tecnico e amministrativo disciplina l'organizzazione del personale medesimo, ed in particolare le procedure di assegnazione delle persone alle strutture e agli uffici ad opera del Direttore Amministrativo. Detta i criteri sulla base dei quali l'Università provvede alla istituzione di corsi di formazione e all'organizzazione di incontri, conferenze e seminari per l'aggiornamento del personale tecnico e amministrativo; è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta, sentite le Rappresentanze Sindacali Unitarie.

Art. 55 - Contenuto dei Regolamenti di singole strutture

1. I Regolamenti di singole strutture disciplinano, nel rispetto delle norme dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo, l'organizzazione e le modalità di funzionamento delle strutture.

2. In particolare, i Regolamenti delle strutture didattiche disciplinano:

a) l'articolazione dei corsi di Diploma Universitario, di Laurea, di Specializzazione e di Dottorato di Ricerca:

b) i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori;

c) i moduli didattici e la tipologia delle forme didattiche ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza;

d) le forme per il tutorato;

e) le prove di valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni;

f) le modalità degli obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori;

g) i limiti delle possibilità di iscrizione ai fuori corso, fatta salva la posizione dello studente lavoratore;

h) gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento di Diplomi e la propedeuticità degli insegnamenti stessi;

i) le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;

l) l'introduzione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti con esito positivo.

Art. 56 - Formazione dei Regolamenti

1. L'iniziativa per la formazione e la modifica dei Regolamenti di singole strutture spetta ad ogni membro dell'organo consiliare.

2. I Regolamenti sono deliberati dagli organi consiliari delle strutture a maggioranza assoluta e trasmessi al Senato Accademico per l'approvazione.

3. I Regolamenti sono emanati con Decreto del Rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo all'affissione all'albo dell'Università.

Art. 57 - Pareri - scadenza termini

1. I pareri sui Regolamenti di Ateneo richiesti a organi o strutture vanno espressi entro sessanta giorni dal ricevimento del testo, trascorsi i quali si procede comunque alla deliberazione definitiva.

2. Al di fuori dei casi previsti al comma 1° il parere si ritiene favorevole ove non venga espresso entro il termine non inferiore ai trenta giorni indicati nella richiesta, sono fatte salve le richieste urgenti motivate dalla legge.

Art. 58 - Raccolta dei Regolamenti e dello Statuto

1. L'Università provvede a pubblicare lo Statuto e i Regolamenti.

CAPO II - ALTRI ATTI

Art. 59 - Modifiche dello Statuto

1. L'iniziativa di modifica dello Statuto spetta al Rettore e a ogni membro del Senato Accademico.

Spetta, altresì, al Consiglio di Amministrazione e ai Consigli delle strutture con maggioranza assoluta.

2. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Senato Accademico con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.

3. La deliberazione di modifica dello Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 60 - Codice deontologico

1. Il Codice deontologico dei docenti, degli studenti e del personale tecnico amministrativo concerne l'espletamento dei rispettivi compiti.

È deliberato dal Senato Accademico con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 61 - Segretario degli organi collegiali

1. Il Segretario degli organi collegiali cura la tenuta del verbale delle sedute e può essere coadiuvato da personale tecnico-amministrativo di livello adeguato da lui stesso indicato.

Art. 62 - Interpretazioni

1 . Nello Statuto:

a) per professori, si intendono i professori straordinari, ordinari ed associati, di ruolo e fuori ruolo;

b) per docenti, si intendono i professori straordinari, ordinari, associati, di ruolo e fuori ruolo ed i ricercatori;

c) con la parola "ricercatori" si intendono anche gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento;

d) per studenti si intendono gli iscritti ai Corsi di Diploma, di Laurea, delle Scuole di Specializzazione e dei Dottorati di Ricerca nell'Università di Venezia;

e) con l'espressione "personale tecnico e amministrativo" si intende tutto il personale non docente dell'Università, di ogni area funzionale e qualifica, compresa quella dirigenziale.

f) con l'espressione "personale" si intende il personale docente e il personale tecnico e amministrativo;

g) con l'espressione "è immediatamente rieleggibile per una sola volta" usata per le cariche elettive triennali si intende che la durata della carica non può superare i sei anni su nove anni.

Art. 63 - Rinnovo delle rappresentanze negli organi collegiali

1. I professori, i ricercatori e il personale tecnico e amministrativo facenti parte degli organi collegiali previsti dallo Statuto restano in carica tre anni accademici.

2. Le rappresentanze degli studenti negli organi collegiali previsti dallo Statuto sono rinnovate ogni due anni accademici.

3. Il Consiglio degli Studenti viene rinnovato ogni due anni accademici per il 50% dei suoi componenti, secondo l'anzianità di elezione o secondo l'anzianità di iscrizione in occasione del primo rinnovo.

4. I componenti degli organi elettivi di Ateneo possono essere rieletti consecutivamente per una sola volta.

5. La mancata designazione di uno o più componenti non pregiudica la validità della composizione degli organi.

6. Gli organi individuali e i membri degli organi collegiali continuano a svolgere le loro funzioni anche dopo la scadenza del proprio mandato, fino alla loro sostituzione.

7. I rappresentanti del personale eletti nel Senato Accademico devono dimettersi dalle cariche esecutive sindacali e di organizzazione di categoria eventualmente ricoperte.

Art. 64 - Costituzione degli organi statutari

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dello Statuto si procede agli adempimenti per la costituzione del Senato Accademico, del Comitato dei Referenti Sociali e del Consiglio degli Studenti.

Alla costituzione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei conti e del Comitato per le pari opportunità si provvede entro trenta giorni dall'insediamento del Senato Accademico, del Comitato dei Referenti Sociali e del Consiglio degli Studenti.

2. Fino all'insediamento degli organi nella loro nuova composizione, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione in carica all'entrata in vigore dello Statuto continuano ad esercitare le rispettive attribuzioni per l'ordinaria amministrazione.

3. Il Rettore e i titolari di cariche elettive diversi da quelli dei commi precedenti in carica all'entrata in vigore del presente Statuto continueranno ad esercitare il mandato sino alla scadenza naturale.

Art. 65 - Disattivazione di strutture

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto gli Istituti i Seminari e i Laboratori sono disattivati.

I loro componenti confluiscono in Dipartimenti già istituiti o di nuova istituzione.

2. Entro lo stesso periodo il Senato Accademico verifica la conformità dei Dipartimenti esistenti ai requisiti di cui all'art. 30, indicando un termine congruo, comunque non superiore a dodici mesi, per l'eventuale adeguamento.

Art. 66 - Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Qualora il Ministro, ai sensi dell'art. 6, comma 10°, della Legge 9. 5.1989, n. 168, si avvalga della facoltà di ricorrere in sede giurisdizionale per vizi di legittimità, il Rettore provvede ad emanare con apposito Decreto le disposizioni non oggetto di impugnazione, richiedendone la prevista pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

TABELLA A

Dipartimenti dell'Università degli Studi Ca' Foscari di Venezia

- Dipartimento di Antichità e tradizione classica
- Dipartimento di Chimica
- Dipartimento di Chimica fisica
- Dipartimento di Economia e direzione aziendale
- Dipartimento di Filosofia e teoria delle scienze
- Dipartimento di Francesistica
- Dipartimento di Iberistica
- Dipartimento di Italianistica e filologia romanza
- Dipartimento di Letterature e civiltà anglo-germaniche
- Dipartimento di Matematica applicata ed informatica
- Dipartimento di Scienze ambientali
- Dipartimento di Scienze economiche
- Dipartimento di Scienze giuridiche
- Dipartimento di Scienze storico archeologiche ed orientalistiche
- Dipartimento di Statistica
- Dipartimento di Storia e critica delle arti
- Dipartimento di Studi eurasiatici
- Dipartimento di Studi indologici ed estremo orientali
- Dipartimento di Studi storici

TABELLA B
Facoltà dell'Università degli Studi Ca' Foscari di Venezia

- Facoltà di Economia
- Facoltà di Lettere e filosofia
- Facoltà di Lingue e letterature straniere
- Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali

TABELLA C
Corsi di Laurea e Corsi di Diploma Universitario dell'Università degli Studi Ca' Foscari di Venezia

- **Facoltà di Economia**
  - Corso di Laurea in Economia e commercio
  - Corso di Laurea in Economia aziendale
  - Corso di Diploma Universitario in Commercio estero
  - Corso di Diploma Universitario in Economia e gestione dei servizi turistici
  - Corso di Diploma Universitario in Statistica e informatica per la gestione delle imprese
- **Facoltà di Lettere e filosofia**
  - Corso di Laurea in Conservazione dei beni culturali
  - Corso di Laurea in Filosofia
  - Corso di Laurea in Lettere
  - Corso di Laurea in Storia
  - Corso di Diploma Universitario in Servizio sociale
  - Corso di Diploma Universitario in Tecniche artistiche e dello spettacolo
- **Facoltà di Lingue e letterature straniere**
  - Corso di Laurea in Lingue e letterature orientali
  - Corso di Laurea in Lingue e letterature straniere
  - Corso di Diploma Universitario per Traduttori e interpreti
- **Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali**
  - Corso di Laurea in Chimica industriale
  - Corso di Laurea in Scienze ambientali
  - Corso di Laurea in Scienze dell'informazione

95A2031

UNIVERSITÀ DI SALERNO

DECRETO RETTORALE 29 marzo 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Salerno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 18 dicembre 1968, n. 1468, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 1989;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 contenente il piano di sviluppo dell'Università per il triennio 1991-93;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1994, concernente l'ordinamento didattico dei diplomi universitari, ed in particolare il comma 2 dell'art. 15;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 20 gennaio 1995;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Salerno, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, e ulteriormente modificato come appresso.

Art. 68. — La facoltà di economia conferisce la laurea in:

economia e commercio;

scienze statistiche e attuariali;

e i diplomi in:

economia e gestione dei servizi turistici;
operatore giuridico d'impresa.

Art. 72. — Diploma universitario di operatore giuridico d'impresa.

1) Il corso di diploma di operatore giuridico d'impresa è destinato alla formazione di privati amministratori, fornendo loro le conoscenze giuridiche ed operative necessarie per svolgere tale attività nell'ambito di un'azienda privata.

Il corso di diploma di operatore giuridico d'impresa ha durata triennale.

Il corso di diploma universitario di operatore giuridico d'impresa comprende sedici annualità d'insegnamento ed una prova di idoneità di conoscenze informatiche di base; si conclude con un esame di diploma.

Sono titoli di ammissione i diplomi di maturità degli istituti della scuola secondaria di durata quinquennali o equiparati.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle risorse disponibili ed alle esigenze del mercato del lavoro, nel rispetto dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

2) Ai fini del conseguimento dei diplomi di laurea in economia e commercio e in scienze statistiche e attuariali, nonché del diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici, sono riconosciuti totalmente o parzialmente gli esami sostenuti con esito positivo nel corso di diploma di operatore giuridico d'impresa, purché i relativi insegnamenti siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso di laurea o di diploma al quale si chiede l'iscrizione, anche in relazione al sistema dei crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Il precedente comma disciplina anche il riconoscimento degli esami sostenuti con esito positivo nei suddetti corsi di laurea o di diploma ai fini del conseguimento del diploma universitario di operatore giuridico d'impresa.

Le strutture didattiche competenti determinano i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi di laurea e corsi di diploma.

3) Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica:

a) individua, nel rispetto di quanto previsto circa le aree disciplinari determinate nella tabella III allegata al decreto ministeriale 11 febbraio 1994, gli insegnamenti fondamentali obbligatori;

b) determina la durata degli insegnamenti e dei moduli didattici, le modalità degli eventuali tirocini o altri momenti di formazione pratica;

c) individua i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi del diploma universitario;

d) può assegnare agli insegnamenti denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso che essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

4) Ai fini della determinazione delle discipline afferenti alle aree disciplinari di cui al successivo punto 6), sono vigenti in via esclusiva le seguenti afferenze, individuate

sulla base dei raggruppamenti riportati in *Gazzetta Ufficiale* 12 giugno 1992, n. 46-*bis* (professori prima fascia) e 4 settembre 1990, n. 70-*bis* (professori seconda fascia):

1) area del diritto civile:

N0110
N011

2) area del diritto costituzionale e del diritto amministrativo:

N0411
N0412
N0500
N041
N050

3) area del diritto commerciale:

N0211
N0213
N021
N023

4) area del diritto comparato, internazionale e comunitario:

N0130
N0420
N0800
N013
N042
N080

5) area del diritto del lavoro e della previdenza sociale:

N0300
N030

6) area del diritto penale:

N1021
N1022
N102

7) area storico-giuridica:

N1101
N1200
N110
N120

8) area della finanza e della contabilità aziendale:

P0210
P0220
P021
P022

9) area delle scienze dell'amministrazione:

Q0200
Q020

10) area dell'economia politica:

P0112

11) area dei metodi organizzativi e gestionali dell'amministrazione:

P0210
P0220
P0230
P021
P022
P023

12) area del diritto bancario e del mercato finanziario:

N0212

13) area del diritto tributario:

N0701
N070

Ai fini previsti dal presente ordinamento i raggruppamenti delle discipline saranno sostituiti dai settori scientifico-disciplinari previsti dall'art. 14 della legge n. 341/1990.

5) La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto, delle prove di idoneità e dell'esame di diploma.

6) Per il corso di diploma universitario in operatore giuridico d'impresa sono fondamentali le seguenti dieci aree disciplinari:

1) area del diritto civile;

2) area del diritto costituzionale e del diritto amministrativo;

3) area del diritto commerciale;

4) area del diritto comparato, internazionale e comunitario;

5) area del diritto del lavoro e della previdenza sociale;

6) area del diritto penale;

7) area storico-giuridica;

8) area della finanza e della contabilità aziendale;

9) area delle scienze dell'amministrazione;

10) area dell'economia politica.

Per ciascuna delle aree sopracitate, le strutture didattiche rendono obbligatoria almeno un'annualità d'insegnamento (anche divisibile in moduli semestrali).

È obbligatorio un insegnamento per ciascuna delle seguenti tre aree disciplinari:

1) area dei metodi organizzativi e gestionali dell'amministrazione;

2) area del diritto bancario e del mercato finanziario;

3) area del diritto tributario.

Gli altri insegnamenti necessari per completare i piani di studio degli studenti sono individuati dalla struttura didattica fra gli insegnamenti attivabili presso le facoltà di giurisprudenza e di economia.

Fisciano, 29 marzo 1995

Il rettore: RACINARO

95A2002

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Martedì 28 marzo 1995 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Abdussalam Saleh Arafa, segretario dell'Ufficio popolare della Gran Giamahiria araba libica popolare socialista, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 28 marzo 1995 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Romanas Podagelis, ambasciatore della Repubblica di Lituania, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 28 marzo 1995 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Jorge Jimenez de la Jara, ambasciatore della Repubblica del Cile, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 28 marzo 1995 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Upatissa Pethiyagoda, ambasciatore della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 28 marzo 1995 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Rubens Ricupero, ambasciatore della Repubblica federativa del Brasile, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

95A2042

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 31, recante: «Disposizioni in materia di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito».

Il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 31, recante: «Disposizioni in materia di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 33 del 9 febbraio 1995.

95A2116

Mancata conversione del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 33, recante: «Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali».

Il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 33, recante: «Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 33 del 9 febbraio 1995.

95A2117

Mancata conversione del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 34, recante: «Attuazione delle risoluzioni ONU numeri 942 e 944 del 1994, relative all'embargo nei confronti della Bosnia Erzegovina ed alla revoca dell'embargo nei confronti di Haiti, nonché autorizzazione alla partecipazione italiana alla missione di polizia civile della U.E.O. a Mostar».

Il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 34, recante: «Attuazione delle risoluzioni ONU numeri 942 e 944 del 1994, relative all'embargo nei confronti della Bosnia Erzegovina ed alla revoca dell'embargo nei confronti di Haiti, nonché autorizzazione alla partecipazione italiana alla missione di polizia civile della U.E.O. a Mostar» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 33 del 9 febbraio 1995.

95A2118

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 marzo 1995

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 23 marzo 1995 relativi alla emissione dei BOT fissata per il 30 marzo 1995, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantadue giorni con scadenza il 30 giugno 1995 è di L. 97,27, quello dei buoni a centottantatre giorni con scadenza il 29 settembre 1995 è di L. 94,45 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 29 marzo 1996 è di L. 89,20, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

95A2135

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 17 marzo 1995 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «2ª Tesori dal tempo», che avrà luogo a Verona dal 22 aprile 1995 al 1° maggio 1995.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1995 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Termoidraulica Clima '95 - Mostra del riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, idrosanitaria, isolamento ed energia alternativa», che avrà luogo a Padova dal 20 aprile 1995 al 23 aprile 1995.

95A2036

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla direzione didattica del circolo di S. Stefano Magra ad accettare due donazioni

Con decreto n. 282/95 Sett. 1° del 16 febbraio 1995 del prefetto della provincia di La Spezia, la direttrice didattica del circolo di S. Stefano Magra è stata autorizzata ad accettare la donazione di un contributo del valore di L. 400.000 disposta dalla Cassa di risparmio di Lucca.

Con decreto n. 327 Sett. 1°/11 del 18 febbraio 1995 del prefetto della provincia di La Spezia, la direttrice didattica del circolo di S. Stefano Magra è stata autorizzata ad accettare la donazione di un contributo del valore di L. 1.500.000 disposta dalla Cassa di risparmio di La Spezia.

95A2039

Autorizzazione alla direzione didattica del circolo di Cassano delle Murge ad accettare una donazione

Con decreto n. 725 Sett. 1° del 1° febbraio 1995 del prefetto della provincia di Bari, il direttore didattico del circolo di Cassano delle Murge è stato autorizzato ad accettare la donazione di un fotocopiatore mod. Nashua 2208 (completo di tamburo e toner) del valore di L. 3.450.000 disposta dalla Cassa rurale ed artigiana di Cassano delle Murge.

95A2040

Autorizzazione alla direzione didattica del circolo di Castelleone ad accettare una donazione

Con decreto n. 171/95 Div. 1ª del 9 febbraio 1995 del prefetto della provincia di Cremona, il direttore didattico del circolo di Castelleone è stato autorizzato ad accettare la donazione di un braccio mobile per video-ingranditore quale integrazione al video-ingranditore mod. Lg. 1200 completo di monitor B/W piano a traslazione X-Y ed illuminazione del valore di L. 832.000 disposta dal sig. Bergamaschi Luigi.

95A2041

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995:

1) è accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 28 gennaio 1995 al 27 gennaio 1997, della ditta S.p.a. Edi.Me. Edizioni meridionali, con sede in Napoli e unità di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Roma e Salerno.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dipendenti dalla S.p.a. Edi.Me. Edizioni meridionali, con sede in Napoli e unità di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Roma e Salerno, per il periodo dal 28 gennaio 1995 al 27 gennaio 1996;

2) è accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della Cooperativa giornalisti e poligrafici a r.l., con sede in Genova e unità di Genova.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dipendenti dalla Cooperativa giornalisti e poligrafici a r.l., con sede in Genova e unità di Genova, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994;

3) è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dipendenti dalla S.p.a. Società italiana quotidiani ed. «La Notte», con sede in Milano e unità di Milano, per un ulteriore periodo dal 15 gennaio 1994 al 14 luglio 1994;

4) è accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 9 agosto 1993 all'8 agosto 1994, della ditta S.r.l. T.V.A. Televisione delle Alpi, con sede in Trento e unità di Bolzano e Trento.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. T.V.A. Televisione delle Alpi, sede in Trento e unità di Bolzano e Trento, per il periodo dal 9 febbraio 1994 all'8 agosto 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati;

5) è accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° settembre 1994 al 31 agosto 1995, della ditta S.p.a. S.I.E.S. - Società italiana stampatrice editrice, con sede in Milano, uffici e unità produttive di Paderno Dugnano e unità produttive di Milano.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.E.S. - Società italiana stampatrice editrice, con sede in Milano, uffici e unità produttive di Paderno Dugnano (Milano) e unità produttive di Milano, per il periodo dal 1° settembre 1994 al 28 febbraio 1995.

95A2045

Ricostituzione dei comitati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per le regioni Abruzzo e Friuli-Venezia Giulia

Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 24 marzo 1995, sono stati ricostituiti i comitati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per le regioni Abruzzo e Friuli-Venezia Giulia.

95A2038

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione Frate Sole, in Pavia

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1995, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 14 marzo 1995 al numero 59, alla Fondazione Frate Sole, con sede in Pavia, è stata riconosciuta la personalità giuridica e ne è stato approvato lo statuto.

95A2037

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROF.LE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 61

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1995

(D.M. Tesoro 23 novembre 1994 - *G.U.* n. 297 del 21 dicembre 1994)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma.

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata-espresso, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

		Densità di scrittura fino a 67 caratteri/riga	Densità di scrittura da 68 a 77 caratteri/riga
Annunzi commerciali			
Testata	(riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 102.000	L. 120.000
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000	L. 40.000
Annunzi giudiziari			
Testata	(riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000	L. 32.000
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	L. 13.500	L. 16.000

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.
Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1995 (*)

(D.M. Tesoro 23 novembre 1994)

	ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	L. 336.000	L. 672.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000	L. 410.000
Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . L. **357.000**
- semestrale . . . . . . L. **195.500**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . . L. **65.500**
- semestrale . . . . . . L. **46.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . . L. **200.000**
- semestrale . . . . . . L. **109.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . . L. **65.000**
- semestrale . . . . . . L. **45.500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . . L. **199.500**
- semestrale . . . . . . L. **108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . . L. **687.000**
- semestrale . . . . . . L. **379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . . L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione . . . . . . L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* . . . . . . L. **2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione . . . . . . L. **1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . L. **1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . L. **1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . . L. **124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . . L. **1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . . L. **81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . . L. **7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate . . . . . . L. **1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna . . . . . . L. **1.500**
per ogni 96 pagine successive . . . . . . L. **1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata . . . . . . L. **4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . . L. **336.000**
Abbonamento semestrale . . . . . . L. **205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . L. **1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189